

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Giovedì, 21 gennaio 2021

SI PUBBLICA
IL LUNEDÌ E IL GIOVEDÌ


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

UNIONE EUROPEA


SOMMARIO

REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1710 della Commissione, del 10 novembre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Mollete de Antequera» (IGP)] (21CE0330).....</u>	Pag. 1
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1711 della Commissione, del 10 novembre 2020, recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» (DOP) (21CE0331).....</u>	Pag. 2
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1712 della Commissione, del 16 novembre 2020, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza lidocaina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui (21CE0332).....</u>	Pag. 3
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1713 della Commissione, del 16 novembre 2020, recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (21CE0333).....</u>	Pag. 6
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1714 della Commissione, del 16 novembre 2020, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna e per tenere conto dell'uso di combustibili alternativi e la decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 per quanto riguarda le luci di posizione posteriori (21CE0334).....</u>	Pag. 9
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1715 della Commissione, del 16 novembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi [notificata con il numero C(2020) 8021] (21CE0335)...</u>	Pag. 14
<i>Publicati nel n. L 384 del 17 novembre 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1716 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paprika Žitava»/«Žitavská paprika» (DOP) (21CE0336).....</u>	Pag. 23



<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1717 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vinagre de Jerez» (DOP)] (21CE0337)</u>	<i>Pag.</i> 25
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1718 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Peperone di Senise» (IGP)] (21CE0338)</u>	<i>Pag.</i> 26
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1719 della Commissione, dell'11 novembre 2020, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Casciotta d'Urbino» (DOP) (21CE0339)</u>	<i>Pag.</i> 27
<u>Regolamento (UE) 2020/1720 della Commissione, del 17 novembre 2020, recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dalla Georgia (21CE0340)</u>	<i>Pag.</i> 28
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1721 della Commissione, del 17 novembre 2020, che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio (21CE0341)</u>	<i>Pag.</i> 31
<u>Decisione (UE) 2020/1722 della Commissione, del 16 novembre 2020, relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE [notificata con il numero C(2020) 7704] (21CE0342)</u>	<i>Pag.</i> 48
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1723 della Commissione, del 16 novembre 2020, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [notificata con il numero C(2020) 7661] (21CE0343)</u>	<i>Pag.</i> 50
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1724 della Commissione, del 17 novembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito [notificata con il numero C(2020) 8126] (21CE0344)</u>	<i>Pag.</i> 57
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1725 della Commissione, del 17 novembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania [notificata con il numero C(2020) 8128] (21CE0345)</u>	<i>Pag.</i> 60
<i>Publicati nel n. L 386 del 18 novembre 2020</i>	
<u>Decisione (PESC) 2020/1726 del Consiglio, del 14 settembre 2020, relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell'ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo (21CE0346)</u>	<i>Pag.</i> 65
<i>Publicata nel n. L 389 del 19 novembre 2020</i>	
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1727 della Commissione, del 18 novembre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative agli operatori economici autorizzati (21CE0347)</u>	<i>Pag.</i> 85
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1728 della Commissione, del 17 novembre 2020, relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Croazia [notificata con il numero C(2020) 7880] (21CE0348)</u>	<i>Pag.</i> 87
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1729 della Commissione, del 17 novembre 2020, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali, che abroga la decisione di esecuzione 2013/652/UE [notificata con il numero C(2020)7894] (21CE0349)</u>	<i>Pag.</i> 92



<u>Decisione (UE) 2020/1730 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante conferma della partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (21CE0350)</u>	Pag. 106
<i>Publicati nel n. L 387 del 19 novembre 2020</i>	
<u>Decisione (UE) 2020/1731 del Consiglio, del 28 ottobre 2020 (21CE0351)</u>	Pag. 107
<i>Publicata nel n. L 391 del 20 novembre 2020</i>	
<u>Regolamento delegato (UE) 2020/1732 della Commissione, del 18 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (21CE0352)</u>	Pag. 109
<u>Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1733 della Commissione, del 19 novembre 2020, che stabilisce i volumi limite per gli anni 2021 e 2022 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli (21CE0353)</u>	Pag. 115
<u>Decisione di esecuzione (UE) 2020/1734 della Commissione, del 18 novembre 2020, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) [notificata con il numero C(2020) 7860] (21CE0354)</u>	Pag. 118
<u>Decisione (UE) 2020/1735 della Banca centrale europea, del 12 novembre 2020, che modifica la decisione UE 2016/2248 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2020/55) (21CE0355)</u>	Pag. 168
<u>Decisione (UE) 2020/1736 della Banca centrale europea, del 12 novembre 2020, che modifica la decisione (UE) 2015/298 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2020/56) (21CE0356)</u>	Pag. 171
<i>Publicati nel n. L 390 del 20 novembre 2020</i>	

RETTIFICHE

<u> Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GUL 328 del 21 dicembre 2018) (GUL 31 del 4 febbraio 2020) (21CE0357)</u>	Pag. 173
<u> Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GUL 328 del 21 dicembre 2018) (21CE0358)</u>	Pag. 173
<i>Publicate nel n. L 387 del 19 novembre 2020</i>	



AVVERTENZA

Le indicazioni contenute nelle note dei provvedimenti qui pubblicati si riferiscono alla «Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea».



REGOLAMENTI, DECISIONI E DIRETTIVE

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1710 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 2020

recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Mollete de Antequera» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Mollete de Antequera» presentata dalla Spagna è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Mollete de Antequera» deve essere registrato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Mollete de Antequera» (IGP) è registrato.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 2.3. Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria dell'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 224 dell'8.7.2020, pag. 16.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1711 DELLA COMMISSIONE**del 10 novembre 2020****recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette****«Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» presentata dall'Ungheria è stata pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽²⁾.
- (2) Poiché la Commissione non ha ricevuto nessuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» deve essere iscritto nel registro,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il nome «Szomolyai rövidszárú fekete cseresznye» (DOP) è iscritto nel registro.

Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6. Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati di cui all'allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione ⁽³⁾.*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 2020

Per la Commissione
A nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ GU C 235 del 17.7.2020, pag. 7.

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1712 DELLA COMMISSIONE**del 16 novembre 2020****che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 al fine di classificare la sostanza lidocaina per quanto riguarda il suo limite massimo di residui****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 14, in combinato disposto con l'articolo 17,


visti i pareri dell'Agenzia europea per i medicinali, formulati il 16 luglio 2020 dal comitato per i medicinali veterinari,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 470/2009 il limite massimo di residui («LMR») per le sostanze farmacologicamente attive destinate all'utilizzo nell'Unione in medicinali veterinari per animali destinati alla produzione di alimenti o in biocidi impiegati nel settore zootecnico è stabilito in un regolamento.
- (2) Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione ⁽²⁾ sono indicate le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda gli LMR negli alimenti di origine animale.
- (3) La lidocaina è già inclusa in detta tabella quale sostanza consentita per gli equidi, esclusivamente per anestesia locale. La voce esistente presenta la classificazione «LMR non richiesto».
- (4) L'Agenzia europea per i medicinali («l'Agenzia») ha ricevuto una domanda di estensione ai suini della voce esistente relativa alla lidocaina, esclusivamente per uso cutaneo ed epilessionale in suinetti fino all'età di sette giorni.
- (5) L'Agenzia ha inoltre ricevuto una domanda di estensione ai bovini della voce esistente relativa alla lidocaina, in rapporto a muscolo, grasso, fegato, rene e latte.
- (6) Sulla base dei pareri del comitato per i medicinali veterinari, l'Agenzia ha raccomandato di fissare un LMR per la lidocaina nei bovini, mentre ha concluso che, ai fini della tutela della salute umana, non è necessario fissare un LMR per la lidocaina nei suini di una certa età e per determinati usi.
- (7) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 470/2009, l'Agenzia è tenuta a prendere in considerazione la possibilità di applicare gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in un particolare prodotto alimentare a un altro prodotto alimentare ottenuto dalla stessa specie o gli LMR fissati per una sostanza farmacologicamente attiva in una o più specie ad altre specie.
- (8) L'Agenzia ha ritenuto che allo stato attuale non sia opportuno estrapolare la voce relativa alla lidocaina nei suini e nei bovini ad altre specie da produzione alimentare per mancanza di dati sufficienti.
- (9) Il regolamento (UE) n. 37/2010 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.
- (10) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente sui prodotti medicinali veterinari,

⁽¹⁾ GUL 152 del 16.6.2009, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale (GU L 15 del 20.1.2010, pag. 1).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Nella tabella 1 dell'allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 la voce relativa alla sostanza «lidocaina» è sostituita dalla seguente:

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale		LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni (conformemente all'articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009)	Classificazione terapeutica
		Equidi	Suini				
«Lidocaina	NON PERTINENTE			LMR non richiesto	NON PERTINENTE	Esclusivamente per anestesia loco-regionale	Anestetico locale»
	Lidocaina	Bovini		150 µg/kg 200 µg/kg 1 µg/kg 200 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Per uso in suinetti fino all'età di 7 giorni Esclusivamente per uso cutaneo ed epilessionale NON PERTINENTE	

21CE0332



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1713 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2020

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2015/477 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾, dell'11 marzo 2015, relativo alle misure che l'Unione può adottare in merito all'effetto combinato dei dazi antidumping/compensativi e delle misure di salvaguardia,

considerando quanto segue:


- (1) Con il regolamento (UE) 2019/159 ⁽²⁾ la Commissione ha istituito misure di salvaguardia nei confronti di determinati prodotti di acciaio per un periodo di tre anni. Tali misure sono costituite da contingenti tariffari, applicabili per periodi specifici, che prevedono il pagamento di un dazio tariffario oltre contingente del 25 % sulle importazioni che superano una determinata soglia corrispondente al livello medio delle importazioni negli anni dal 2015 al 2017.
- (2) Con il regolamento (UE) 2019/1382 ⁽³⁾ la Commissione ha istituito un meccanismo che impedisce l'applicazione simultanea del suddetto dazio tariffario oltre contingente e di misure antidumping e/o compensative applicabili anche ad alcuni prodotti di acciaio.
- (3) A tal fine l'allegato del regolamento (UE) 2019/1382 elencava tutte le misure antidumping e antisovvenzioni applicabili a prodotti soggetti a misure di salvaguardia all'epoca e specificava il dazio antidumping e/o antisovvenzioni che dovrebbe applicarsi qualora diventasse applicabile la tariffa oltre contingente.
- (4) Il 6 ottobre 2020, con il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 ⁽⁴⁾, la Commissione ha istituito misure antidumping definitive sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan.
- (5) Conformemente al considerando 310 del regolamento (UE) 2020/1408, il meccanismo che impedisce l'applicazione simultanea di misure si applica a tali prodotti in quanto anch'essi sono soggetti a misure di salvaguardia (prodotto numero 8). È pertanto opportuno modificare l'allegato del regolamento (UE) 2019/1382 al fine di includervi il regolamento (UE) 2020/1408.
- (6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato degli strumenti di difesa commerciale,

⁽¹⁾ GU L 83 del 27.3.2015, pag. 11.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/159 della Commissione, del 31 gennaio 2019, che istituisce misure di salvaguardia definitive nei confronti delle importazioni di determinati prodotti di acciaio (GU L 31 dell'1.2.2019, pag. 27).

⁽³⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 della Commissione, del 2 settembre 2019, che modifica alcuni regolamenti che istituiscono misure antidumping o antisovvenzioni su determinati prodotti di acciaio soggetti a misure di salvaguardia (GU L 227 del 3.9.2019, pag. 1).

⁽⁴⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).



HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1382 è così modificato:

- Nell'allegato 1.B «Elenco dei regolamenti che istituiscono misure antidumping e antisovvenzioni sui prodotti soggetti alle misure di salvaguardia» è aggiunto il paragrafo seguente:
 «19) REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1408 DELLA COMMISSIONE, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).»
- Nell'allegato 2 «Aliquote dei dazi antidumping e/o compensativi applicabili allorché sullo stesso prodotto è dovuto un dazio di salvaguardia» è aggiunto il seguente ALLEGATO 2.18:

«ALLEGATO 2.18

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1408 della Commissione, del 6 ottobre 2020, che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati fogli e rotoli (coils), di acciai inossidabili, laminati a caldo, originari dell'Indonesia, della Repubblica popolare cinese e di Taiwan (GU L 325 del 7.10.2020, pag. 26).

Paese	Società	Codice aggiuntivo TARIC	Dazio antidumping definitivo originario	Dazio antidumping in caso di applicazione della misura di salvaguardia
Indonesia	PT Indonesia Guang Ching Nickel and Stainless Steel Industry	C541	17,3	0,0 %
Indonesia	PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel	C547	17,3	0,0 %
Indonesia	Tutte le altre società	C999	17,3	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Shanxi Taigang Stainless Steel Co., Ltd	C163	19,0	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Taiyuan Taigang Daming Metal Products	C542	19,0	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tisco Guangdong Stainless Steel Service Center Co., Ltd	C543	19,0	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tianjin TISCO & TPCO Stainless Steel Co. Ltd.	C025	19,0	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Fujian Fuxin Special Steel Co., Ltd.	C544	14,6	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Zhenshi Group Eastern Special Steel Co., Ltd.	C558	9,2	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Xiangshui Defeng Metals Co., Ltd	C545	17,5	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Fujian Dingxin Technology Co., Ltd.	C546	17,5	0,0 %
Repubblica popolare cinese	Tutte le altre società	C999	19,0	0,0 %
Taiwan	Yieh United Steel Co.	C032	4,1	0,0 %
Taiwan	Tang Eng Iron Works Co. Ltd.	C031	4,1	0,0 %
Taiwan	Walsin Lihwa Co.	C548	7,5	0,0 %
Taiwan	Tutte le altre società	C999	7,5	0,0 %»



Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN

21CE0333



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1714 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2020

recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per quanto riguarda il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna e per tenere conto dell'uso di combustibili alternativi e la decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 per quanto riguarda le luci di posizione posteriori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, che definisce i livelli di prestazione in materia di emissioni di CO₂ delle autovetture nuove e dei veicoli commerciali leggeri nuovi e che abroga i regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il 7 febbraio 2020 i costruttori Audi AG, Bayerische Motoren Werke AG, Daimler AG, FCA Italy SpA, Ford-Werke GmbH, Honda Motor Europe Ltd, Hyundai Motor Europe Technical Center GmbH, Jaguar Land Rover Ltd, OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s, Toyota Motor Europe e Volkswagen Nutzfahrzeuge hanno presentato congiuntamente una richiesta (la «prima richiesta») a norma dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione ⁽²⁾ al fine di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione ⁽³⁾ per modificare il metodo di prova di determinati veicoli ibridi elettrici non a ricarica esterna (NOVC-HEV) della categoria M₁.
- (2) Il 21 aprile 2020, i costruttori FCA Italy S.p.A, Jaguar Land Rover Ltd., OPEL Automobile GmbH-PSA, Automobiles Citroën, Automobiles Peugeot, PSA Automobiles SA, Renault, Škoda Auto a.s e Ford-Werke GmbH hanno presentato congiuntamente una richiesta (la «seconda richiesta») a norma dell'articolo 12 bis del regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, al fine di modificare la decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per tenere conto dell'uso del gas di petrolio liquefatto (GPL), del gas naturale compresso (GNC) e dell'etanolo (E85).
- (3) La Commissione ha valutato entrambe le richieste conformemente all'articolo 11 del regolamento (UE) 2019/631, al regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 e alle «linee guida tecniche per la preparazione di domande di approvazione di tecnologie innovative ai sensi dei regolamenti (CE) n. 443/2009 e (UE) n. 510/2011» (revisione luglio 2018 (V2)) ⁽⁴⁾.
- (4) Nella prima richiesta i richiedenti hanno presentato domanda di modifica del metodo di prova di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 per consentire che le condizioni di prova per le autovetture con motore a combustione interna siano applicate ai veicoli NOVC-HEV per i quali, a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione ⁽⁵⁾, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO₂.


⁽¹⁾ GU L 111 del 25.4.2019, pag. 13.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 725/2011 della Commissione, del 25 luglio 2011, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 194 del 26.7.2011, pag. 19).

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 della Commissione, del 28 giugno 2019, relativa all'approvazione di un sistema di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) da utilizzare nei veicoli a combustione interna e nei veicoli elettrici ibridi non a ricarica esterna come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture a norma del regolamento (CE) n. 443/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 176 dell'1.7.2019, pag. 67).

⁽⁴⁾ <https://circabc.europa.eu/sd/a/a19b42c8-8e87-4b24-a78b-9b70760f82a9/July%202018%20Technical%20Guidelines.pdf>

⁽⁵⁾ Regolamento (UE) 2017/1151 della Commissione, del 1° giugno 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (Euro 5 ed Euro 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo, modifica la direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione e il regolamento (UE) n. 1230/2012 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione (GU L 175 del 7.7.2017, pag. 1).



- (5) A sostegno della loro richiesta i richiedenti hanno fornito elementi di prova da cui emerge che, a causa del basso grado di elettrificazione della categoria specifica dei veicoli NOVC-HEV in questione, non è possibile determinare un coefficiente di correzione del CO₂ statisticamente significativo, come indicato al punto 4.1.2 dell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119.
- (6) Tenuto conto delle argomentazioni presentate, dato il basso grado di elettrificazione, i veicoli NOVC-HEV per i quali, a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO₂, al fine di calcolare i risparmi di CO₂ connessi alla tecnologia innovativa in questione, possono essere considerati equivalenti ai veicoli con motori a combustione interna. Di conseguenza, le condizioni di prova per le autovetture con motore a combustione interna, di cui all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, dovrebbero applicarsi alla categoria specifica di veicoli NOVC-HEV in questione. Per quanto riguarda gli altri veicoli NOVC-HEV, il metodo di prova dovrebbe restare invariato.
- (7) Per quanto riguarda la seconda richiesta, è giustificato chiarire il metodo di prova aggiungendo il fattore di conversione del carburante e quello del consumo di energia per i combustibili GPL e GNC. Considerata la disponibilità limitata di E85 sul mercato dell'Unione nel suo complesso, non si ritiene tuttavia giustificato operare una distinzione tra questo carburante e la benzina ai fini della metodologia di prova.
- (8) Tenendo conto delle nuove informazioni sui fattori di utilizzo delle luci d'angolo e delle luci di curva statica, è opportuno sostituire i fattori di utilizzazione esistenti per tali luci, di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1119, con fattori più prudenti, come stabilito nella decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione ⁽⁶⁾.
- (9) Al fine di garantire la certezza del diritto, per un determinato periodo i costruttori dovrebbero poter presentare alle autorità di omologazione domande di certificazione dei risparmi di CO₂ in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 nella versione del 28 giugno 2019. Le modifiche di cui alla presente decisione non incidono sulla validità delle certificazioni rilasciate a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 in detta versione.
- (10) Nella domanda approvata con decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 sono stati forniti elementi di prova da cui si evince che l'uso di luci a LED efficienti nelle luci di posizione posteriori non supera la soglia di penetrazione nel mercato di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione ⁽⁷⁾ e che tali luci avrebbero dovuto pertanto essere incluse nell'ambito di applicazione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339. È pertanto opportuno modificare tale decisione per includervi le luci di posizione posteriori.
- (11) Poiché i risparmi di CO₂ certificati a norma della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a decorrere dall'anno civile 2021, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore quanto prima.
- (12) È pertanto opportuno modificare di conseguenza le decisioni di esecuzione (UE) 2019/1119 e (UE) 2020/1339.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2019/1119

La decisione di esecuzione (UE) 2019/1119 è modificata come segue:


1) all'articolo 4 è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

«2 bis Se la tecnologia innovativa è montata su un veicolo bicarburante o policarburante, l'autorità di omologazione registra i risparmi di CO₂ come segue:

a) per i veicoli bicarburante che fanno uso di benzina e gas, risparmi di CO₂ con riferimento al GPL o al GNC;

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 della Commissione, del 23 settembre 2020, relativa all'approvazione, a norma del regolamento (UE) 2019/631 del Parlamento europeo e del Consiglio, della tecnologia di illuminazione esterna efficiente che si avvale di diodi a emissione di luce (LED) come tecnologia innovativa per la riduzione delle emissioni di CO₂ di determinati veicoli commerciali leggeri in relazione alla procedura di prova per i veicoli leggeri armonizzata a livello mondiale (GU L 313 del 28.9.2020, pag. 4).

⁽⁷⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 427/2014 della Commissione, del 25 aprile 2014, che stabilisce una procedura di approvazione e certificazione di tecnologie innovative per la riduzione delle emissioni di CO₂ dei veicoli commerciali leggeri a norma del regolamento (UE) n. 510/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 125 del 26.4.2014, pag. 57).



- b) per i veicoli policarburante che fanno uso di benzina e E85, risparmi di CO₂ con riferimento alla benzina.»;
- 2) L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Articolo 5

Periodo transitorio e codici di innovazione ecocompatibile

- 1) Fino al 24 marzo 2021 il costruttore può chiedere all'autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO₂ a norma della presente decisione nella versione del 28 giugno 2019. In tal caso, nella documentazione di omologazione è inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 28.
- 2) Se il costruttore chiede all'autorità di omologazione di certificare i risparmi di CO₂ a norma della presente decisione senza fare riferimento alla versione del 28 giugno 2019, nella documentazione di omologazione viene inserito il codice di innovazione ecocompatibile n. 37.
- 3) I risparmi di CO₂ registrati in riferimento ai codici di innovazione ecocompatibile n. 28 o n. 37 possono essere presi in considerazione per il calcolo delle emissioni specifiche medie di un costruttore a partire dall'anno civile 2021.»;
- 3) l'allegato è così modificato:
- a) il punto 2 è così modificato:
- i) la voce CF è sostituita dalla seguente:
- «CF — fattore di conversione come definito nella tabella 5»,
- ii) la voce V_{pe} è sostituita dalla seguente:
- «V_{pe} — consumo di energia effettiva quale definito nella tabella 4»,
- b) il punto 4.1.1 è così modificato:
- i) Il titolo è sostituito dal seguente:
- «4.1.1. Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M₁ per i quali, a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO₂»,
- ii) La tabella 4 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 4

Consumo di energia effettiva

Tipo di motore	Consumo di energia effettiva (V _{pe}) [l/kWh]
Benzina/E85	0,264
Benzina/E85 turbo	0,280
Gasolio	0,220
GPL	0,342
GPL turbo	0,363
	Consumo di energia effettiva (V _{pe}) [m ³ /kWh]
GNC (G20)	0,259
GNC (G20) turbo	0,275»

- iii) il termine: «CF: fattore di conversione (l/100 km) - (g CO₂/km) [gCO₂/l] quale definito nella tabella 5:» è sostituito dal seguente:

«CF: fattore di conversione quale definito nella tabella 5.»;



iv) la tabella 5 è sostituita dalla seguente:

«Tabella 5

Fattore di conversione dei carburanti

Tipo di carburante	Fattore di conversione (CF) [gCO ₂ /l]
Benzina/E85	2 330
Gasolio	2 640
GPL	1 629
	Fattore di conversione (CF) [gCO ₂ /m ³]
GNC (G20)	1 795»

v) nella tabella 6 le voci relative alla luce d'angolo e alla luce di curva statica sono sostituite dalle seguenti:

«Luce d'angolo	0,019
Luce di curva statica	0,039»

c) il punto 4.1.2 è così modificato:

i) Il titolo è sostituito dal seguente:

«4.1.2. *Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell'ambito di applicazione del punto 4.1.1*»,

ii) il titolo della tabella 7 è sostituito dal seguente:

«**Efficienza del convertitore CC-CC per diverse architetture delle luci del veicolo**»,

d) il punto 4.2 è così modificato:

i) il titolo del punto 4.2.1 è sostituito dal seguente:

«4.2.1. *Autovetture con motore a combustione interna o veicoli NOVC-HEV della categoria M₁ per i quali, a norma dell'allegato XXI, suballegato 8, appendice 2, punto 1.1.4, del regolamento (UE) 2017/1151, è possibile non eseguire la correzione e usare i valori non corretti per il consumo di carburante e le emissioni di CO₂*»,

ii) il titolo del punto 4.2.2 è sostituito dal seguente:

«4.2.2. *Veicoli NOVC-HEV che non rientrano nell'ambito di applicazione del punto 4.2.1*».

Articolo 2

Modifiche della decisione di esecuzione (UE) 2020/1339

La decisione di esecuzione (UE) 2020/1339 è così modificata:

1) all'articolo 1 è aggiunta la lettera n) seguente:

«n) luce di posizione posteriore.»;

2) L'allegato è così modificato:

a) nella tabella 3 è aggiunta la voce seguente:

«Luce di posizione posteriore	12»,
-------------------------------	------

b) nella tabella 4 è aggiunta la voce seguente:

«Luce di posizione posteriore	0,36».
-------------------------------	--------



*Articolo 3***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0334



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1715 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi

[notificata con il numero C(2020) 8021]

(Il testo in lingua neerlandese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui è tenuto pollame, situata nella provincia della Gheldria (Gelderland) nei Paesi Bassi, e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente di detto Stato membro a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 è stato recentemente modificato dalla decisione di esecuzione (UE) 2020/1670 della Commissione ⁽⁵⁾, in quanto era necessario tener conto in tale allegato della comparsa di un altro focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel pollame nella provincia della Gheldria (Gelderland) nei Paesi Bassi.
- (4) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1670 i Paesi Bassi hanno notificato alla Commissione la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui è tenuto pollame, situata nella provincia di Groninga (Groningen), e hanno adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a questo nuovo focolaio.
- (5) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con i Paesi Bassi e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui sia stata confermata la comparsa di un focolaio di HPAI del sottotipo H5N8.
- (6) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con i Paesi Bassi, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per i Paesi Bassi nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606.


⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 della Commissione, del 30 ottobre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 363 del 3.11.2020, pag. 9).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1670 della Commissione, del 10 novembre 2020, che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nei Paesi Bassi (GU L 377 dell'11.11.2020, pag. 13).



- (7) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione al fine di tenere conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dai Paesi Bassi in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (8) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1606.
- (9) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche apportate mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 prendano effetto il prima possibile.
- (10) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1606 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno dei Paesi Bassi è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Province: Gelderland	
<ol style="list-style-type: none"> 1. From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line. 2. Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat. 3. Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat. 4. Follow Meidoornstraat in eastern direction until -Korenbloemstraat. 5. Follow Korenbloemstraat in eastern direction until Florastraat. 6. Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang. 7. Follow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat. 8. Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 9. Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329). 10. Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat. 11. Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat. 12. Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg. 13. Follow Middenweg in south-eastern direction until Mekkersteeg. 14. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg. 15. Follow Zuidweg in western direction until Veerweg. 16. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 17. Follow Raadhuisdijk in western direction until Veerweg. 18. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 19. Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg. 20. Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg. 21. Follow Wamelseweg in northern direction turning into Zijvond until Liesbroekstraat. 22. Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg. 23. Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat. 24. Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322). 25. Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat. 	20.11.2020
<ol style="list-style-type: none"> 1. From Waalbandijk follow "de Waal" in eastern direction until Waalbandijk at nr 155. 2. Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat. 3. Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 4. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg. 5. Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg. 6. Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat. 7. Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat. 8. Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel. 9. Follow Singel in southern direction until Middenweg. 10. Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg. 11. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg. 12. Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329. 13. Follow Noord Zuid N329 in southern direction until "de Maas" (river). 14. Follow "de Maas" in western direction until Veerweg. 	28.11.2020



<ol style="list-style-type: none"> 15. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 16. Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat. 17. Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg. 18. Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg. 19. Follow Wolderweg in northern direction until Nieuwegeweg. 20. Follow Nieuwegeweg in eastern direction until Liesterstraat. 21. Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld. 22. Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat. 23. Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat. 24. Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk. 	
Province: Groningen	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vanaf –kruising- N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in herestraat- tot aan Van Eysingaweg. 2. Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg -tot aan Leegsterweg. 3. Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat. 4. Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried. 5. Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg. 6. Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan Bindervoetpolder (N388). 7. Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg. 8. Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat. 9. Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg. 10. Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay. 11. Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1. 12. Zandweg volgen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers. 13. De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg. 14. Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal. 15. Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart. 16. Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355. 17. Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg. 	2.12.2020

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Stato membro: Paesi Bassi

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Province: Gelderland	
<ol style="list-style-type: none"> 1. From the crossing Beldertseweg with Amsterdam-Rijnkanaal, follow Beldertseweg (N835) in eastern direction until Ommerenwal. 2. Follow Ommerenwal in eastern direction turning into Voorburgtseweg turning into Ooievaar turning into Dokter Guepinlaan turning into Voorstraat turning into Dokter van Noorstraat until Oudsmidsestraat. 3. Follow Oudsmidsestraat in eastern direction until Dorpstraat. 4. Follow Dorpstraat in northern direction until Papestraat. 5. Follow Papestraat in eastern direction turning into Remstraat turning into Hogeweg until Cuneraweg. 6. Follow Cuneraweg in northern direction until Nederrijn (river). 7. Follow Nederrijn in south-eastern direction until Veerweg. 8. Follow Veerweg in southern direction until aan Rijnbandijk. 	29.11.2020




<ol style="list-style-type: none"> 9. Follow Rijnbandijk in eastern direction until Dorpsstraat. 10. Follow Dorpsstraat in southern direction until Burg Lodderstaat. 11. Follow Burg Lodderstraat in eastern direction until Dalwagenseweg. 12. Follow Dalwagenseweg in southern direction turning into Dodewaardsestraat until Matensestraat. 13. Follow Matensestraat in eastern direction until Dalwagen. 14. Follow Dalwagen in southern direction until Pluimenburgsestraat. 15. Follow Pluimenburgsestraat in eastern direction, turning into Waalbandijk, crossing river “de Waal” until Waalbandijk. 16. Follow Waalbandijk in eastern direction allong “pad langs ganzenkuil” until Deest. 17. Follow Deest in southern direction until Heemstraweg. 18. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Geerstraat. 19. Follow Geerstraat in southern direction until Koningstraat. 20. Follow Koningstraat in eastern direction until Betenlaan. 21. Follow Betenlaan in southern direction until Broeksche Leigraaf -Winsen (water) 22. Follow Broeksche Leigraaf Winsen in eastern direction until A50. 23. Follow A50 in southern direction until Graafsebaan. 24. Follow Graafsebaan in Northern direction until Julianasingel. 25. Follow Julianasingel in western direction until Dr Saal v. Zwanenbergsingel. 26. Follow Dr Saal v. Zwanenbergsingel in northern direction until railway-track Nijmegen-'s-Hertogenbosch. 27. Follow railway-track Nijmegen-'s-Hertogenbosch in western direction until Klompstraat. 28. Follow Klompstraat in northern direction turning into Kepkensdonk- turning into Weisestraat until Gewandeweg. 29. Follow Gewandeweg in western direction until Kesselsegraaf. 30. Follow Kesselsegraaf in northern direction until De Lithse Ham. 31. From Lithse Ham crossing the rivers “Maas” and “Waal” at Heerewaarden until Waalbandijk. 32. Follow Waalbandijk in northern direction turning into Molenstraat until Dreef. 33. Follow Dreef volgen in northern direction until Pippertsestraat. 34. Follow Pippertsestraat in northern direction turning into Zijvelingsestraat until Vuadapad. 35. Follow Vuadapad in eastern direction until Groenestraat. 36. Follow Groenestraat in northern direction until “de Linge” (river). 37. Follow Linge in north-eastern direction until Beldertseweg (N835). 38. Follow Beldertseweg in northern direction until crossing with the “Amsterdam-Rijnkanaal”. 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. From the crossing with N322 and Zandstraat, follow Zandstraat in eastern direction until tram line. 2. Follow tramline in south-eastern direction until Molenstraat. 3. Follow Molenstraat in north-eastern direction until Meidoornstraat. 4. Follow Meidoornstraat in eastern direction until- Korenbloemstraat. 5. Follow Korenbloemstraat in eastern direction until Florastraat. 6. Follow Florastraat in southern direction until Vogelzang. 7. Follow Vogelzang in eastern direction until Kamstraat. 8. Follow Kamstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 9. Follow van Heemstraweg in north-eastern direction until North-South (N329). 10. Follow North-South (N329) in southern direction until Neersteindsestraat. 11. Follow Neersteindsestraat in south-eastern direction until Altforstestraat. 12. Follow Altforstestraat in south-west direction until Middenweg. 13. Follow Middenweg in south-eastern direction until Mekkersteeg. 14. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg. 15. Follow Zuidweg in western direction until Veerweg. 16. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 17. Follow Raadhuisdijk in western direction until Veerweg. 18. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 	<p style="text-align: center;">Dal 21.11.2020 al 29.11.2020</p>



<ol style="list-style-type: none"> 19. Follow Raadhuisdijk in western direction turning into Berghuizen until Nieuweweg. 20. Follow Nieuweweg in western direction until Wamelseweg. 21. Follow Wamelseweg in northern direction turning into Zijvond until Liesbroekstraat. 22. Follow Liesbroekstraat in eastern direction until Nieuweweg. 23. Follow Nieuweweg in northern direction until Liesterstraat. 24. Follow Liesterstraat in eastern direction until Maas en Waalweg (N322). 25. Follow Maas en Waalweg in northern direction until crossing with Zandstraat. 	
<ol style="list-style-type: none"> 1. From Marsdijk at the Bicycle ferry cross the "Nederrijn" towards Veerweg. 2. Follow Veerweg in northern direction until Herenstraat. 3. Follow Herenstraat in eastern direction turning into -Grebbeweg until Grebbedijk. 4. Follow Grebbedijk in eastern direction turning into "Nederrijn"- until Wolfswaard. 5. Follow Wolfswaard in southern direction until Randwijkse Rijndijk. 6. Follow Randwijkse Rijndijk in eastern direction until -Lakemondsestraat. 7. Follow Lakemondsestraat in southern direction until De Hel. 8. Follow De Hel in southern direction turning into Tolsestraat until zandweg at nr 6. 9. Follow Zandweg in southern direction until Gesperdensestraat. 10. Follow Gesperdensestraat in eastern direction until Wuustweg. 11. Follow Wuustweg in southern direction until Boelenhamsestraat. 12. Follow Boelenhamsestraat in western direction until railway track. 13. Follow the railway track in eastern direction until Leigraafseweg. 14. Follow Leigraafseweg in southern direction until A15. 15. Follow A15 in eastern direction until Andeltsche Leigraaf. 16. Follow Andeltsche Leigraaf in southern direction until Engelandstraat. 17. Follow Engelandstraat in western direction until De Steeg. 18. Follow De Steeg in southern direction turning into Molenhofstaat until Groenestraat. 19. Follow Groenestraat in eastern direction until Horstweg. 20. Follow Horstweg in southern direction until Waalbandijk. 21. Follow Waalbandijk in eastern direction, crossing "de Waal" until Uiterwaard. 22. Cross Uiterwaard until Dijk. 23. Follow Dijk in southern direction until Molenstraat. 24. Follow Molenstraat in western direction until Leegstraat. 25. Follow Leegstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 26. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Plakstraat. 27. Follow Plakstraat in southern direction until Koningstraat. 28. Follow Koningstraat in eastern direction until A50. 29. Follow A50 in southern direction until -Ficarystraat. 30. Follow Ficarystraat in eastern direction until Wezelsedijk. 31. Follow Wezelsedijk in southern direction until Hoogvonderweg. 32. Follow Hoogvonderweg in western direction, tuning into Wezelseveldweg until Broekstraat. 33. Follow Broekstraat in eastern direction until Puitsestraat. 34. Follow Puitsestraat in southern direction, turning into Van Balverenlaan. 35. Follow Van Balverenlaan in southern direction turning into Ruffelsdijk until N845. 36. Follow N845 in southern direction until A326. 37. Follow A326 in western direction until A50. 38. Follow A50 in southern direction until Berghemseweg. 39. Follow Berghemseweg in western direction until railway track. 40. Follow the railway track in western direction until Hertogin Johannasingel. 41. Follow Hertogin Johannasingel in northern direction until Gewandeweg. 42. Follow Gewandeweg in western direction until Huizenbeemdweg. 43. Follow Huizenbeemdweg in northern direction until Lutterstraat. 44. Follow Lutterstraat in northern direction until Tiendweg. 45. Follow Tiendweg in western direction until Weisestraat. 	<p style="text-align: center;">7.12.2020</p>



<p>46. Follow Weisestraat in northern direction until Valkseweg. 47. Follow Valkseweg in western direction until Lithseweg. 48. Follow Lithseweg crossing “de Maas” until Maasdijk. 49. Follow Maasdijk in northern direction crossing “de Waal” until Waalbandijk. 50. Follow Waalbandijk in northern direction until Jonkheer P.A. Reuchlinlaan. 51. Follow Jonkheer P.A. Reuchlinlaan in northern direction until Provincialeweg. 52. Follow Provincialeweg in northern direction until Rivierenlandlaan. 53. Follow Rivierenlandlaan in northern direction until Industrieweg. 54. Follow Industrieweg in northern direction, turning into Beldertseweg until Ommerenweg. 55. Follow Ommerenweg in eastern direction until Voorburgseweg. 56. Follow Voorburgseweg in eastern direction, turning into Dokter Guepinlaan until Kerststraat. 57. Follow Kerststraat in northern direction until Groenestraat. 58. Follow Groenestraat in eastern direction until Hogebrinksestraat. 59. Follow Hogebrinksestraat in southern direction until Beemsestraat. 60. Follow Beemsestraat in northern direction, turning into Rijndijk until Waaijweg. 61. Follow Waaijweg in eastern direction until Drosseweg. 62. Follow Drosseweg in northern direction until Marsdijk. 63. Follow Marsdijk in eastern direction until the Bicycle ferry.</p>	
<p>1. From Waalbandijk follow “de Waal” in eastern direction until Waalbandijk at nr 155. 2. Follow Waalbandijk at nr 155 in southern direction, turning into Heersweg until Kerkstraat. 3. Follow Kerkstraat in southern direction until Van Heemstraweg. 4. Follow Van Heemstraweg in eastern direction until Scharenburg. 5. Follow Scharenburg in southern direction until Molenweg. 6. Follow Molenweg in southern direction until Broerstraat. 7. Follow Broerstraat in western direction until Neersteindsestraat. 8. Follow Neersteindsestraat in eastern direction, turning into Bikkeldam until Singel. 9. Follow Singel in southern direction until Middenweg. 10. Follow Middenweg in eastern direction until Mekkersteeg. 11. Follow Mekkersteeg in southern direction until Zuidweg. 12. Follow Zuidweg in western direction until Noord Zuid N329. 13. Follow Noord Zuid N329 in southern direction until “de Maas” (river). 14. Follow “de Maas” in western direction until Veerweg. 15. Follow Veerweg in northern direction until Raadhuisdijk. 16. Follow Raadhuisdijk in western direction until Kapelstraat. 17. Follow Kapelstraat in northern direction, turning into Den Hoedweg until Dijkgraaf De Leeuweg. 18. Follow Dijkgraaf De Leeuweg in western direction until Wolderweg. 19. Follow Wolderweg in northern direction until Nieuweweg. 20. Follow Nieuweweg in eastern direction until Liesterstraat. 21. Follow Liesterstraat in eastern direction until Zijveld. 22. Follow Zijveld in northern direction until Zandstraat. 23. Follow Zandstraat in eastern direction until Dijkstraat. 24. Follow Dijkstraat in northern direction until Waalbandijk.</p>	<p>Dal 29.11.2020 al 7.12.2020</p>
Province: Groningen	
<p>1. Vanaf -Brug Sylsterwei Dokkumer Djip, Dokkumer Djip volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeer. 2. Lauwersmeer volgen in oostelijke richting tot aan Zoutkamperril. 3. Zoutkamperril volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingokanaal. 4. Hunsingokanaal volgen in oostelijke richting tot aan Hunsingoweg (N388). 5. Hunsingoweg volgen in zuidelijke richting tot aan S.H. Woldringhstraat. 6. S.H. Woldringhstraat, overgaand in Julianastraat volgen in oostelijke richting tot aan Churchillweg.</p>	<p>11.12.2020</p>




7. Churchillweg volgen in oostelijke richting overgaand in Zoutkamperweg, overgaand in Hoofdstraat overgaand in Ewer, overgaand in Hoofdweg, volgend in zuidelijke richting tot aan Reitdiep.
8. Reitdiep volgen in oostelijke richting tot aan Boerderij Nwe Kampen.
9. Vanaf De Nwe Kampen, De Kampen volgen in zuidelijke richting, overgaand in Englumerweg tot aan Englumstraat.
10. Englumstraat volgen in oostelijke richting overgaand in Boventilsterweg (N982) tot aan Barnwerderweg (N983).
11. Barnwerderweg volgen in zuidelijke richting tot aan Oude Dijk.
12. Oude Dijk, overgaand in, Jensemaweg volgen in zuidelijke richting tot aan Spanjaardsdijk Noord.
13. Spanjaardsdijk Noord volgen in zuidelijke richting tot aan Van Starckenborghkanaal Noordzijde.
14. Van Starckenborghkanaal Noordzijde volgen in westelijke richting tot aan Rijksstraatweg (N355) volgen in zuidelijke richting totaan rotonde met Fanerweg (N980), de Fanerweg volgend tot aan Spoorlijn Groningen-Leeuwarden.
15. Spoorlijn Groningen-Leeuwarden volgen in zuidelijke richting tot aan Hoge weg.
16. Hoge Weg volgen in zuidelijke richting tot aan Dorpsstraat.
17. Dorpsstraat overgaand in Westerdijk volgen in westelijke richting tot aan Lettelberterdiep.
18. Lettelberterdiep volgen in zuidelijke richting tot aan A7.
19. A7 volgen westelijke richting tot aan Zethuisterweg.
20. Zethuisterweg volgen in noordelijke richting tot aan Kolonieweg.
21. Kolonieweg volgen in westelijke richting tot aan Julianabuurt.
22. Julianabuurt volgen in noordelijke richting tot aan Drachsterweg.
23. Drachsterweg volgen in noordelijke richting tot aan Poelbuurt.
24. Poelbuurt volgen in westelijke richting to aan Scheiding.
25. Scheiding volgen in zuidelijke richting tot aan Heidelaan.
26. Heidelaan volgen in westelijke richting tot aan Warreboslaan.
27. Warreboslaan volgen in noordelijke richting tot aan -Burmaniastraat.
28. Burmaniastraat volgen in westelijke richting overgaand in Badlaan tot aan Gedemptevaart.
29. Gedemptevaart volgen in noordelijke richting tot aan Vierhuisterweg.
30. Vierhuisterweg volgen in noordelijke richting overgaand in Turfloane tot aan Warmotsstrjitte.
31. Warmoltsstrjitte volgen in westelijke richting tot Pauloane.
32. Pauloane volgen in noordelijke richting tot aan Wopkeloane.
33. Wopkeloane volgen in noordelijke-/westelijke- richting- overgaand in De Singel.
34. De Singel volgen in noordelijke richting tot aan- Krúswei.
35. Krúswei volgen in westelijke richting tot aan It Kleasterbreed.
36. It Kleasterbreed volgen in noordelijke richting tot aan De Sannen.
37. De Sannen volgen in westelijke richting overgaand in De Buorren overgaand in Tillewei -tot aan Prinses Margrietkanaal.
38. Prinses Margrietkanaal volgen in noordelijke richting tot aan Twizelerfeart.
39. Twizelerfeart volgen in westelijke richting tot aan N355.
40. N355 volgen in noordelijke richting tot aan De Wedze.
41. De Wedze volgen in noordelijke richting overgaand in Ganzewei tot aan Sparrewei.
42. Sparrewei volgen in oostelijke richting overgaand in Hanenburgch -overgaand in Cecilialoane tot aan Nonnewei.
43. Nonnewei volgen in noordelijke richting tot aan Müntsewei.
44. Müntsewei volgen in noordelijke richting overgaand in Hüsternoard- tot aan Foarwei.
45. Foarwei volgen in oostelijke richting tot aan Jan Binneswei.
46. Jan Binneswei volgen in noordelijke richting overgaand in De Wygeast tot aan Allemawei.
47. Allemawei volgen in oostelijke richting tot aan Lauwersmeerweg (N358).
48. Lauwersmeerweg volgen in noordelijke richting tot aan Alddjip.
49. Alddjip volgen in oostelijke richting tot aan Butendykswei.



<p>50. Butendykswei volgen in noordelijke richting tot aan Streamkanaal Willem Loreslús.</p> <p>51. Streamkanaal Willem Loreslús volgen in oostelijke richting tot aan Brug Sylsterwei Dokkumer Djip.</p>	
<p>1. Vanaf- kruising N355-Kloosterweg, Kloosterweg volgen in noordelijke richting overgaand in herestraat tot aan Van Eysingaweg.</p> <p>2. Van Eysingaweg volgen in noordelijke richting overgaand in Eeuwe Ennesweg tot aan Leegsterweg.</p> <p>3. Leegsterweg volgen in oostelijke richting overgaand in Laauwersweg overgaand in brugstraat tot aan Schoolstraat.</p> <p>4. Schoolstraat volgen in noordelijke richting overgaand in Wester-waardijk tot aan Zuiderried.</p> <p>5. Zuiderried volgen oostelijke richting tot aan Kievitsweg.</p> <p>6. Kievitsweg volgen in zuidelijke richting tot aan Friesestraatweg volgen oostelijke richting tot aan -Bindervoetpolder (N388).</p> <p>7. Bindervoetpolder (N388) volgen in zuidelijke richting tot aan Provincialeweg.</p> <p>8. Provincialeweg volgen in westelijke richting tot aan Hoofdstraat.</p> <p>9. Hoofdstraat volgen in westelijke richting tot aan Lutjegasterweg.</p> <p>10. Lutjegasterweg volgen in noordelijke richting tot aan Bombay.</p> <p>11. Bombay volgen in westelijke richting tot aan Zandweg tegenover Easterweg 1.</p> <p>12. Zandweg vogen in westelijke richting volgen tot aan De Lauwers.</p> <p>13. De Lauwers volgen in noordelijke richting tot aan Miedweg.</p> <p>14. Miedweg volgen in noordelijke richting tot aan Prinses Margrietkanaal.</p> <p>15. Prinses Margrietkanaal volgen in westelijke richting tot aan Stroboser Trekfeart.</p> <p>16. Stroboser Trekfeart volgen in noordelijke richting tot aan Rijksweg N355.</p> <p>17. Rijksweg N355 volgen in oostelijke richting tot aan Kloosterweg.</p>	<p>Dal 3.12.2020 all'11.12.2020»</p>

21CE0335



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1716 DELLA COMMISSIONE**dell'11 novembre 2020****recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Paprika Žitava»/«Žitavská paprika» (DOP)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Slovacchia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Paprika Žitava»/«Žitavská paprika», registrata in virtù del regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2014 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, relativa al nome «Paprika Žitava»/«Žitavská paprika» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 126/2014 della Commissione, del 5 febbraio 2014, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Paprika Žitava/Žitavská paprika (DOP)] (GU L 40 dell'11.2.2014, pag. 12).⁽³⁾ GU C 244 del 24.7.2020, pag. 2.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

*Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione*

21CE0336



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1717 DELLA COMMISSIONE
dell'11 novembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Vinagre de Jerez» (DOP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n° 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Spagna relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Vinagre de Jerez», registrata in virtù del regolamento 985/2011 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Vinagre de Jerez» (DOP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) n. 985/2011 della Commissione, del 30 settembre 2011, recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Vinagre de Jerez (DOP)] (GU L 260 del 5.10.2011, pag. 9).

⁽³⁾ GU C 238 del 20.7.2020, pag. 16.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1718 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome registrato nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Peperone di Senise» (IGP)]

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare dell'indicazione geografica protetta «Peperone di Senise», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione ⁽²⁾. La modifica prevede la modifica del nome «Peperone di Senise» in «Peperoni di Senise».
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Peperone di Senise» (IGP).

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

Per la Commissione
A nome della president
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1263/96 della Commissione, del 1° luglio 1996, che completa l'allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 (GU L 163 del 2.7.1996, pag. 19).

⁽³⁾ GU C 223 del 7.7.2020, pag. 31.



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1719 DELLA COMMISSIONE

dell'11 novembre 2020

recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Casciotta d'Urbino» (DOP)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda dell'Italia relativa all'approvazione di una modifica del disciplinare della denominazione di origine protetta «Casciotta d'Urbino», registrata con il regolamento (CE) n° 1107/96 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell'articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽³⁾, in applicazione dell'articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.
- (3) Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell'articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* relativa al nome «Casciotta d'Urbino» (DOP).*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.


Fatto a Bruxelles, l'11 novembre 2020

Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1).

⁽³⁾ GU C 223 del 7.7.2020, pag. 20.



REGOLAMENTO (UE) 2020/1720 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2020

recante modifica del regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le importazioni di alimenti per animali da compagnia dalla Georgia

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41, paragrafo 3, primo e terzo comma, e l'articolo 42, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione⁽²⁾ stabilisce disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009, comprese le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per le importazioni di alimenti per animali da compagnia. Le prescrizioni applicabili all'importazione e al transito nell'Unione di alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare, sono stabilite nell'allegato XIV del suddetto regolamento, che comprende l'elenco dei paesi terzi.
- (2) Il 19 marzo 2019 la Georgia ha chiesto di essere inserita nell'elenco di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per l'importazione nell'Unione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva.
- (3) La Commissione ha effettuato controlli in loco ai fini dell'inserimento del paese terzo richiedente nell'elenco di cui all'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 per l'importazione nell'Unione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva, compresa una valutazione approfondita della normativa veterinaria del paese terzo richiedente e della capacità delle autorità competenti di tale paese di dare attuazione a detta normativa e di effettuare controlli ufficiali. Le autorità competenti della Georgia hanno fornito alla Commissione garanzie che la Georgia è in grado di soddisfare le pertinenti condizioni sanitarie e sufficienti garanzie per quanto riguarda i controlli da esse effettuati sulla produzione di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva. È pertanto giustificato aggiungere la Georgia all'elenco dei paesi terzi dai quali gli alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva possono essere importati e transitare nell'Unione.
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 142/2011.
- (5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

⁽¹⁾ GU L 300 del 14.11.2009, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera (GU L 54 del 26.2.2011, pag. 1).




Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN


—



ALLEGATO

Nella tabella 2 dell'allegato XIV, capo II, sezione 1, del regolamento (UE) n. 142/2011, la riga 12 è sostituita dalla seguente:

<p>«12</p>	<p>Alimenti per animali da compagnia, compresi gli articoli da masticare</p>	<p>a) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia e di articoli da masticare: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punti i) e ii). b) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: materiali di cui all'articolo 35, lettera a), punto iii).</p>	<p>Gli alimenti per animali da compagnia e gli articoli da masticare devono essere prodotti conformemente alle disposizioni dell'allegato XIII, capo II.</p>	<p>a) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 o nell'allegato I del regolamento (CE) n. 798/2008, in provenienza dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni fresche delle stesse specie e nei quali sono autorizzate soltanto carni non dissodate. Nel caso di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE. b) Nel caso di articoli da masticare e alimenti per animali da compagnia diversi dagli alimenti greggi: i paesi terzi elencati nell'allegato II, parte 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 e i seguenti paesi: (JP) Giappone (EC) Ecuador (LK) Sri Lanka (TW) Taiwan (SA) Arabia Saudita (solo alimenti trasformati di origine avicola per animali da compagnia) (GE) Georgia (solo alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva). Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia a base di materiali ottenuti da pesci, i paesi terzi elencati nell'allegato II della decisione 2006/766/CE.</p>	<p>a) Nel caso di alimenti in conserva per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera A. b) Nel caso di alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva: allegato XV, capo 3, lettera B. c) Nel caso di articoli da masticare: allegato XV, capo 3, lettera C. d) Nel caso di alimenti greggi per animali da compagnia: allegato XV, capo 3, lettera D.»</p>
------------	--	--	--	--	---



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1721 DELLA COMMISSIONE**del 17 novembre 2020****che specifica gli aspetti di carattere tecnico dei set di dati dell'indagine per campione in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita riguardo alla salute e alla qualità della vita a norma del regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/1700 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 ottobre 2019, che istituisce un quadro comune per le statistiche europee sulle persone e sulle famiglie, basate su dati a livello individuale ottenuti su campioni, che modifica i regolamenti (CE) n. 808/2004, (CE) n. 452/2008 e (CE) n. 1338/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga il regolamento (CE) n. 1177/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Al fine di garantire l'attuazione accurata dell'indagine per campione in relazione al dominio delle condizioni di vita, la Commissione dovrebbe specificare gli aspetti di carattere tecnico del set di dati.
- (2) L'indagine per le statistiche dell'UE sul reddito e sulle condizioni di vita («indagine EU-SILC») costituisce uno strumento fondamentale per fornire le informazioni necessarie per le esigenze del semestre europeo e del pilastro europeo dei diritti sociali, in particolare per quanto riguarda la distribuzione del reddito, la povertà e l'esclusione sociale. Fornisce inoltre, a partire dal modulo triennale sulla salute, informazioni sull'assistenza sanitaria, sui determinanti della salute, sullo stato di salute e sulla disabilità e, a partire dal modulo sessennale sulla qualità della vita, dati sul benessere e sulla partecipazione sociale e culturale.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le caratteristiche tecniche del set di dati per il modulo triennale sulla salute e per il modulo sessennale sulla qualità della vita in relazione al dominio del reddito e delle condizioni di vita figurano nell'allegato e riguardano:

- a) l'identificativo della variabile;
- b) la denominazione della variabile;
- c) l'etichetta e il codice della modalità;
- d) l'unità di rilevazione;
- e) la modalità di rilevazione;
- f) il periodo di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 261I del 14.10.2019, pag. 1.




Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020


Per la Commissione
La president
Ursula VON DER LEYEN



ALLEGATO

Caratteristiche tecniche delle variabili


Identificativo della variabile	Denominazione della variabile	Codice della modalità	Etichetta della modalità	Unità di rilevazione	Modalità di rilevazione	Periodo di riferimento
Assistenza sanitaria						
HS200	Onere finanziario delle cure mediche (esclusi i medicinali)	1	Onere pesante	Famiglia	Rispondente della famiglia	Ultimi 12 mesi
		2	Onere relativo			
		3	Nessun onere			
		1	Variabile compilata			
HS200_F	Onere finanziario delle cure mediche (esclusi i medicinali) (flag)	-1	Variabile mancante			
		-2	Non pertinente (nessuno dei componenti della famiglia ha dovuto ricorrere/ha fatto ricorso a cure mediche)			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
		1	Onere pesante	Famiglia	Rispondente della famiglia	Ultimi 12 mesi
2	Onere relativo					
3	Nessun onere					
1	Variabile compilata					
HS210	Onere finanziario delle cure dentali	1	Onere pesante	Famiglia	Rispondente della famiglia	Ultimi 12 mesi
		2	Onere relativo			
		3	Nessun onere			
		1	Variabile compilata			
HS210_F	Onere finanziario delle cure dentali (flag)	-1	Variabile mancante			
		-2	Non pertinente (nessuno dei componenti della famiglia ha dovuto ricorrere/ha fatto ricorso a cure dentali)			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
		1	Onere pesante	Famiglia	Rispondente della famiglia	Ultimi 12 mesi
2	Onere relativo					
3	Nessun onere					
1	Variabile compilata					
HS220	Onere finanziario dei medicinali	1	Onere pesante	Famiglia	Rispondente della famiglia	Ultimi 12 mesi
		2	Onere relativo			
		3	Nessun onere			
		1	Variabile compilata			
HS220_F	Onere finanziario dei medicinali (flag)	-1	Variabile mancante			
		-2	Non pertinente (nessuno dei componenti della famiglia ha dovuto assumere/ha assunto medicinali)			
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			




PH090	Numero di consultazioni di un medico generico o di un medico di famiglia negli ultimi 12 mesi	1 2 3 4 5	Nessuna Una-due Tre-cinque Sei-nove Dieci o più	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere) o registri	Ultimi 12 mesi
PH090_F	Numero di consultazioni di un medico generico o di un medico di famiglia negli ultimi 12 mesi (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH080	Numero di consultazioni di un dentista, di un ortodontista o di un altro specialista in cure dentali negli ultimi 12 mesi	1 2 3 4 5	Nessuna Una-due Tre-cinque Sei-nove Dieci o più	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere) o registri	Ultimi 12 mesi
PH080_F	Numero di consultazioni di un dentista, di un ortodontista o di un altro specialista in cure dentali negli ultimi 12 mesi (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH100	Numero di consultazioni di un medico specialista o di un chirurgo (esclusi dentisti, ortodontisti o altri specialisti in cure dentali) negli ultimi 12 mesi	1 2 3 4 5	Nessuna Una-due Tre-cinque Sei-nove Dieci o più	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere) o registri	Ultimi 12 mesi
PH100_F	Numero di consultazioni di un medico specialista o di un chirurgo (esclusi dentisti, ortodontisti o altri specialisti in cure dentali) negli ultimi 12 mesi (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			




Determinanti della salute						
	IMC 1 Peso	20-350	Peso in kg	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH110 A	IMC 1 Peso (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH110B	IMC 2 Statura	50-250	Altezza in cm	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH110B_F	IMC 2 Statura (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH122	Tipo di attività fisica durante il lavoro	1 2 3 4	Lavoro svolto prevalentemente in posizione seduta Lavoro svolto prevalentemente in piedi Lavoro svolto prevalentemente in movimento o che comporta uno sforzo fisico moderato Lavoro prevalentemente pesante o fisicamente impegnativo	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Settimana tipo
PH122_F	Tipo di attività fisica durante il lavoro (flag)	1 -1 -2 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Non pertinente (PLO 3 2 # 1) Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale




PH132	Frequenza di svolgimento di attività fisica (escluso il lavoro)	1 2 3 4 5 6	Due o più volte al giorno Una volta al giorno Da 4 a 6 volte alla settimana Da 1 a 3 volte alla settimana Meno di una volta alla settimana Mai	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Settimana tipo
PH132_F	Frequenza di svolgimento di attività fisica (escluso il lavoro) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH142	Frequenza di consumo di frutta (esclusi i succhi)	1 2 3 4 5 6	Due o più volte al giorno Una volta al giorno Da 4 a 6 volte alla settimana Da 1 a 3 volte alla settimana Meno di una volta alla settimana Mai	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Una settimana tipo
PH142_F	Frequenza di consumo di frutta (esclusi i succhi) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH152	Frequenza di consumo di verdura o insalata (esclusi i succhi)	1 2 3 4 5 6	Due o più volte al giorno Una volta al giorno Da 4 a 6 volte alla settimana Da 1 a 3 volte alla settimana Meno di una volta alla settimana Mai	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Una settimana tipo




PH152_F	Frequenza di consumo di verdura o insalata (esclusi i succhi) (flag)	1	Variabile compilata	Variabile diversa dal rispondente selezionato	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		-1	Variabile mancante				
PH171	Frequenza di consumo di tabacco (comprese sigarette elettroniche o dispositivi elettronici simili)	-3	Persona diversa dal rispondente selezionato	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)				
		1	Sì, quotidianamente				
		2	Sì, alcune volte alla settimana				
		3	Sì, alcune volte al mese				
PH171_F	Frequenza di consumo di tabacco (comprese sigarette elettroniche o dispositivi elettronici simili) (flag)	4	Sì, alcune volte all'anno	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		5	Mai				
		1	Variabile compilata				
		-1	Variabile mancante				
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato				
PH180	Frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo	-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		1	Sì, quotidianamente				
		2	Sì, alcune volte alla settimana				
		3	Sì, alcune volte al mese				
		4	Sì, alcune volte all'anno				
PH180_F	Frequenza di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi tipo (flag)	5	Mai	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
		1	Variabile compilata				
		-1	Variabile mancante				
		-3	Persona diversa dal rispondente selezionato				
		-7	Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)				
Informazioni dettagliate sullo stato di salute e sulla disabilità							
PH101	Difficoltà visive anche con l'uso di occhiali o lenti a contatto	1	No, nessuna difficoltà	Totamente incapace di vedere	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
		2	Sì, qualche difficoltà				
		3	Sì, molte difficoltà				
		4	Totalmente incapace di vedere				



PH101_F	Difficoltà visive anche con l'uso di occhiali o lenti a contatto (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH111	Difficoltà uditive, anche con l'uso di un apparecchio acustico	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di udire			
PH111_F	Difficoltà uditive, anche con l'uso di un apparecchio acustico (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH121	Difficoltà a camminare o a salire gradini	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di camminare	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH121_F	Difficoltà a camminare o a salire gradini (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH131	Difficoltà a ricordare o a concentrarsi	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di ricordare/(di concentrarsi	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale




PH131_F	Difficoltà a ricordare o a concentrarsi (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH141	Difficoltà (a gestire sé stessi, come ad esempio) a lavarsi o a vestirsi	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di lavarsi o di vestirsi			
PH141_F	Difficoltà (a gestire sé stessi, come ad esempio) a lavarsi o a vestirsi (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PH151	Difficoltà a comunicare (verbalmente, ad esempio a comprendere o a farsi comprendere dagli altri)	1 2 3 4	No, nessuna difficoltà Sì, qualche difficoltà Sì, molte difficoltà Totalmente incapace di comunicare	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione attuale
PH151_F	Difficoltà a comunicare (verbalmente, ad esempio a comprendere o a farsi comprendere dagli altri) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
Benessere						
PW241	Sensazione di esclusione	1 2 3	Pienamente d'accordo D'accordo Né d'accordo né in disaccordo	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Situazione attuale




PW120_F	Soddisfazione per il proprio uso del tempo (tempo libero disponibile) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Nelle ultime 4 settimane
PW230	Sensazione di solitudine	1 2 3 4 5 99	Sempre Spesso Talora Raramente Mai Non sa			
PW230_F	Sensazione di solitudine (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PW090	Sensazione di felicità	1 2 3 4 5 99	Sempre Spesso Talora Raramente Mai Non sa	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Nelle ultime 4 settimane
PW090_F	Sensazione di felicità (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PW180	Aiuto dagli altri	1 2	Sì No	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale	Situazione abituale




PW180_F	Aiuto dagli altri (flag)	1 -1 -2 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Non pertinente (nessun parente, amico, vicino) Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
Partecipazione sociale e culturale						
PS010	Frequenza di fruizione cinematografica	1 2 3 4 5 6 7 8	Al massimo 3 volte Più di 3 volte No, non può permetterselo No, per mancanza di interesse No, per mancanza di cinema nelle vicinanze No, per mancanza di tempo No, fruizione di film con altri mezzi (TV, Internet) No, per altri motivi	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
PS010_F	Frequenza di fruizione cinematografica (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS020	Frequenza di fruizione di spettacoli dal vivo (teatro, concerti, opere, balletto e danza)	1 2 3 4 5 6 7	Al massimo 3 volte Più di 3 volte No, non può permetterselo No, per mancanza di interesse No, per mancanza di spettacoli dal vivo nelle vicinanze No, per mancanza di tempo No, per altri motivi	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi




PS020_F	<p>Frequenza di fruizione di spettacoli dal vivo (teatro, concerti, opere, balletto e danza) (flag)</p>	<p>1 -1 -3 -7</p>	<p>Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)</p>	<p>Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)</p>	<p>Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)</p>	<p>Ultimi 12 mesi</p>
PS030	<p>Frequenza di visite a siti culturali</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7</p>	<p>Al massimo 3 volte Più di 3 volte No, non può permetterselo No, per mancanza di interesse No, per mancanza di siti culturali nelle vicinanze No, per mancanza di tempo No, per altri motivi</p>			
PS030_F	<p>Frequenza di visite a siti culturali (flag)</p>	<p>1 -1 -3 -7</p>	<p>Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)</p>			
PS040	<p>Frequenza di fruizione di eventi sportivi dal vivo</p>	<p>1 2 3 4 5 6 7 8</p>	<p>Al massimo 3 volte Più di 3 volte No, non può permetterselo No, per mancanza di interesse No, per mancanza di eventi sportivi dal vivo nelle vicinanze No, per mancanza di tempo No, fruizione di eventi sportivi con altri mezzi (TV, Internet) No, per altri motivi</p>	<p>Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)</p>	<p>Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)</p>	<p>Ultimi 12 mesi</p>
PS040_F	<p>Frequenza di fruizione di eventi sportivi dal vivo (flag)</p>	<p>1 -1 -3 -7</p>	<p>Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)</p>			




		Pratica di attività artistiche		Quotidianamente	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale
PS041				1 Ogni settimana (non ogni giorno) 2 Più volte al mese (non ogni settimana) 3 Una volta al mese 4 Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese) 5 Mai			
PS041_F		Pratica di attività artistiche (flag)		1 Variabile compilata -1 Variabile mancante -3 Persona diversa dal rispondente selezionato -7 Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS042		Letture di libri (compresi e-book o audiolibri, nel corso dell'anno)		1 Sì, da 1 a 4 libri 2 Sì, da 5 a 9 libri 3 Sì, almeno 10 libri 4 No, non può permetterselo 5 No, per mancanza di interesse 6 No, per mancanza di tempo 7 No, per mancanza di accesso 8 No, per altri motivi	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
PS042_F		Letture di libri (compresi e-book o audiolibri, nel corso dell'anno) (flag)		1 Variabile compilata -1 Variabile mancante -3 Persona diversa dal rispondente selezionato -7 Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS050		Frequenza degli incontri con familiari (parenti)		1 Quotidianamente 2 Ogni settimana (non ogni giorno) 3 Più volte al mese (non ogni settimana) 4 Una volta al mese 5 Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese) 6 Mai 99 Non ha parenti	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale



PS050_F	Frequenza degli incontri con familiari (parenti) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale
PS060	Frequenza degli incontri con amici	1 2 3 4 5 6	Quotidianamente Ogni settimana (non ogni giorno) Più volte al mese (non ogni settimana) Una volta al mese Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese) Mai			
PS060_F	Frequenza degli incontri con amici (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS070	Frequenza dei contatti con familiari (parenti)	1 2 3 4 5 6 99	Quotidianamente Ogni settimana (non ogni giorno) Più volte al mese (non ogni settimana) Una volta al mese Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese) Mai Non ha parenti	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale
PS070_F	Frequenza dei contatti con familiari (parenti) (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			




PS080	Frequenza dei contatti con amici	1 2 3 4 5 6	Quotidianamente Ogni settimana (non ogni giorno) Più volte al mese (non ogni settimana) Una volta al mese Almeno una volta all'anno (meno di una volta al mese) Mai	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Situazione abituale
PS080_F	Frequenza dei contatti con amici (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS110	Partecipazione ad attività di volontariato formale	1 2 3 4 5 6	Sì, a un'organizzazione di beneficenza Sì, a un'organizzazione culturale Sì, a un'organizzazione sportiva Sì, a un'organizzazione religiosa di qualsiasi fede Sì, a un'altra organizzazione No	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
PS110_F	Partecipazione ad attività di volontariato formale (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			
PS111	Partecipazione ad attività di volontariato informale	1 2	Sì No	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi



PS111_F	Partecipazione ad attività di volontariato informale (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)	Tutti gli attuali componenti della famiglia di età pari e superiore a 16 anni o il rispondente selezionato (se applicabile)	Intervista personale (intervista indiretta a titolo di eccezione per le persone temporaneamente assenti o impossibilitate a rispondere)	Ultimi 12 mesi
PS102	Cittadinanza attiva	1 2 3 4	Sì No, per mancanza di interesse No, per mancanza di tempo No, per altri motivi			
PS102_F	Cittadinanza attiva (flag)	1 -1 -3 -7	Variabile compilata Variabile mancante Persona diversa dal rispondente selezionato Non pertinente (variabile non rilevata in applicazione della «programmazione a rotazione pluriennale»)			

21CE0341



DECISIONE (UE) 2020/1722 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2020

relativa al quantitativo unionale di quote da rilasciare nel 2021 nell'ambito del sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE

[notificata con il numero C(2020) 7704]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione e che modifica la direttiva 96/61/CE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9 e l'articolo 9 bis,

considerando quanto segue:

- (1) la decisione 2010/634/UE della Commissione ⁽²⁾ fissa per l'Unione europea il quantitativo di quote da rilasciare per la messa all'asta o l'assegnazione libera per il 2013, ai sensi dell'articolo 9 e dell'articolo 9 bis, paragrafo 1, della direttiva 2003/87/CE. Per tenere conto dell'adesione della Croazia all'Unione, dell'estensione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE («EU ETS») agli Stati EFTA-SEE, e delle informazioni aggiuntive e dei dati più precisi che sono diventati disponibili, la decisione 2013/448/UE della Commissione ⁽³⁾ ha modificato la decisione 2010/634/UE di conseguenza, stabilendo un quantitativo unionale pari a 2 084 301 856 quote per il 2013. Tale quantitativo doveva diminuire ogni anno secondo un fattore di riduzione lineare dell'1,74 % al fine di determinare il quantitativo totale di quote da rilasciare negli anni civili successivi al 2013.
- (2) La direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ ha modificato la direttiva 2003/87/CE per aumentare il fattore di riduzione lineare portandolo al 2,2 % a partire dal 2021, ossia una riduzione di 43 003 515 quote da rilasciare nell'Unione ogni anno. Il quantitativo unionale di quote per il 2021 stabilito nella presente decisione è ridotto di conseguenza.
- (3) Il 1° febbraio 2020 è entrato in vigore l'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ⁽⁵⁾ («l'accordo di recesso»). A norma dell'articolo 127 dell'accordo di recesso, la direttiva 2003/87/CE si applica al Regno Unito e nel Regno Unito fino al 31 dicembre 2020, quando terminerà il periodo di transizione stabilito nell'articolo 126 dell'accordo di recesso. Inoltre, dopo il periodo di transizione, si applica il protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell'accordo di recesso. A norma dell'articolo 9 e dell'allegato 4 al protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, la direttiva 2003/87/CE continua ad applicarsi al Regno Unito e nel Regno Unito per quanto riguarda la produzione di elettricità nell'Irlanda del Nord. Di conseguenza, le emissioni provenienti dalla produzione di elettricità nell'Irlanda del Nord restano soggette alla direttiva ETS al termine del periodo di transizione.

⁽¹⁾ GU L 275 del 25.10.2003, pag. 32.

⁽²⁾ Decisione 2010/634/UE della Commissione, del 22 ottobre 2010, che fissa il quantitativo unionale di quote da rilasciare nell'ambito del sistema di scambio di emissioni per il 2013 e che abroga la decisione 2010/384/UE (GU L 279 del 23.10.2010, pag. 34).

⁽³⁾ Decisione 2013/448/UE della Commissione, del 5 settembre 2013, relativa alle misure nazionali di attuazione per l'assegnazione transitoria a titolo gratuito di quote di emissioni di gas a effetto serra ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 240 del 7.9.2013, pag. 27).

⁽⁴⁾ Direttiva (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2018, che modifica la direttiva 2003/87/CE per sostenere una riduzione delle emissioni più efficace sotto il profilo dei costi e promuovere investimenti a favore di basse emissioni di carbonio e la decisione (UE) 2015/1814 (GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3).

⁽⁵⁾ Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica (GU L 29 del 31.1.2020, pag. 7).



- (4) Il quantitativo unionale di quote per il 2021 dovrebbe pertanto essere calcolato sulla base del quantitativo medio annuo delle quote rilasciate dagli attuali Stati membri conformemente ai rispettivi piani nazionali di assegnazione durante gli anni dal 2008 al 2012 ^(*), e del quantitativo medio annuo delle quote per il periodo dal 2008 al 2012 assegnato come conseguenza degli impianti nordirlandesi che producono energia elettrica. Poiché un impianto interessato nell'Irlanda del Nord ha prodotto sia elettricità che calore durante il periodo di riferimento, il quantitativo medio annuo delle quote assegnato come conseguenza della produzione di elettricità da questo impianto si ottiene deducendo le emissioni provenienti dalla produzione di calore, usando il parametro di riferimento di calore usato per stabilire il numero delle quote assegnate a titolo gratuito.
- (5) Inoltre, a norma dell'articolo 9 bis della direttiva 2003/87/CE, e in particolare dei paragrafi 1 e 4, il quantitativo unionale di quote per il 2021 dovrebbe tenere conto dei dati scientifici più recenti per quanto riguarda il potenziale di riscaldamento globale dei gas a effetto serra, e dell'esclusione dall'EU ETS di impianti di dimensioni ridotte da parte di Croazia, Francia, Germania, Italia, Slovenia, Spagna, Portogallo e Islanda a norma dell'articolo 27 della direttiva 2003/87/CE.
- (6) Su questa base, per il 2021 il quantitativo unionale di quote di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, dovrebbe ammontare a 1 571 583 007,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per il 2021 il quantitativo unionale di quote di cui all'articolo 9 della direttiva 2003/87/CE, ammonta a 1 571 583 007.


Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
Frans TIMMERMANS
Vicepresidente esecutivo

^(*) Dato che la Croazia ha aderito all'Unione il 1° luglio 2013, la quantità di quote a livello dell'Unione è stata calcolata per quanto riguarda la Croazia ai sensi del punto 8 dell'allegato III dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU L 112 del 24.4.2012, pag. 21).



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1723 DELLA COMMISSIONE

del 16 novembre 2020

relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia

[notificata con il numero C(2020) 7661]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 18, paragrafo 6,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

- (1) L'afta epizootica è una delle malattie più contagiose tra quelle che colpiscono bovini, ovini, caprini e suini. Il virus che causa la malattia può propagarsi rapidamente, in particolare tramite prodotti derivati da animali infetti e oggetti contaminati, inclusi mezzi di trasporto quali i veicoli o le navi per bestiame. A seconda della temperatura, il virus può inoltre sopravvivere per diverse settimane in un ambiente contaminato al di fuori dell'animale ospite. Di conseguenza, al fine di ridurre il rischio di introduzione del virus dell'afta epizootica nell'Unione, è opportuno effettuare controlli veterinari sui mezzi di trasporto al loro ritorno nell'Unione da determinati paesi terzi dopo aver effettuato tale trasporto.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione ⁽³⁾, modificata dalle decisioni di esecuzione (UE) 2017/887 ⁽⁴⁾, (UE) 2018/489 ⁽⁵⁾ e (UE) 2019/242 ⁽⁶⁾ della Commissione, è stata adottata a seguito della comparsa di focolai di afta epizootica in Algeria, Libia, Marocco e Tunisia e ha stabilito misure di protezione a livello dell'Unione che tenevano conto della sopravvivenza del virus dell'afta epizootica nell'ambiente e delle potenziali vie di trasmissione del virus. Tali misure prevedevano la pulizia e la disinfezione adeguate dei veicoli e delle navi per bestiame provenienti da tali paesi terzi che entrano nel territorio dell'Unione sia direttamente che dopo un transito attraverso altri paesi terzi, dato che questo è il modo più appropriato per ridurre il rischio di una rapida trasmissione del virus su grandi distanze. La decisione di esecuzione (UE) 2017/675 è tuttavia scaduta il 31 dicembre 2019.
- (3) I più recenti focolai di afta epizootica nei paesi terzi di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2017/675 sono stati notificati all'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE) dall'Algeria nel giugno 2019 e dalla Libia nel marzo 2020. Tuttavia, nonostante non siano stati notificati focolai negli altri paesi terzi di cui a tale decisione di esecuzione, non si può escludere la circolazione del virus dell'afta epizootica nel loro territorio, poiché non è stata completata la sorveglianza sierologica programmata.

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/675 della Commissione, del 7 aprile 2017, relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria (GU L 97 dell'8.4.2017, pag. 31).

⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2017/887 della Commissione, del 22 maggio 2017, relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dalla Tunisia e che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 (GU L 135 del 24.5.2017, pag. 25).

⁽⁵⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2018/489 della Commissione, del 21 marzo 2018, recante modifica della decisione di esecuzione (UE) 2017/675 relativa a misure volte a prevenire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria e dalla Tunisia (GU L 81 del 23.3.2018, pag. 20).

⁽⁶⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2019/242 della Commissione, del 7 febbraio 2019, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/675 per quanto riguarda le misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica dall'Algeria, dalla Libia, dal Marocco e dalla Tunisia (GU L 39 dell'11.2.2019, pag. 16).



- (4) L'Algeria, l'Egitto, Israele ⁽⁷⁾, il Libano, la Libia, il Marocco, la Palestina ⁽⁸⁾, la Siria, la Tunisia e la parte anatolica della Turchia non sono indenni dall'afta epizootica e la possibile circolazione del virus in tale area rappresenta un rischio non trascurabile per il patrimonio zootecnico sensibile dell'Unione.
- (5) Gli Stati membri esportano verso tali paesi terzi un numero significativo di partite di animali vivi. I veicoli e le navi per bestiame adibiti al trasporto di tali animali potrebbero essere contaminati dal virus dell'afta epizootica e al loro ritorno nell'Unione rappresentano quindi un rischio di introduzione della malattia.
- (6) È stato dimostrato che la pulizia e la disinfezione dei veicoli e delle navi per bestiame costituiscono il modo più appropriato per ridurre il rischio di trasmissione del virus su grandi distanze.
- (7) È pertanto necessario garantire che tutti i veicoli e le navi per bestiame che ritornano nell'Unione da tali paesi terzi siano adeguatamente puliti e disinfettati. Al punto di entrata nell'Unione, l'operatore o il conducente dovrebbe presentare all'autorità competente un'adeguata dichiarazione documentata di tali operazioni di pulizia e disinfezione.
- (8) Il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾ stabilisce le condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia. Tuttavia, dal momento che i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia presentano un basso rischio di diffusione dell'afta epizootica, essi dovrebbero essere esclusi dall'ambito di applicazione della presente decisione.
- (9) Gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di sottoporre i veicoli che trasportano mangime dai paesi terzi non indenni dall'afta epizootica o che hanno trasportato mangime verso tali paesi, e per i quali non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione della malattia nel territorio dell'Unione, alla pulizia e alla disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo che si ritengano necessarie per attenuare tale rischio.
- (10) Considerata la situazione dell'afta epizootica in Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e nella parte anatolica della Turchia, è opportuno che nella presente decisione siano stabilite misure volte a impedire l'introduzione del virus dell'afta epizootica nell'Unione.
- (11) Il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾ stabilisce norme relative a determinate malattie elencate, compresa l'afta epizootica. Tale regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹¹⁾ ha abrogato le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE, ma l'articolo 164, paragrafo 2, di tale regolamento prevede che l'articolo 18, paragrafo 6, della direttiva 91/496/CEE e l'articolo 22, paragrafo 6, della direttiva 97/78/CE continuino ad applicarsi in relazione alle questioni disciplinate nel regolamento (UE) 2016/429 fino alla data di applicazione di quest'ultimo regolamento. Di conseguenza, le norme stabilite nella presente decisione dovrebbero applicarsi fino al 20 aprile 2021.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,


⁽⁷⁾ Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽⁸⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

La presente decisione stabilisce norme relative alla pulizia e alla disinfezione dei veicoli e delle navi che trasportano animali terrestri e dei veicoli che trasportano mangime per animali terrestri se tali veicoli o navi ritornano nell'Unione da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia.

La presente decisione non si applica ai movimenti a carattere non commerciale degli animali da compagnia delle specie elencate nell'allegato I del regolamento (UE) n. 576/2013 di cui all'articolo 5 di tale regolamento.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per «veicolo o nave per bestiame» un veicolo o una nave che sono o sono stati adibiti al trasporto di animali terrestri.

Articolo 3

Informazioni che l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame deve presentare al punto di entrata nell'Unione

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'operatore o il conducente di un veicolo o di una nave per bestiame, al momento dell'arrivo nell'Unione da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo, fornisca all'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione informazioni da cui risulti che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo (ove applicabile), la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con gli animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli eventuali indumenti e stivali di protezione usati durante lo scarico sono stati puliti e disinfettati dopo l'ultimo scarico degli animali.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 sono comprese in una dichiarazione redatta in conformità al modello di cui all'allegato I, o in qualsiasi altro formato equivalente che comprenda almeno le informazioni stabilite da detto modello.
3. L'originale della dichiarazione di cui al paragrafo 2 è conservato dall'autorità competente per un periodo di tre anni dal suo ricevimento.

Articolo 4

Controlli sui veicoli per bestiame che devono essere effettuati al punto di entrata nell'Unione

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione effettua controlli visivi sui veicoli per bestiame provenienti da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo, al fine di verificare se sono stati adeguatamente puliti e disinfettati.
2. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame sono state effettuate adeguatamente, o qualora l'autorità competente abbia ordinato, organizzato ed effettuato un'ulteriore disinfezione dei veicoli per bestiame previamente puliti, l'autorità competente ne dà attestazione mediante il rilascio di un certificato conforme al modello di cui all'allegato II.
3. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione del veicolo per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle seguenti misure:
 - a) dispone che il veicolo per bestiame venga sottoposto a pulizia e disinfezione adeguate in un luogo designato dall'autorità competente, ubicato il più possibile vicino al punto di entrata nel territorio dello Stato membro interessato, e successivamente rilascia il certificato di cui al paragrafo 2;



- b) nei casi in cui non esista un impianto idoneo per la pulizia e la disinfezione in prossimità del punto di entrata o vi sia il rischio che residui di prodotti di origine animale possano fuoriuscire dal veicolo per bestiame non sottoposto a pulizia:
- i) nega l'ingresso nell'Unione del veicolo per bestiame; o
 - ii) effettua una disinfezione preliminare in loco del veicolo per bestiame che non è stato adeguatamente pulito e disinfettato in attesa dell'applicazione delle misure di cui alla lettera a).
4. L'originale del certificato di cui al paragrafo 2 è conservato dall'operatore o dal conducente del veicolo per bestiame per un periodo di tre anni. Una copia di tale certificato è conservata dall'autorità competente per un periodo di tre anni dal suo ricevimento.
5. Tutti i costi sostenuti a norma dei paragrafi da 1 a 4 sono a carico degli operatori responsabili.

Articolo 5

Controlli sulle navi per bestiame che devono essere effettuati al punto di uscita dall'Unione

1. L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di uscita di una nave per bestiame effettua controlli visivi al fine di verificare che quest'ultima sia stata adeguatamente pulita e disinfettata, prima del carico degli animali, al momento di effettuare il primo viaggio dall'Unione dopo essere ritornata da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo.
2. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente autorizza il carico degli animali.
3. Qualora dai controlli visivi di cui al paragrafo 1 risulti che la pulizia e la disinfezione della nave per bestiame non sono state effettuate adeguatamente, l'autorità competente adotta una delle seguenti misure:
- a) dispone che la nave per bestiame venga sottoposta a pulizia e disinfezione adeguate in un luogo designato dall'autorità competente;
 - b) non autorizza il carico degli animali.
4. Tutti i costi sostenuti a norma dei paragrafi 1, 2 e 3 sono a carico degli operatori responsabili.

Articolo 6


Controlli sui veicoli che trasportano mangime al punto di entrata nell'Unione

L'autorità competente dello Stato membro in cui si trova il punto di entrata nell'Unione può sottoporre qualsiasi veicolo che trasporta mangime da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia o Turchia, o che abbia trasportato mangime verso tali paesi, per il quale non si può escludere l'esistenza di un rischio significativo di introduzione dell'afta epizootica nel territorio dell'Unione, a una pulizia o disinfezione in loco delle ruote o di qualsiasi altra parte del veicolo che si ritenga necessaria per attenuare tale rischio.

Articolo 7

Applicabilità

La presente decisione si applica fino al 20 aprile 2021.




Articolo 8

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 16 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO I

**Modello di dichiarazione dell'operatore o del conducente del veicolo/della nave per bestiame
proveniente da Algeria, Egitto, Israele ⁽¹⁾, Libano, Libia, Marocco, Palestina ⁽²⁾, Siria, Tunisia e Turchia,
sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo**

Il sottoscritto operatore/conducente del veicolo/della nave per bestiame ... ⁽³⁾

dichiara che:

— il più recente scarico di animali è stato effettuato in:

Paese, regione, luogo	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm)

— dopo lo scarico il veicolo/la nave per bestiame è stato/a sottoposto/a a pulizia e disinfezione. Le operazioni di pulizia e disinfezione hanno interessato il vano bestiame o di carico, [la carrozzeria del veicolo,] ⁽⁴⁾ la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con animali, [le ruote] e [la cabina del conducente] , nonché gli indumenti/stivali di protezione usati durante lo scarico;

— la pulizia e la disinfezione sono state effettuate in:

Paese, regione, luogo	Data (gg/mm/aaaa)	Ora (hh:mm)

— il disinfettante è stato utilizzato nelle concentrazioni raccomandate dal fabbricante ed è autorizzato ufficialmente nel paese in cui avviene la disinfezione in quanto è efficace nella lotta contro l'afta epizootica ⁽⁵⁾:

.....

Data	Luogo	Firma dell'operatore/del conducente

Nome dell'operatore/del conducente del veicolo/della nave per bestiame e indirizzo professionale (in stampatello)
.....

⁽¹⁾ Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.

⁽²⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.

⁽³⁾ Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo/della nave per bestiame.

⁽⁴⁾ Cancellare se non pertinente.

⁽⁵⁾ Indicare la sostanza e la relativa concentrazione.



ALLEGATO II

Modello di certificato di pulizia e disinfezione dei veicoli per bestiame provenienti da Algeria, Egitto, Israele ⁽¹⁾, Libano, Libia, Marocco, Palestina ⁽²⁾, Siria, Tunisia e Turchia, sia direttamente che dopo un transito attraverso un altro paese terzo

Il sottoscritto funzionario certifica di aver controllato:

- 1) il veicolo/i veicoli per bestiame con la targa/le targhe di immatricolazione ⁽³⁾ in data odierna e di aver constatato con controllo visivo che il vano bestiame o di carico, la carrozzeria del veicolo, la rampa di carico, le attrezzature che sono venute a contatto con animali, le ruote e la cabina del conducente, nonché gli indumenti/stivali di protezione usati durante lo scarico erano adeguatamente puliti;
- 2) le informazioni presentate con la dichiarazione di cui all'allegato I della decisione di esecuzione della Commissione relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [C(2020) 7661] ⁽⁴⁾ o in un'altra forma equivalente che comprenda i punti di cui all'allegato I della decisione di esecuzione relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [C(2020) 7661].

Data	Ora	Luogo	Autorità competente	Firma del funzionario ^(*)
Timbro:	Nome in stampatello			

^(*) Il colore del timbro e della firma deve essere diverso da quello del testo a stampa.

- ⁽¹⁾ Inteso come lo Stato di Israele. Non si applica alle zone geografiche passate sotto l'amministrazione dello Stato di Israele dopo il 5 giugno 1967, ossia le alture del Golan, la striscia di Gaza, Gerusalemme Est e il resto della Cisgiordania.
- ⁽²⁾ Tale designazione non si intende come riconoscimento di uno Stato di Palestina e lascia impregiudicate le singole posizioni degli Stati membri sulla questione.
- ⁽³⁾ Indicare il numero di immatricolazione/identificazione del veicolo per bestiame.
- ⁽⁴⁾ Decisione di esecuzione della Commissione relativa a misure volte a impedire l'introduzione nell'Unione del virus dell'afta epizootica da Algeria, Egitto, Israele, Libano, Libia, Marocco, Palestina, Siria, Tunisia e Turchia [C(2020) 7661].

21CE0343



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1724 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2020) 8126]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"),

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo di recesso,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 della Commissione ⁽³⁾ è stata adottata in seguito alla comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, situata nella contea di Cheshire nel Regno Unito, e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente del Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere almeno le aree elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Dalla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 il Regno Unito ha notificato alla Commissione la comparsa di un nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8 in un'azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, situata nella contea dello Herefordshire, e ha adottato le misure necessarie prescritte dalla direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a questo nuovo focolaio.
- (4) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con il Regno Unito e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dall'azienda in cui è stata confermata la comparsa del nuovo focolaio di HPAI del sottotipo H5N8.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con il Regno Unito, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per il Regno Unito nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 della Commissione, del 6 novembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 nel Regno Unito (GU L 372 del 9.11.2020, pag. 52).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).



- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 dovrebbe essere modificato per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione in modo da tener conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dal Regno Unito in conformità alla direttiva 2005/94/CE e della durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1654.
- (8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 prendano effetto il prima possibile.
- (9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1654 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Regno Unito

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81	27.11.2020
Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81	8.12.2020

PARTE B

Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Regno Unito

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81	6.12.2020
Those parts of the county of Cheshire (ADNS code 00140) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N53.25 and W2.81	Dal 28.11.2020 al 6.12.2020
Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) extending beyond the area described in the protection zone and within the circle of a radius of ten kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81	17.12.2020
Those parts of the county of Herefordshire (ADNS code 00051) contained within a circle of a radius of three kilometres, centred on WGS84 dec. coordinates N52.17 and W2.81	Dal 9.12.2020 al 17.12.2020»

21CE0344



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1725 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2020

che modifica l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania

[notificata con il numero C(2020) 8128]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intraunionali di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:


- (1) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 ⁽³⁾ della Commissione è stata adottata in seguito alla conferma della presenza dell'influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) del sottotipo H5N8 in volatili selvatici migratori e non migratori in Germania, oltre che della comparsa di un focolaio dello stesso virus in un'azienda in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività nel distretto della Frisia settentrionale in Germania, e all'istituzione di zone di protezione e sorveglianza da parte dell'autorità competente di detto Stato membro a norma della direttiva 2005/94/CE del Consiglio ⁽⁴⁾.
- (2) La decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 stabilisce che le zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania a norma della direttiva 2005/94/CE devono comprendere perlomeno quelle elencate come zone di protezione e sorveglianza nell'allegato di tale decisione di esecuzione.
- (3) Successivamente alla data di adozione della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 la Germania ha notificato alla Commissione la comparsa di ulteriori focolai di HPAI del sottotipo H5N8 in aziende in cui in cui sono tenuti pollame o altri volatili in cattività, situate nei distretti di Segeberg e Vorpommern-Rügen di tale Stato membro, e ha adottato le misure prescritte a norma della direttiva 2005/94/CE, compresa l'istituzione di zone di protezione e sorveglianza intorno a questi nuovi focolai.
- (4) La Commissione ha esaminato tali misure in collaborazione con la Germania e ha potuto accertare che i limiti delle zone di protezione e sorveglianza istituite dall'autorità competente di tale Stato membro si trovano a una distanza sufficiente dalle aziende in cui è stata confermata la comparsa di nuovi focolai di HPAI del sottotipo H5N8.
- (5) Al fine di prevenire inutili perturbazioni degli scambi all'interno dell'Unione e di evitare che paesi terzi impongano ostacoli ingiustificati agli scambi, è necessario definire rapidamente a livello dell'Unione, in collaborazione con la Germania, le nuove zone di protezione e sorveglianza istituite in tale Stato membro in conformità alla direttiva 2005/94/CE. È pertanto opportuno modificare le zone di protezione e sorveglianza elencate per la Germania nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ Decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 della Commissione, del 9 novembre 2020, relativa ad alcune misure provvisorie di protezione contro l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N8 in Germania (GU L 374 del 10.11.2020, pag. 11).

⁽⁴⁾ Direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE (GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16).



- (6) Di conseguenza, in attesa della prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, è opportuno modificare l'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 per aggiornare la regionalizzazione a livello dell'Unione al fine di tenere conto delle nuove zone di protezione e sorveglianza istituite dalla Germania in conformità alla direttiva 2005/94/CE e la durata delle restrizioni in esse applicabili.
- (7) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2020/1664.
- (8) Data l'urgenza della situazione epidemiologica nell'Unione per quanto riguarda la diffusione dell'HPAI del sottotipo H5N8, è importante che le modifiche da apportare mediante la presente decisione all'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 prendano effetto il prima possibile.
- (9) La presente decisione sarà riesaminata nella prossima riunione del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2020/1664 è sostituito dal testo che figura nell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO

«ALLEGATO

PARTE A

Zona di protezione di cui all'articolo 1:

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, della direttiva 2005/94/CE
SCHLESWIG-HOLSTEIN	
Landkreis Nordfriesland — Hallig Oland	1.12.2020
Landkreis Segeberg — Gemeinde Latendorf — Gemeinde Heidmühlen - exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors — Gemeinde Boostedt - Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes — Gemeinde Rickling - Gebiet südlich der Rothenmühlenu und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens — Gemeinde Großenaspe - Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt — Forstgutsbezirk Buchholz	5.12.2020
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
Landkreis Vorpommern-Rügen — Ostseeheilbad Zingst	9.12.2020
Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Ramin - Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselwitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Ramin — Gemeinde Samtens - Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow — Gemeinde Gustow - Ortsteile Saalkow, Warksow — Gemeinde Poseritz - Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau — Gemeinde Altefähr - Ortsteil Kransdorf	7.12.2020

PARTE B


Zona di sorveglianza di cui all'articolo 1:

Stato membro: Germania

Area comprendente	Termine ultimo di applicazione a norma dell'articolo 31 della direttiva 2005/94/CE
SCHLESWIG-HOLSTEIN	
Landkreis Nordfriesland — Gemeinde Galmsbüll — Gemeinde Dagebüll — Gemeinde Ockholm — Hallig Gröde — Hallig Langeneß — Gemeinde Wyk auf Föhr — Gemeinde Wrixum — Gemeinde Oevenum	10.12.2020



Landkreis Nordfriesland — Hallig Oland	Dal 2.12.2020 al 10.12.2020
Landkreis Segeberg — Gemeinde Daldorf - südlich des Hohenberger Wegs und der Ricklinger Str. sowie westlich der BAB 21 — Gemeinde Rickling - exklusive des Gebiets in Part A — Gemeinde Boostedt - exklusive des Gebiets in Part A — Gemeinde Groß Kummerfeld — Gemeinde Negernbötel – Gebiet westlich der BAB 21 — Stadt Wahlstedt — Gemeinde Wittenborn - Gebiet westlich der Kieler Str. und nördlich der B 206 — Gemeinde Bark — Gemeinde Todesfelde - Gebiet westlich der Verlängerung der Straße Hörn und nördlich des Bogens Poggensaal sowie nördlich der Todesfelder Straße (L 187) — Gemeinde Hartenholm — Gemeinde Hasenmoor — Gemeinde Bimöhlen — Gemeinde Großenaspe - exklusive des Gebiets in Part A — Gemeinde Wiemersdorf - Gebiet östlich der Bahnstrecke Bad Bramstedt-Neumünster bis zur Bahnhofstraße sowie östlich der Straße Am Teich, des Verbindungsfeldweges zwischen Am Teich und Ziegeleiweg, östlich des Ziegeleiweges bis zur Wiemersdorfer Au, nördlich der Wiemersdorfer Au und östlich der Straße Harzhorn — Gemeinde Gönnebek	14.12.2020
Landkreis Segeberg — Gemeinde Latendorf — Gemeinde Heidmühlen - exklusive des Bereiches zwischen Stellbrooker Weg und Osterau nördlich des Stellbrooker Moors — Gemeinde Boostedt - Gebiet südlich der Ortschaft Boostedt (entlang Waldweg, Heidenbarg, Münsterberg, Heisterbarg, Zum Quellental, Tegelbar, Mühlenweg, Latendorfer Str.) sowie östlich und südlich des Bundeswehrgeländes — Gemeinde Rickling - Gebiet südlich der Rothenmühlenu und westlich der Straßen Alter Schönmoorer Weg und Kirschenweg bis zur Einmündung in die Schönmoorer Str., weiter südlich der Schönmoorer Str. bis zum Glinngraben und westlich des Glinngrabens — Gemeinde Großenaspe - Gebiet westlich der Straßen Halloh und Eekholt sowie östlich des Wildparks Eekholt — Forstgutsbezirk Buchholz	Dal 6.12.2020 al 14.12.2020
Kreisfreie Stadt Neumünster — von der Kreisgrenze zum Kreis Segeberg stadteinwärts auf der Altonaer Straße bis zum Holsatenring, ostwärts entlang Holsatenring und Sachsenring bis zur Kreuzung Haart, an der Kreuzung Haart / Sachsenring südostwärts Richtung Segeberg bis zur Straße „Am Geilenbek“, von dort die Straße „Am Geilenbek“ entlang bis zur Kreisgrenze des Kreises Plön, dann entlang der Stadtgrenze bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg Höhe Kummerfelder Straße	14.12.2020
Landkreis Plön — Gemeinde Bönebüttel - von der Stadtgrenze Neumünster südlich der Bundesstraße B430 bis zur Straße Sickfurt, dann südlich der Straße Börringbaumer Weg bis zum Wiesenweg — Gemeinde Rendswühren - südlich der Straße Wiesenweg und Neuenrader Weg bis zur B430, dann südlich der B430 bis zur Straße Gönnebeker Weg, dann südwestlich der Straße Gönnebeker Weg und der Straße Böhren bis zur Kreisgrenze des Kreises Segeberg	14.12.2020
MECKLENBURG-VORPOMMERN	
Landkreis Vorpommern-Rügen — Gemeinde Ostseebad Prerow — Gemeinde Wieck a. Darß — Gemeinde Pruchten	18.12.2020



<ul style="list-style-type: none"> — Stadt Barth einschließlich der Ortsteile Tannenheim, Planitz, Glöwitz, Fahrenkamp — Gemeinde Fuhlendorf - Ortsteile Bodstedt, Fuhlendorf — Gemeinde Kenz-Küstrow, Ortsteile: Dabitz und Küstrow 	
<p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Ostseeheilbad Zingst 	Dal 10.12.2020 al 18.12.2020
<p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Dreschwitz — Gemeinde Ummanz - Ortsteile Lüßvitz, Moordorf, Unrow — Gemeinde Sehlen - Ortsteil Sehlen — Gemeinde Garz - Ortsteile Buhse, Bietegast, Garz, Dumsewitz, Gützlaffshagen, Heidenfelde, Karnitz, Klein Stubben, Kniepow, Koldevitz, Kowall, Poltenbusch, Rosengarten, Swine, Wendorf — Gemeinde Poseritz - Ortsteile Poseritz, Glutzow-Siedlung, Glutzow-Hof, Groß Stubben, Klein Grabow, Luppah, Mellnitz, Mellnitz Hof, Mellnitz Siedlung, Neparmitz, Neparmitz Ausbau, Puddemin, Renz, Swantow, Üselitz, Venzvitz, Wulfsberg, Zeiten — Gemeinde Gustow - Ortsteile Benz, Gustow, Drigge, Nesebanz, Prosnitz, Sissow — Gemeinde Altefähr - Ortsteile Altefähr, Barnkewitz, Grahlhof, Jarkvitz, Klein Bandelwitz, Scharpitz, Poppelwitz, Groß Bandelwitz, Papenhagen — Gemeinde Ramin - Ortsteile Bessin, Breesen, Grabitz, Kasselwitz-Ausbau, Giesendorf, Gurvitz, Neuendorfer Katen — Gemeinde Samtens - Ortsteile Berglase, Samtens, Dumrade, Tolkmitz, Natzevitz, Stönkvitz, Zirkow-Hof, Negast, Sehrow — Gemeinde Putbus - Ortsteile Dumgenevitz, Krimvitz, Strachtitz — Hansestadt Stralsund — Gemeinde Sundhagen - Ortsteile Niederhof, Neuhof 	16.12.2020
<p>Landkreis Vorpommern-Rügen</p> <ul style="list-style-type: none"> — Gemeinde Ramin - Ortsteile Drammendorf, Götemitz, Kasselwitz, Kasselvitzer Katen, Rothenkirchen, Sellentin, Ramin — Gemeinde Samtens - Ortsteile Frankenthal, Muhlitz, Luttow — Gemeinde Gustow - Ortsteile Saalkow, Warksow — Gemeinde Poseritz - Ortsteile Datzow, Poseritz-Ausbau — Gemeinde Altefähr - Ortsteil Kransdorf 	Dall'8.12.2020 al 16.12.2020*

21CE0345



DECISIONE (PESC) 2020/1726 DEL CONSIGLIO

del 14 settembre 2020

relativa alla firma e alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo quadro tra l'Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell'ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 37, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5 e l'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

- (1) il 5 marzo 2015 il Consiglio ha autorizzato l'avvio di negoziati per la conclusione di un accordo quadro sulla cooperazione fra l'Unione europea e le Nazioni Unite nell'ambito delle rispettive operazioni di gestione delle crisi.
- (2) È stato negoziato un accordo quadro tra l'Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell'ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo («accordo quadro»).
- (3) È opportuno che l'accordo quadro sia approvato a nome dell'Unione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'accordo quadro tra l'Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell'ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo è approvato a nome dell'Unione. (¹)

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo quadro allo scopo di impegnare l'Unione.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 14 settembre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

(¹) Cfr. pag. 2 della presente Gazzetta ufficiale



TRADUZIONE

ACCORDO QUADRO

tra l'Unione europea e le Nazioni Unite per la prestazione di reciproco sostegno nell'ambito delle rispettive missioni e operazioni sul campo

CONSIDERANDO che nella dichiarazione comune sulla cooperazione ONU-UE nella gestione delle crisi firmata il 7 giugno 2007, il segretario generale delle Nazioni Unite e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea hanno ribadito la loro determinazione a rafforzare la cooperazione e il coordinamento reciproci nel settore della gestione delle crisi, incluso tramite l'istituzione di meccanismi di coordinamento e di cooperazione specifici per le situazioni di crisi e post-conflitto in cui le Nazioni Unite e l'Unione europea sono impegnate;

CONSIDERANDO che per rafforzare la cooperazione e il coordinamento reciproci di cui sopra le Nazioni Unite e l'Unione europea hanno convenuto di istituire un accordo quadro per la prestazione di reciproco sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza da parte delle operazioni di pace e missioni politiche delle Nazioni Unite (in appresso «missioni ONU») e da parte delle operazioni di gestione militare e civile delle crisi della politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione europea (in appresso «operazioni UE») impegnate in situazioni di crisi e post-conflitto sul campo;

CONSIDERANDO che le spese derivanti dalle operazioni civili dell'Unione europea sono a carico del bilancio dell'Unione europea e sono eseguite dalla Commissione europea;

CONSIDERANDO che, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea, le spese derivanti da operazioni UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa sono a carico degli Stati membri dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che, a norma della decisione (PESC) 2015/528 del Consiglio, Athena è il meccanismo cui è affidata l'amministrazione dei costi comuni e a carico degli Stati delle operazioni UE che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;

CONSIDERANDO che le Nazioni Unite e l'Unione europea confermano entrambe di essere autorizzate a sottoscrivere il presente accordo quadro e ad assumersi le responsabilità ivi contenute;

PERTANTO, le Nazioni Unite e l'Unione europea (singolarmente una «parte» e collettivamente «parti») convengono quanto segue:

*Articolo 1***Scopo e ambito di applicazione**

1.1 Il presente accordo («accordo») definisce il quadro per la prestazione di reciproco sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza da parte delle missioni ONU e delle operazioni UE impegnate in situazioni di crisi e post-conflitto sul campo.

1.2 Il presente accordo non si applica:

- i) alla logistica o ad altro sostegno fornito alle missioni ONU o alle operazioni UE dai loro rispettivi Stati membri su base bilaterale;
- ii) agli accordi di cooperazione o assistenza tra le missioni ONU e le operazioni UE diversi dalla prestazione di sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza; o
- iii) agli accordi di cooperazione o assistenza tra le missioni ONU e le operazioni UE conclusi anteriormente alla data del presente accordo.

*Articolo 2***Principi generali**

2.1 Le autorità competenti delle parti possono concludere accordi per la prestazione di reciproco sostegno in materia di logistica, amministrazione e sicurezza (in appresso «sostegno») da parte delle missioni ONU e delle operazioni UE impegnate in situazioni di crisi e post-conflitto sul campo.



2.2 La prestazione di sostegno è soggetta alle rispettive capacità e zone di schieramento delle missioni ONU e delle operazioni UE e fatta salva la loro capacità di svolgere i rispettivi mandati.

2.3 La prestazione di sostegno è soggetta ai rispettivi regolamenti, norme, prassi e procedure consolidate delle parti (in appresso «regolamenti e norme»).

Articolo 3

Accordi di esecuzione tecnica

3.1 Le modalità e disposizioni finanziarie dettagliate applicabili alla prestazione di sostegno sono concordate caso per caso e stabilite in accordi di esecuzione tecnica specifici della missione conclusi a norma dell'articolo 2 del presente accordo (in appresso «accordi di esecuzione tecnica»). Se del caso, l'Unione europea provvede affinché gli accordi di esecuzione tecnica siano conclusi dalle autorità competenti che agiscono per conto di Athena.

3.2 Nessuna delle parti: i) è tenuta a prestare sostegno all'altra, eccetto se sancito espressamente in un accordo di esecuzione tecnica; o ii) è responsabile dinanzi all'altra parte in caso di incapacità, totale o parziale, a prestare tale sostegno.

3.3 In caso di conflitto tra il presente accordo e un accordo di esecuzione tecnica, i termini del presente accordo prevalgono.

Articolo 4

Pianificazione e coordinamento

4.1 Le parti designano ciascuna un funzionario (in appresso rispettivamente il «coordinatore ONU» e il «coordinatore UE») per coordinare la prestazione di sostegno a norma del presente accordo.

4.2 Eccetto diverso accordo tra le parti, il coordinatore ONU e il coordinatore UE fungono da punto di contatto per tutte le questioni relative al presente accordo.

4.3 Il coordinatore ONU e il coordinatore UE si consultano su base periodica per esaminare e coordinare il tempestivo scambio reciproco di tutte le pertinenti informazioni che possono rivelarsi necessarie per la pianificazione, l'individuazione, la definizione quale priorità e il coordinamento delle esigenze in materia di sostegno delle missioni ONU e delle operazioni UE.

Articolo 5

Categorie di sostegno

5.1 Gli accordi di esecuzione tecnica conclusi a norma del presente accordo possono includere le seguenti categorie di sostegno:

- i) la prestazione di beni, forniture o servizi di logistica;
- ii) il trasferimento (vendita) di materiali;
- iii) la costruzione, la rimessa a nuovo e/o la consegna di infrastrutture;
- iv) la prestazione di servizi di sicurezza o di protezione al personale e/o ai beni e/o;
- v) lo scambio di informazioni classificate.

5.2 Le suddette categorie di sostegno sono riportate a fini puramente illustrativi e non devono essere ritenute esclusive né un impegno a prestare tale sostegno.



Articolo 6

Disposizioni relative al sostegno


6.1 La prestazione di beni, forniture o servizi di logistica a norma di un accordo di esecuzione tecnica può includere, pur senza limitarvisi, le categorie di beni, forniture o servizi di logistica di cui all'allegato 1 del presente accordo.

- i) Salvo se altrimenti convenuto per iscritto nell'accordo di esecuzione tecnica applicabile, la qualità dei beni, delle forniture o dei servizi di logistica prestati dalla missione ONU all'operazione UE o viceversa è uguale e dello stesso calibro di quella di cui usufruisce il personale del prestatore;
- ii) ai fini della prestazione di beni, forniture o servizi di logistica, la missione ONU e l'operazione UE possono avvalersi di contratti o accordi esistenti conclusi dal prestatore o per suo conto. Le parti garantiscono che tutti i servizi, i materiali e le forniture acquistati dal prestatore o per suo conto siano appaltati conformemente ai regolamenti e alle norme del prestatore.

6.2 Il trasferimento di materiali a norma di un accordo di esecuzione tecnica può includere, pur senza limitarvisi, le categorie di materiali di cui all'allegato 2 del presente accordo.

- i) Nella misura in cui l'accordo di esecuzione tecnica prevede il trasferimento (vendita) di materiali, la missione ONU o l'operazione UE, agendo sempre in conformità dei rispettivi regolamenti e norme, può trasferire, vendere o cedere materiali all'altra in base alle condizioni seguenti:
 - a) il prestatore dichiara e garantisce di essere l'unico proprietario dei materiali e che i suddetti sono interamente pagati e esenti da diritti, ipoteche e gravami di terzi;
 - b) il destinatario riconosce che i materiali sono venduti nello stato e nel luogo in cui si trovano e che il prestatore non fornisce alcuna dichiarazione o garanzia, esplicita o implicita, quanto allo stato dei materiali o alla loro adeguatezza e idoneità per qualsiasi uso previsto, e che il fornitore non è responsabile in caso di pretese risarcitorie, richieste, perdite o responsabilità derivanti dall'utilizzo o dal funzionamento dei materiali, o ad essi connessi, dopo il loro trasferimento al destinatario;
 - c) Se non diversamente convenuto espressamente negli accordi di esecuzione tecnica applicabili, il trasferimento di proprietà dei materiali avviene 1) quando il prezzo di acquisto è stato integralmente versato sul conto bancario indicato dal prestatore; e 2) quando il destinatario ha firmato un certificato di consegna che conferma la consegna fisica e il ricevimento dei materiali;
 - d) immediatamente prima del trasferimento di proprietà, il prestatore e il destinatario redigono congiuntamente un inventario dei materiali e li ispezionano;
 - e) immediatamente dopo il trasferimento di proprietà, il destinatario si assume la completa responsabilità dei materiali, anche in caso di perdita, danno o distruzione degli stessi (ivi compresa l'assicurazione dei materiali); e,
 - f) il prestatore trasferisce al destinatario le garanzie in essere riguardanti i materiali.
- ii) I termini e le condizioni aggiuntivi che disciplinano il trasferimento dei materiali sono indicati nell'accordo di esecuzione tecnica applicabile.

6.3 I termini e le condizioni specifici che disciplinano la costruzione, la rimessa a nuovo e/o la consegna di infrastrutture sono concordati, ove applicabile, caso per caso e indicati nell'accordo di esecuzione tecnica. Ai fini della costruzione, della rimessa a nuovo e/o della consegna di infrastrutture, le autorità competenti delle parti si consultano inoltre con il governo ospitante o il proprietario terriero e cercano di ottenere le approvazioni o l'accordo del caso, secondo necessità.



6.4 I termini e le condizioni specifici in base a cui può avvenire lo scambio di informazioni classificate o riservate sul campo sono stabiliti negli accordi di esecuzione tecnica conclusi a norma del presente accordo. La prestazione o lo scambio di informazioni classificate o riservate sono soggetti alle rispettive politiche, procedure e prassi consolidate delle parti.

6.5 I termini e le condizioni specifici che disciplinano la prestazione di servizi di sicurezza o di protezione sono definiti nell'accordo di esecuzione tecnica applicabile. La prestazione di servizi di sicurezza o di protezione è soggetta ai rispettivi mandati delle missioni ONU e delle operazioni UE e non deroga alla responsabilità del destinatario di adottare misure adeguate per tutelare il proprio personale e i propri beni.

Articolo 7

Disposizioni finanziarie

7.1 Gli accordi di esecuzione tecnica conclusi a norma del presente accordo includono adeguate disposizioni finanziarie basate, tra l'altro, sugli elementi che seguono.

I. Principi generali

7.2 Salvo disposizione contraria contenuta nel presente accordo o concordata dalle parti per iscritto, il sostegno prestato da una parte all'altra a norma del presente accordo avviene sulla base del rimborso dei costi. I dettagli specifici dei costi per ciascuna attività di sostegno e il relativo metodo di calcolo saranno ulteriormente precisati nei pertinenti accordi di esecuzione tecnica di cui all'articolo 3.

7.3 Le parti garantiscono che i costi sostenuti per la prestazione di sostegno:

- i) sono corredati di registrazioni e documenti accurati e aggiornati e comprendono soltanto i costi effettivamente sostenuti direttamente imputabili al sostegno ricevuto dall'altra parte e
- ii) saranno rimborsati se rispettano i criteri stabiliti nel presente accordo, nonché le eventuali condizioni aggiuntive stabilite negli accordi di esecuzione tecnica e concordate in precedenza.

7.4 Il prestatore presenta le fatture al destinatario a seguito della consegna o dell'esecuzione del sostegno. Il prestatore emette una fattura per il destinatario almeno una volta all'anno per tutte le operazioni non fatturate in precedenza. Le fatture sono corredate della necessaria documentazione di supporto e sono pagate entro sessanta (60) giorni dalla data della fattura. I pagamenti sono effettuati nella valuta del prestatore o come altrimenti concordato.

II. Prestazione di beni, forniture o servizi di logistica e di sostegno alla sicurezza

7.5 I beni, le forniture e i servizi di logistica e la prestazione di servizi di sicurezza o di protezione sono fatturati sulla base dei costi diretti effettivi che il prestatore sostiene a motivo della prestazione del sostegno.

III. Trasferimento di materiali e infrastrutture

7.6 Il prezzo di acquisto (eventuale) è determinato sulla base del valore netto di mercato oppure, qualora non sia possibile determinare il valore di mercato, è equo e ragionevole tenuto conto delle condizioni specifiche locali e dei tassi di deprezzamento applicati dalle rispettive autorità competenti.

7.7 Il destinatario dei materiali è responsabile dei costi associati al trasferimento dei materiali stessi, comprese, senza limitazioni, eventuali spese di trasporto.

7.8 Se del caso, le parti possono, agendo in conformità dei rispettivi regolamenti e norme, contribuire al costo delle infrastrutture costruite, rimesse a nuovo o migliorate da una delle parti per essere utilizzate dall'altra e/o da entrambe. I termini e le condizioni che disciplinano tali contributi sono concordati per iscritto dalle autorità competenti caso per caso e stabiliti nell'accordo di esecuzione tecnica applicabile.



7.9 Nella misura in cui la fornitura o la consegna di infrastrutture riguarda locali, campi o altre infrastrutture costruiti, rimessi a nuovo o migliorati da una delle parti per finalità proprie nell'esecuzione del suo mandato, le modalità di consegna, comprese le eventuali disposizioni finanziarie, sono stabilite, se del caso, in un accordo di esecuzione tecnica.

IV. Scambio di informazioni classificate

7.10 Lo scambio di informazioni classificate tra le operazioni UE e le missioni ONU è gratuito.

Articolo 8

Disposizioni supplementari degli accordi di esecuzione tecnica

8.1 I termini e le condizioni degli accordi di esecuzione tecnica conclusi a norma del presente accordo sono coerenti con il presente accordo e comprendono:

- i) adeguate disposizioni in materia di responsabilità e risarcimenti, basate sulle disposizioni di cui all'articolo 9 in appresso. A tali disposizioni in materia di responsabilità e risarcimenti sono apportate le necessarie modifiche per tenere conto delle parti dell'accordo di esecuzione tecnica applicabile. In particolare, ai fini degli accordi di esecuzione tecnica relativi a operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, si considera che i funzionari, il personale, i dipendenti e gli agenti dell'Unione europea di cui all'articolo 9 in appresso includano i funzionari, il personale, i dipendenti e gli agenti di Athena e degli Stati partecipanti dell'Unione europea;
- ii) adeguate disposizioni in materia di consultazione e risoluzione delle controversie, basate sulle disposizioni di cui all'articolo 11 in appresso;
- iii) disposizioni sulla politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani e sui privilegi e le immunità di cui agli articoli 10 e 12 in appresso.


8.2 Gli accordi di esecuzione tecnica comprendono, tra l'altro, opportune disposizioni riguardanti le procedure di collegamento e coordinamento, le procedure di attuazione e le procedure di fatturazione e pagamento, nonché disposizioni in materia di tenuta dei registri, audit e indagini.

Articolo 9

Responsabilità e risarcimenti

9.1 Salvo espressa disposizione contraria contenuta nel presente accordo, le Nazioni Unite — compresi i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti — e l'Unione europea — compresi i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti — non sono soggette ad alcuna responsabilità derivante dall'attuazione del presente accordo o ad essa connessa. In particolare, e fatta salva la portata generale di quanto precede, le Nazioni Unite — compresi i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti — e l'Unione europea — compresi i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti — non sono in alcun modo responsabili delle operazioni o delle attività militari o di altro tipo condotte dall'altra parte, compreso dai funzionari, dal personale, dai dipendenti o dagli agenti di tale altra parte.

9.2 Le Nazioni Unite e l'Unione europea sono individualmente responsabili della risoluzione delle controversie e garantiscono e manlevano l'altra parte, i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti, da ogni pretesa risarcitoria, richiesta, perdita e responsabilità di qualsiasi natura o tipo in caso di decesso, lesioni, malattia o perdite e danni materiali subiti dai loro rispettivi funzionari, membri del personale, dipendenti o agenti a seguito dell'attuazione del presente accordo o ad essa connessi, salvo nella misura in cui tali pretese o richieste risultino da una negligenza grave o un comportamento doloso dell'altra parte o dei suoi funzionari, membri del personale, dipendenti o agenti.



9.3 Le Nazioni Unite e l'Unione europea sono individualmente responsabili della risoluzione delle controversie e garantiscono e manlevano l'altra parte, i suoi funzionari, il suo personale, i suoi dipendenti e i suoi agenti, da ogni pretesa risarcitoria, richiesta, perdita e responsabilità di qualsiasi natura o tipo intentata o fatta valere da terzi in base o in relazione a loro atti o omissioni, o ad atti o omissioni commessi dai rispettivi funzionari, membri del personale, dipendenti e agenti nell'attuazione del presente accordo.

Articolo 10

Politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani

Le responsabilità assunte dalle Nazioni Unite a norma del presente accordo sono soggette ai termini della politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani per quanto riguarda il sostegno delle Nazioni Unite alle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU (S/2013/110), di cui una copia è riportata nell'allegato 3 del presente accordo.

Articolo 11

Consultazione e risoluzione delle controversie

11.1 Le Nazioni Unite e l'Unione europea seguono attentamente l'attuazione del presente accordo e a tal fine si consultano regolarmente e strettamente.

11.2 Il coordinatore ONU e il coordinatore UE, nell'ambito delle rispettive responsabilità, procedono periodicamente a reciproche consultazioni, su richiesta dell'uno o dell'altro, in merito a difficoltà, problemi, motivi di preoccupazione o controversie che dovessero sorgere nel corso dell'attuazione del presente accordo, e si adoperano al meglio per discutere e raggiungere una risoluzione amichevole per via negoziale.

11.3 Qualora il coordinatore ONU e il coordinatore UE non siano in grado di risolvere eventuali difficoltà, problemi, motivi di preoccupazione o controversie in modo soddisfacente per le parti, le consultazioni proseguono tra il sottosegretario generale per il sostegno operativo e il segretario generale aggiunto per la politica di sicurezza e di difesa comune e la gestione delle crisi, e in ultima istanza, se necessario e su richiesta di una delle due parti, tra il segretario generale delle Nazioni Unite e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza, al fine di raggiungere una risoluzione amichevole.

11.4 Qualsiasi pretesa risarcitoria che non sia stata soddisfatta o qualsiasi controversia che non sia stata risolta conformemente al presente articolo può essere sottoposta a un conciliatore o a un mediatore designato di comune accordo. In caso di insuccesso della procedura di conciliazione o di mediazione, le pretese risarcitorie o le controversie possono essere sottoposte ad arbitrato su richiesta di una delle parti. Ciascuna parte nomina un arbitro e i due arbitri così nominati designano un terzo arbitro, che eserciterà le funzioni di presidente. Se entro trenta (30) giorni dalla data in cui è stata presentata la richiesta di arbitrato una delle parti non ha nominato un arbitro, o se entro trenta (30) giorni dalla nomina dei due arbitri non è stato designato il terzo arbitro, una delle parti può chiedere al presidente della Corte internazionale di giustizia di nominare un arbitro. Le procedure di arbitrato sono conformi al vigente regolamento arbitrale UNCITRAL. Gli arbitri non sono abilitati a riconoscere risarcimenti di carattere punitivo. La sentenza arbitrale contiene la motivazione sulla quale si basa ed è accettata come risoluzione definitiva delle suddette pretese risarcitorie o controversie.

Articolo 12

Privilegi e immunità

Nessun elemento del presente accordo o ad esso afferente implica una rinuncia, esplicita o implicita, ai privilegi e alle immunità delle Nazioni Unite, compresi i suoi organi sussidiari, o dell'Unione europea, comprese le sue istituzioni e i suoi organismi competenti.



*Articolo 13***Disposizioni finali**

- 13.1 Il presente accordo entra in vigore alla data della firma delle parti.
- 13.2 Il presente accordo può essere modificato, integrato o emendato in qualsiasi momento mediante accordo scritto tra le parti.
- 13.3 Il presente accordo è riesaminato cinque (5) anni dopo l'entrata in vigore.
- 13.4 Il presente accordo può essere denunciato in qualsiasi momento da una delle parti mediante preavviso di sessanta (60) giorni all'altra parte. Nonostante la denuncia del presente accordo, le disposizioni degli articoli 9, 11 e 12 dello stesso rimangono in vigore fino a quando non sia stata trovata una soluzione a tutte le controversie, pretese risarcitorie o responsabilità derivanti dal presente accordo.
- 13.5 Gli allegati del presente accordo costituiscono parte integrante del medesimo.

IN FEDE DI CHE, il presente accordo è stato firmato dai rappresentanti debitamente autorizzati dell'Unione europea e delle Nazioni Unite.

Fatto a New York, il 29 settembre 2020, in duplice esemplare, in lingua inglese.

A nome e per conto dell'Unione europea:

A nome e per conto delle Nazioni Unite:



ALLEGATO 1

Categorie di beni, forniture o servizi di logistica che possono essere oggetto di prestazione:

Servizi di trasporto e movimentazione

Servizi d'infrastruttura e di ingegneria

— Alloggio

— Spazi per uffici

— Infrastrutture di ruoli da 1 a 3

Installazioni tecniche

— Stoccaggio

— Officine

— Stazioni di rifornimento

— Depositi di munizioni

— Parcheggi (per veicoli o aeromobili); piazzole di atterraggio per elicotteri

— Energia elettrica

— Acqua per usi sanitari

Servizi generali

— Manutenzione di terreni

— Servizi di pulizia/custodia di edifici

— Protezione ambientale (evacuazione delle acque di scarico/rimozione dei rifiuti)

— Piccoli interventi di riparazione e manutenzione

— Protezione/prevenzione antincendio e lotta contro gli incendi

Servizi di gestione

— Servizi di gestione dei campi

— Protezione ambientale

Servizi di controllo

— Controllo veterinario e degli alimenti

— Controllo dei rifiuti

— Controllo delle acque

— Controllo dell'igiene

— Controllo degli organismi nocivi

Sostegno per aspetti logistici (*real life support*)

— Razioni/servizi di ristorazione

— Lavanderia

— Assistenza morale e sociale

— Energia

— Servizi igienico-sanitari

— Pulizie

— Smaltimento dei rifiuti



Servizi di approvvigionamento

— Carburanti e lubrificanti (POL)

Servizi di comunicazione

Supporto medico

— Prodotti farmaceutici

— Materiale medico

— Evacuazione dei feriti/evacuazione sanitaria (CASEVAC/MEDEVAC)

— Cure mediche (servizi di ruolo 1, ruolo 2 e ruolo 3)

— Smaltimento dei rifiuti medici

— Cellula di coordinamento di evacuazione dei pazienti (PECC)

Servizi di sicurezza



ALLEGATO 2

Categorie di materiali che possono essere trasferiti:

— Alloggi (compresi edifici e alloggi temporanei/tendati)

Altre infrastrutture

— Veicoli (veicoli per uso generale, veicoli blindati, veicoli speciali)

— Attrezzature e macchinari per la costruzione e la movimentazione e altre attrezzature e macchinari specializzati

— Pompe nonché attrezzature e macchine per il trattamento dell'acqua

— Prodotti non letali delle attrezzature militari

— Carburanti e lubrificanti

— Indumenti

— Apparecchiature informatiche e per la comunicazione

— Forniture e attrezzature mediche e/o prodotti farmaceutici

— Munizioni

— Pezzi di ricambio

— Generatori

— Mobili



ALLEGATO 3

Politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani delle Nazioni Unite

Nazioni Unite

A/67/775-S/2013/110

**Assemblea****Generale****Consiglio di sicurezza**

Distr.: generale

5 marzo 2013

Originale: inglese

Assemblea generale**Consiglio di sicurezza****Sessantasettesima sessione****Sessantottesimo anno**

Punto 69 dell'ordine del giorno

Promozione e protezione dei diritti umani**Lettere identiche datate 25 febbraio 2013 del segretario generale indirizzate al presidente dell'Assemblea generale e al presidente del Consiglio di sicurezza**

Ho l'onore di trasmettervi in allegato il testo della politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani per quanto riguarda il sostegno delle Nazioni Unite alle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU (v. allegato). Gli Stati membri sono stati informati della mia decisione di istituire la presente politica mediante nota verbale datata 25 ottobre 2011.

La politica definisce le misure che tutti gli organismi delle Nazioni Unite devono adottare al fine di assicurare che il sostegno da essi fornito a forze non facenti capo all'ONU sia coerente con i fini e i principi stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite e con la responsabilità delle Nazioni Unite di osservare, promuovere e incoraggiare il rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati.

Desidero sottolineare che la politica è basata su norme e obblighi vigenti, che gli Stati hanno accettato aderendo alle Nazioni Unite, riconoscendo le norme stabilite nella Dichiarazione universale dei diritti umani e accettando gli obblighi imposti dai principali strumenti internazionali.

Nella misura in cui l'Assemblea generale e il Consiglio di sicurezza possono decidere di dare mandato agli organismi delle Nazioni Unite affinché prestino sostegno a forze di sicurezza non facenti capo all'ONU, confido che sia l'Assemblea che il Consiglio tengano conto della politica nelle loro deliberazioni.

Vi sarò grato se porterete la presente lettera e il relativo allegato all'attenzione dei membri dell'Assemblea generale e del Consiglio di sicurezza.

(firmato) **BAN Ki-moon**

13-24998 (E) 120313


1324998Please recycle 

Allegato

[Originale: inglese e francese]

Politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani per quanto riguarda il sostegno delle Nazioni Unite alle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU**I. Principi fondamentali**

1. Il sostegno prestato da organismi delle Nazioni Unite alle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU deve essere coerente con i fini e i principi dell'Organizzazione stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite e con gli obblighi di diritto internazionale che le Nazioni Unite sono tenute ad adempiere per osservare, promuovere e incoraggiare il rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati. Un tale sostegno deve aiutare i destinatari a raggiungere una fase in cui l'osservanza di tali principi e corpus normativi diventi la norma, garantita dallo Stato di diritto. Coerentemente con tali obblighi, il sostegno delle Nazioni Unite non può essere prestato laddove vi siano fondati motivi di ritenere che esiste un rischio reale che i destinatari commettano gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati e laddove le autorità competenti non prendano le necessarie misure correttive o di mitigazione. Per le stesse ragioni, se le Nazioni Unite ricevono informazioni attendibili che forniscono fondati motivi di ritenere che un destinatario del sostegno delle Nazioni Unite stia commettendo gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati, gli organismi delle Nazioni Unite che prestano detto sostegno devono intervenire presso le autorità competenti al fine di far cessare tali violazioni. Qualora, nonostante tale intervento, la situazione dovesse persistere, le Nazioni Unite devono sospendere il loro sostegno ai soggetti inadempienti. Nonostante la presente politica, gli obblighi vigenti a norma del diritto internazionale dei diritti umani, del diritto internazionale umanitario o del diritto internazionale dei rifugiati continuano ad applicarsi a tutte le attività delle Nazioni Unite.
2. Gli organismi delle Nazioni Unite che intendono prestare o che prestano sostegno a forze di sicurezza non facenti capo all'ONU devono pertanto perseguire una politica di dovuta diligenza, comprendente i seguenti elementi chiave:
 - a) prima di prestare il sostegno, una valutazione dei rischi che la prestazione, o la mancata prestazione, di tale sostegno comporterebbe, in particolare il rischio che il destinatario commetta gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati;
 - b) la trasparenza nei confronti dei destinatari in merito agli obblighi giuridici che vincolano l'Organizzazione e ai principi fondamentali che disciplinano la prestazione del sostegno, e
 - c) un quadro di attuazione efficace, comprendente:
 - i) procedure per il monitoraggio dell'osservanza da parte del destinatario del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati;
 - ii) procedure per determinare quando e come intervenire al fine di far cessare gravi violazioni di uno qualsiasi di tali corpus normativi e per decidere, se necessario, in merito alla sospensione o alla revoca del sostegno; e
 - iii) orientamenti operativi generali, a seconda delle necessità, da parte dei rispettivi organismi delle Nazioni Unite a livello di paese sull'attuazione della politica.
3. L'adesione alla politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani è importante per mantenere la legittimità, la credibilità e l'immagine pubblica delle Nazioni Unite e per assicurare la coerenza con la Carta e gli obblighi di diritto internazionale che l'Organizzazione è tenuta a rispettare.
4. Le politiche e gli orientamenti pertinenti riguardanti specifici settori di sostegno, comprese le note di orientamento sviluppate nell'ambito della Task Force interagenzie sulla riforma del settore della sicurezza, devono essere coerenti con la politica di dovuta diligenza.
5. La presente politica non intende in alcun modo ostacolare il normale lavoro dell'Organizzazione volto a incoraggiare il rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale in materia di diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati, inclusi lo sviluppo di capacità, indagini e denunce di casi di violazione di tali corpus normativi e interventi presso le autorità competenti al fine di contrastare dette violazioni, assicurare azioni correttive e prevenire il ripetersi delle violazioni stesse. La presente politica è intesa a integrare tali normali processi.




II. Politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani

A. Ambito di applicazione della politica

6. La politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani si applica a tutti gli organismi delle Nazioni Unite che prestano sostegno a forze di sicurezza non facenti capo all'ONU. Si applica pertanto non solo alle operazioni di mantenimento della pace e alle missioni politiche speciali, ma anche agli uffici, alle agenzie, ai fondi e ai programmi delle Nazioni Unite nel loro complesso che svolgono tali attività.

B. Definizioni

7. Ai fini della presente politica si intende per «forze di sicurezza non facenti capo all'ONU»:
- le forze nazionali militari, paramilitari, di polizia, i servizi di intelligence e le forze preposte al controllo delle frontiere e forze di sicurezza analoghe;
 - le autorità civili, paramilitari o militari nazionali direttamente responsabili della gestione, dell'amministrazione o del comando o controllo di tali forze;
 - le forze di mantenimento della pace delle organizzazioni internazionali regionali.
8. Si intende per «sostegno» una qualsiasi delle attività seguenti:
- l'addestramento, il tutoraggio, i servizi consultivi, lo sviluppo di capacità e istituzionale e altre forme di cooperazione tecnica finalizzate a rafforzare le capacità operative delle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU;
 - il supporto ad hoc o programmatico ad autorità civili o militari direttamente responsabili della gestione, dell'amministrazione o del comando o controllo delle forze di sicurezza non facenti capo all'ONU;
 - il sostegno finanziario, compreso il pagamento di retribuzioni, borse, indennità e spese, a prescindere dall'origine dei fondi;
 - il supporto logistico strategico o tattico a operazioni sul campo condotte da forze di sicurezza non facenti capo all'ONU;
 - il supporto operativo ad azioni sul campo condotte da forze di sicurezza non facenti capo all'ONU, compresi l'appoggio di fuoco e la pianificazione strategica o tattica;
 - operazioni congiunte condotte da forze delle Nazioni Unite e da forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite.
9. Non rientrano nel «sostegno»:
- le attività di formazione o sensibilizzazione riguardo al diritto internazionale umanitario, al diritto internazionale dei diritti umani e al diritto internazionale dei rifugiati;
 - la definizione di norme (per esempio, consulenza ed esame con riguardo a legislazione, codici e politiche) e il sostegno in termini di capacità direttamente correlato all'attuazione e alla promozione del rispetto della legislazione e delle norme in materia di diritti umani e alla promozione della governance democratica delle istituzioni di sicurezza;
 - l'impegno a promuovere il rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati o a negoziare l'accesso umanitario e condurre operazioni di soccorso;
 - la mediazione e il relativo sostegno;
 - lo sgombero sanitario (MEDEVAC) e l'evacuazione dei feriti (CASEVAC).
10. Il «sostegno» può essere diretto o indiretto — ossia, prestato attraverso partner esecutivi.



11. Nel determinare se un'attività costituisca o meno sostegno a norma dei precedenti punti 8 e 9, gli organismi delle Nazioni Unite dovrebbero valutare la necessità di promuovere la coerenza nell'attuazione della politica nell'intero sistema delle Nazioni Unite secondo i punti 18 e 20 in appresso.
12. Ai sensi della presente politica si intende per «gravi violazioni»:
- a) nel caso di un'unità:
 - i) la commissione di «crimini di guerra» o di «crimini contro l'umanità», quali definiti nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, o di «gravi violazioni» dei diritti umani, compresi esecuzioni sommarie e esecuzioni extragiudiziali, atti di tortura, sparizioni forzate, riduzione in schiavitù, stupro e violenza sessuale di gravità comparabile, o atti di respingimento a norma del diritto dei rifugiati commessi su larga scala o con un notevole grado di frequenza (tali dunque da non essere solo casi isolati o fenomeni meramente sporadici), o
 - ii) uno schema di violazioni ripetute e sistematiche del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati commesse da un numero significativo di membri dell'unità, o
 - iii) la presenza, ai vertici di comando dell'unità, di uno o più ufficiali nei cui confronti vi sono fondati motivi di sospettare:
 - una responsabilità diretta nella commissione di «crimini di guerra», «gravi violazioni» dei diritti umani o atti di respingimento, o
 - una responsabilità gerarchica, quale definita nello Statuto di Roma della Corte penale internazionale, riguardo alla commissione di tali crimini, violazioni o atti da parte di persone poste sotto il loro comando, o
 - la mancata adozione di misure efficaci per prevenire, reprimere, indagare o perseguire altre violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati commesse su larga scala da persone poste sotto il loro comando;
 - b) in caso di autorità civili o militari direttamente responsabili della gestione, dell'amministrazione o del comando di forze di sicurezza non facenti capo all'ONU:
 - i) la commissione di gravi violazioni da parte di una o più unità poste sotto il loro comando;
 - ii) abbinata alla mancata adozione di misure efficaci per indagare e perseguire gli autori delle violazioni.
13. Si intende per «Nazioni Unite» qualsiasi ufficio, dipartimento, agenzia, programma, fondo, operazione o missione delle Nazioni Unite.

C. Valutazione del rischio


14. Prima di prestare il sostegno, l'organismo delle Nazioni Unite direttamente interessato deve svolgere una valutazione dei potenziali rischi e benefici connessi con il sostegno stesso. In tale valutazione dovrebbe rientrare un esame dei seguenti elementi (qualora un organismo delle Nazioni Unite disponga di un meccanismo già in vigore, questo può essere utilizzato per svolgere la valutazione conformemente al punto 19 in appresso):
- a) i comportamenti pregressi dei destinatari previsti in termini di rispetto o mancato rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati, compresi eventuali trascorsi specifici di violazioni gravi;
 - b) i comportamenti pregressi dei destinatari per quanto riguarda l'adozione o la mancata adozione di misure efficaci per far sì che gli autori di siffatte violazioni rispondano delle loro azioni;
 - c) l'eventuale adozione di misure correttive o introduzione di istituzioni, protocolli o procedure che impediscano il ripetersi di siffatte violazioni e, qualora esistano, la loro adeguatezza, comprese le istituzioni necessarie a garantire che eventuali futuri responsabili rispondano delle loro azioni;



- d) una misurazione del potenziale impatto che la prestazione o la mancata prestazione di sostegno avrebbe sulla capacità delle Nazioni Unite di influenzare il comportamento del destinatario in termini di rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati;
 - e) la possibilità che le Nazioni Unite mettano in atto meccanismi efficaci per monitorare l'uso e l'impatto del sostegno prestato;
 - f) una valutazione - sulla base dei fattori sopraelencati e del contesto generale del sostegno - del rischio che il destinatario possa in ogni caso commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati.
15. Le informazioni relative ai comportamenti pregressi del destinatario previsto in termini di rispetto del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati dovrebbero essere ottenute dalle Nazioni Unite o da altre fonti attendibili.
16. L'organismo delle Nazioni Unite direttamente interessato non deve avviare la prestazione di sostegno a favore del destinatario previsto qualora, a seguito della valutazione del rischio, concluda che vi sono fondati motivi per ritenere che sussiste un rischio concreto che il destinatario previsto commetta gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati, nonostante le eventuali misure di mitigazione che le Nazioni Unite potrebbero adottare. L'organismo in questione dovrebbe precisare che non sarà possibile prestare sostegno salvo e fino a che il destinatario previsto non abbia adottato misure adeguate affinché non vi siano più fondati motivi per ritenere che sussiste un rischio concreto che si commettano tali gravi violazioni. Dette misure possono includere, a titolo di esempio, la rimozione di un ufficiale da una posizione ai vertici di comando qualora vi siano fondati motivi per sospettare che si sia reso responsabile di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati.
17. L'organismo delle Nazioni Unite direttamente interessato può procedere con l'avvio della prestazione del sostegno, fatto salvo il rispetto dei punti in appresso della presente politica, qualora a seguito della valutazione del rischio concluda che non vi sono fondati motivi per ritenere che sussiste un rischio concreto che il destinatario previsto commetta siffatte violazioni.

D. Trasparenza

18. Per attuare efficacemente la presente politica sono necessarie la comprensione e la cooperazione di tutte le parti interessate, compresi i paesi donatori e i paesi partecipanti al programma, i paesi contributori di truppe e di forze di polizia e i paesi che ospitano missioni politiche o di mantenimento della pace delle Nazioni Unite. Ciascun organismo incaricato o che prevede di prestare sostegno a forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite avvia un dialogo proattivo con gli Stati membri e altri partner e parti interessate al fine di spiegare la presente politica.
19. Prima di avviare il sostegno alle forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite, il o gli alti funzionari competenti delle Nazioni Unite (ad esempio il rappresentante speciale del segretario generale, il coordinatore residente, il rappresentante nel paese) dovrebbero informare per iscritto la o le autorità destinarie circa i principi fondamentali delle Nazioni Unite per il sostegno alle forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite nel quadro della presente politica. In particolare, ai destinatari dovrebbe essere comunicato che le Nazioni Unite non possono prestare sostegno a unità poste sotto il comando di persone nei confronti delle quali esistono accuse fondate di gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati. L'autorità destinataria dovrebbe essere informata anche circa le procedure o i meccanismi di attuazione della presente politica di cui alla sezione III in appresso. Occorre inoltre comunicare chiaramente al destinatario che, ai fini della prosecuzione del sostegno, le Nazioni Unite sono tenute a valutare costantemente la coerenza tra le azioni del destinatario e gli obblighi dell'Organizzazione ai sensi dei pertinenti corpus normativi. Le attività di sensibilizzazione e comunicazione, sebbene possano essere intraprese da un organismo specifico delle Nazioni Unite, dovrebbero essere coordinate al fine di promuovere la coerenza dell'azione delle Nazioni Unite a livello di paese e il più alto funzionario delle Nazioni Unite in un determinato paese (rappresentante speciale del segretario generale e/o coordinatore residente) dovrebbe essere informato in merito a tali iniziative.




III. Garantire un'attuazione effettiva

A. Elementi di un quadro di attuazione

20. L'attuazione della politica di dovuta diligenza in materia di diritti umani deve tenere conto dei mandati specifici dell'organismo delle Nazioni Unite interessato, nonché della natura e della portata del sostegno, come pure del contesto politico e operativo in cui tale sostegno è fornito.
21. Ciascun organismo delle Nazioni Unite che presta sostegno deve mettere a punto un quadro di attuazione in conformità delle proprie procedure di gestione al fine di garantire l'osservanza della presente politica. Tale quadro dovrebbe essere chiaramente delineato in una procedura operativa permanente o in uno strumento analogo. Se del caso il quadro dovrebbe essere comunicato all'organo che ha conferito il mandato all'organismo. Tale quadro dovrebbe comprendere, a seconda dei casi:
- le risorse necessarie per gestire in modo efficace la fornitura del sostegno e per monitorarne e valutarne l'impatto;
 - incentivi o altre misure di accompagnamento al fine di migliorare il rispetto, da parte del destinatario, del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati;
 - meccanismi per il monitoraggio efficace del comportamento del destinatario al fine di individuare gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati e le risposte dell'istituzione destinataria a eventuali violazioni (tali meccanismi dovrebbero includere procedure per la presentazione di relazioni periodiche da parte dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani (OHCHR), dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR), dell'Ufficio per il coordinamento degli affari umanitari (OCHA) e del Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (UNICEF), come pure del rappresentante speciale del segretario generale per i bambini nei conflitti armati e del rappresentante speciale del segretario generale sulla violenza sessuale nei conflitti);
 - sistemi ben definiti per il raffronto e l'esame efficace delle informazioni raccolte grazie a tale monitoraggio e da altre fonti, comprese le reti locali di protezione della popolazione civile;
 - procedure ben definite per orientare le decisioni dei funzionari competenti delle Nazioni Unite sull'eventuale necessità di intervenire presso il destinatario o i suoi elementi di comando in merito a violazioni commesse dal destinatario, ovvero, come soluzione di ultima istanza, di sospendere o revocare il sostegno nel quadro della presente politica;
 - procedure chiare di comunicazione con le autorità competenti ove si rendano necessari un intervento delle Nazioni Unite ovvero la sospensione o la revoca del sostegno nel quadro della presente politica;
 - procedure chiare ed efficaci per valutare ed esaminare i potenziali rischi in caso di sospensione o revoca del sostegno - compresi i rischi per la sicurezza e la protezione del personale delle Nazioni Unite e del personale associato - nonché per individuare adeguate misure di mitigazione e garantirne l'adozione.
22. Nell'applicazione della politica e nel ricorso alle misure di cui al punto 21, lettere da a) a g), a livello di paese, ciascun organismo delle Nazioni Unite dovrebbe tenere conto dell'esigenza di promuovere un'attuazione coerente della presente politica in tutto il sistema delle Nazioni Unite. Al più alto funzionario delle Nazioni Unite nel paese (rappresentante speciale del segretario generale e/o coordinatore residente) incombe la responsabilità di avviare consultazioni sul quadro di attuazione con tutte le parti interessate nazionali e internazionali. In caso di missioni integrate, le consultazioni tra la missione e l'agenzia locale delle Nazioni Unite dovrebbero essere disciplinate da una procedura consolidata.

B. Notifica preventiva agli organi legislativi delle Nazioni Unite

23. Le azioni degli organismi delle Nazioni Unite a sostegno di forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite richiedono una considerazione particolarmente attenta per via dei rischi specifici, delle potenziali responsabilità e dell'elevata visibilità che esse comportano. È quindi importante che, **prima** dell'adozione di un mandato o di una direttiva per la prestazione di sostegno a forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite, gli organismi delle Nazioni Unite esercitino la dovuta diligenza, in particolare effettuando una valutazione del rischio. I risultati della valutazione dovrebbero essere inseriti in relazioni o informative destinate agli organi legislativi, a seconda dei casi. Nel contesto del mantenimento della pace, tali valutazioni dovrebbero contribuire a dare forma e corpo alle proposte in materia di mandati presentate dal segretario generale agli organi legislativi.



C. Relazioni e vigilanza

24. Le pertinenti relazioni ufficiali delle Nazioni Unite (ad esempio le relazioni del segretario generale al Consiglio di sicurezza, le relazioni tematiche e per paese elaborate da uffici, programmi, agenzie e fondi delle Nazioni Unite) dovrebbero riguardare il sostegno prestato alle forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite, comprese la natura e la portata del sostegno, le misure impiegate per garantire l'osservanza della politica di «dovuta diligenza», le azioni correlate volte a promuovere il rispetto dei principi fondamentali del sostegno delle Nazioni Unite e una valutazione dell'impatto del sostegno.
25. Ove sorgano gravi difficoltà in relazione a tale sostegno, gli organismi delle Nazioni Unite dovrebbero riferire immediatamente ai pertinenti funzionari e organi legislativi delle Nazioni Unite aventi poteri decisionali, a seconda dei casi, sugli sviluppi connessi agli elementi che, secondo la valutazione del rischio, potrebbero associare l'Organizzazione o il suo personale a gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale dei rifugiati. Gli organismi delle Nazioni Unite interessati dovrebbero riferire in merito alle circostanze del caso e a eventuali misure adottate per mitigare la situazione o porvi rimedio e formulare raccomandazioni per azioni di follow-up.

D. Misure di mitigazione

26. Se le Nazioni Unite ricevono informazioni attendibili che forniscono fondati motivi di ritenere che un destinatario del sostegno delle Nazioni Unite sta commettendo gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati, l'organismo delle Nazioni Unite che presta il sostegno dovrebbe portare le informazioni all'attenzione delle autorità nazionali competenti allo scopo di porre fine a tali violazioni.
27. Se, nonostante l'intervento dell'organismo delle Nazioni Unite interessato, le Nazioni Unite ricevono informazioni attendibili che forniscono fondati motivi di sospettare che il destinatario continua a commettere gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati, l'organismo delle Nazioni Unite deve sospendere o revocare il sostegno al destinatario.

E. Sfide operative

28. Nel contesto del mantenimento della pace, la non prestazione o la revoca del sostegno a fronte del mancato rispetto, da parte delle forze di sicurezza destinarie, dei principi fondamentali della presente politica può ridurre in modo significativo la capacità della missione di adempiere il mandato e gli obiettivi generali stabiliti dal Consiglio di Sicurezza. La sospensione o la revoca del sostegno logistico, materiale o tecnico possono tuttavia rendersi necessari laddove la prosecuzione del sostegno rischierebbe di implicare l'Organizzazione in gravi violazioni del diritto internazionale umanitario, del diritto internazionale dei diritti umani o del diritto internazionale dei rifugiati. Il segretario generale dovrebbe tenere informato il Consiglio circa le misure adottate da un'operazione di mantenimento della pace nel quadro della presente politica e, ove si ritenga che l'applicazione della presente politica abbia un impatto significativo sulla capacità dell'operazione di adempiere il suo mandato, dovrebbe informarne tempestivamente il Consiglio e chiedere il parere di quest'ultimo riguardo alla via da seguire. Analogamente, qualora la non prestazione o la revoca del sostegno da parte di un'agenzia, di un fondo o di un programma delle Nazioni Unite dovesse incidere sulla capacità di tale organismo di adempiere il suo mandato, il capo esecutivo dell'agenzia, fondo o programma in questione informerà tempestivamente l'organo direttivo dell'agenzia, fondo o programma chiedendo il parere di quest'ultimo riguardo alla via da seguire.

F. Responsabilità

29. A seguito dell'approvazione del presente quadro politico da parte del segretario generale, incombe agli alti dirigenti presso la sede (sottosegretari generali, l'amministratore del Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), i direttori esecutivi di fondi e programmi) la responsabilità di garantire, nell'ambito della rispettiva sfera di competenza, il riesame periodico del sostegno prestato alle forze di sicurezza e alle istituzioni non facenti capo alle Nazioni Unite e dell'attuazione della presente politica. Spetta loro inoltre la responsabilità di garantire che gli sviluppi significativi nell'attuazione della presente politica, comprese le azioni di mitigazioni adottate nell'ambito della stessa, siano portati tempestivamente all'attenzione del segretario generale e degli organi legislativi competenti.



30. Se del caso, le task force integrate nelle missioni e le task force integrate dovrebbero includere in via permanente nelle rispettive agende un punto relativo al riesame e alla valutazione del sostegno prestato alle forze di sicurezza non facenti capo alle Nazioni Unite.
31. Entro un anno dovrebbe essere preparata, alla luce dell'esperienza acquisita, un'ulteriore presentazione al comitato delle politiche, al fine di stabilire, tra l'altro, se sia necessario predisporre ulteriori misure o meccanismi di attuazione.



ALLEGATO 4

Punti di contatto ONU e UE

UE

- EUMS D.2, DIR LOG/RES
Stato maggiore dell'Unione europea — Logistica
Risorse e supporto
EUMS-LOGISTICS-DIRECTORATE@eeas.europa.eu
- CPCC
(Capacità civile di pianificazione e condotta)
cpcc.secretariat@eeas.europa.eu

ONU

- DOS/DSA/SPS
Dipartimento di Supporto operativo
Divisione «Attività speciali», Servizio «Supporto ai partenariati»
dos-sps@un.org
- DOS/OSCM/OASG
Dipartimento di Supporto operativo
Ufficio del sottosegretario generale per la gestione della catena di approvvigionamento
oscm-oasg@un.org

21CE0346

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1727 DELLA COMMISSIONE
del 18 novembre 2020

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per quanto riguarda talune norme relative agli operatori economici autorizzati

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 41,

considerando quanto segue:

- (1) Per assicurare, ai fini del conferimento dello status di operatore economico autorizzato, un'attuazione uniforme del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013 (il «codice»), relativo all'assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale, compresa l'assenza di trascorsi di reati gravi in relazione all'attività economica del richiedente, è necessario chiarire alcune disposizioni dell'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione ⁽²⁾. In primo luogo, è necessario chiarire che, per quanto riguarda le violazioni, il criterio è rispettato quando nessuna autorità amministrativa o giudiziaria abbia adottato alcuna decisione che concluda che una delle persone di cui all'articolo 24, paragrafo 1, lettera b), ha commesso siffatte violazioni nel corso degli ultimi tre anni. I fatti alla base di una violazione devono essersi verificati nei tre anni precedenti, benché in alcuni casi l'autorità amministrativa o giudiziaria possa giungere a una conclusione su tali fatti una volta trascorsi i tre anni in questione. In secondo luogo, è necessario chiarire che le pertinenti violazioni gravi o ripetute della normativa doganale e fiscale sono quelle relative all'attività economica delle persone di cui alla lettera b) del suddetto articolo. In terzo luogo, è necessario chiarire quali persone diverse dal richiedente debbano essere valutate sulla base di tale criterio, in funzione della struttura organizzativa del richiedente.
- (2) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.
- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del codice doganale,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1


Modifiche del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447

L'articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 è così modificato:

- (1) il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

⁽¹⁾ GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell'Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).



- «1. Il criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice è considerato soddisfatto se:
- a) non è stata adottata alcuna decisione da parte di un'autorità amministrativa o giudiziaria che concluda che una delle persone di cui alla lettera b) ha commesso, nel corso degli ultimi tre anni, violazioni gravi o ripetute della normativa doganale o fiscale in relazione alla propria attività economica;
 - b) nessuna delle seguenti persone ha precedenti di reati gravi in relazione alla propria attività economica compresa, se del caso, l'attività economica del richiedente:
 - i) il richiedente,
 - ii) il dipendente o i dipendenti responsabili delle questioni doganali del richiedente e
 - iii) la persona o le persone responsabili del richiedente o che esercitano il controllo sulla sua gestione.»;
- (2) il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Se la persona di cui al paragrafo 1, lettera b), punto iii), diversa dal richiedente, è stabilita o ha la propria residenza in un paese terzo, l'autorità doganale competente a prendere la decisione valuta il rispetto del criterio di cui all'articolo 39, lettera a), del codice sulla base delle scritture e delle informazioni disponibili.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0347



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1728 DELLA COMMISSIONE
del 17 novembre 2020
relativa all'autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Croazia

[notificata con il numero C(2020) 7880]

(Il testo in lingua croata è il solo facente fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 20, lettera p),

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, ai fini della classificazione delle carcasse di suino il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dalla Commissione e sono autorizzati unicamente metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. È opportuno che l'autorizzazione dei metodi di classificazione sia subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima. Tale margine è definito nell'allegato V, parte A, del regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione ⁽²⁾.
- (2) La Croazia ha richiesto alla Commissione di autorizzare cinque metodi («Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)», «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)», «OptiGrade-MCP», «OptiScan-TP» e «Manual method-ZP»). A tal fine ha presentato una descrizione dettagliata della prova di sezionamento, indicando, nel protocollo di cui all'articolo 11, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2017/1182, i principi su cui si basano i metodi, l'esito della prova di sezionamento e le equazioni utilizzate per la stima del tenore di carne magra.
- (3) Dall'esame della domanda presentata risultano soddisfatte le condizioni per l'autorizzazione dei metodi di classificazione. È pertanto opportuno autorizzare tali metodi di classificazione e tali formule in Croazia.
- (4) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Per la classificazione delle carcasse di suino a norma dell'allegato IV, parte B, punto IV, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013, è autorizzato in Croazia l'impiego dei seguenti metodi:

- (a) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP2)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte I dell'allegato;
- (b) l'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP7)» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte II dell'allegato;
- (c) apparecchio denominato «OptiGrade-MCP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte III dell'allegato;

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2017/1182 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le tabelle unionali di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e la comunicazione dei prezzi di mercato di talune categorie di carcasse e di animali vivi (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 74).



- (d) l'apparecchio denominato «OptiScan-TP» e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte IV dell'allegato;
(e) il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, descritti in dettaglio nella parte V dell'allegato.

2. Il «metodo manuale (ZP)» con calibro e i relativi metodi di stima, di cui al paragrafo 1, lettera e), sono autorizzati unicamente per i macelli in cui il numero di suini macellati a settimana, calcolato come media annua, non sia superiore a 500.

Articolo 2

Le modifiche degli apparecchi o dei metodi di classificazione autorizzati sono consentite soltanto se espressamente autorizzate con decisione di esecuzione della Commissione.

Articolo 3

La Repubblica di Croazia è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione



ALLEGATO

METODI DI CLASSIFICAZIONE DELLE CARCASSE DI SUINO IN CROAZIA

PARTE I

Hennessy Grading probe 2 (HPG 2)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 2 (HGP 2)».
2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiode (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{HGP\ 2} = 68,54165 - (0,7727577 \times F) + (0,008924575 \times M)$$

dove:

$LMP_{HGP\ 2}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte esterna e a 4 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte interna fra la penultima e la terzultima costola;

M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di F.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

PARTE II

Hennessy Grading probe 7 (HPG 7)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «Hennessy Grading Probe 7 (HGP 7)».
2. L'apparecchio è dotato di una sonda del diametro di 5,95 mm (6,3 mm sulla lama all'estremità della sonda) contenente un fotodiode (LED del tipo Siemens LYU 260-EO) e un fotorilevatore del tipo 58 MR, con una distanza operativa compresa tra 0 e 120 mm.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{HGP\ 7} = 66,92177 - (0,7505144 \times F) + (0,03170816 \times M)$$

dove:

$LMP_{HGP\ 7}$ = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte esterna e a 4 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte interna fra la penultima e la terzultima costola;


M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di F.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

PARTE III

OptiGrade-MCP

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «OptiGrade-MCP».



2. L'apparecchio è munito di una sonda ottica di 6 mm di diametro, di un fotodiode a infrarossi (Siemens) e di un fototransistor (Siemens). La distanza operativa è compresa tra 0 e 110 mm.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{MCP} = 66,863 - (0,6809437 \times F) + (0,02633554 \times M)$$

dove:

LMP_{MCP} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore in mm del lardo dorsale (compresa la cotenna), misurato a 7 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte esterna e a 4 cm lateralmente alla linea mediana della carcassa nella parte interna fra la penultima e la terzultima costola;

M = spessore, in millimetri, del muscolo misurato allo stesso tempo e nello stesso punto di F.

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

PARTE IV

OptiScan TP

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano quando la classificazione delle carcasse di suino è effettuata per mezzo dell'apparecchio denominato «OptiScan TP».

2. L'apparecchio OptiScan TP è dotato di un imager digitale che scatta foto con flash dei due punti di misurazione sulla carcassa. Le immagini sono la base per il calcolo dello spessore del grasso e del muscolo. I valori misurati sono convertiti in tenore stimato di carne magra dallo stesso apparecchio OptiScan TP. Le foto vengono conservate e possono essere oggetto di un controllo successivo. L'interfaccia integrata Bluetooth® permette un agevole trasferimento dei dati.

3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$LMP_{TP} = 66,52167 - (0,5215984 \times F) + (0,01604653 \times M)$$

dove:

LMP_{TP} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore minimo di grasso visibile (compresa la cotenna) che copre il muscolo *gluteus medius*, misurato in millimetri sulla linea mediana della carcassa sezionata;

M = spessore minimo del muscolo tra l'estremità anteriore del muscolo *gluteus medius* e la parte dorsale del canale midollare


4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

PARTE V

Metodo manuale (ZP)

1. Le disposizioni contenute nella presente parte si applicano se la classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante il «metodo manuale (ZP)» di misurazione con calibro.

2. Per l'applicazione di questo metodo ci si può servire di un calibro che permette di determinare la classificazione in base ad un'equazione di previsione. Il metodo è basato sulla misurazione manuale dello spessore del lardo e dello spessore del muscolo sulla linea mediana della carcassa.



3. Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

$$\text{LMP}_{\text{ZP}} = 66,18242 - (0,5312573 \times F) + (0,02048905 \times M)$$

dove:


LMP_{ZP} = percentuale stimata di carne magra della carcassa;

F = spessore minimo di grasso visibile (compresa la cotenna) che copre il muscolo *gluteus medius*, misurato in millimetri sulla linea mediana della carcassa sezionata;

M = spessore minimo del muscolo tra l'estremità anteriore del muscolo *gluteus medius* e la parte dorsale del canale midollare

4. La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 60 e 120 kg (peso a caldo).

21CE0348



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1729 DELLA COMMISSIONE

del 17 novembre 2020

relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali, che abroga la decisione di esecuzione 2013/652/UE

[notificata con il numero C(2020)7894]

(Il testo in lingua inglese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 5, l'articolo 7, paragrafo 3, l'articolo 8, paragrafo 3, e l'articolo 9, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma della direttiva 2003/99/CE, gli Stati membri sono tenuti a provvedere affinché la sorveglianza fornisca dati comparabili relativi all'incidenza di casi di resistenza agli antimicrobici (*antimicrobial resistance* — AMR) negli agenti zoonotici e, nella misura in cui essi costituiscono una minaccia per la sanità pubblica, in altri agenti.
- (2) La direttiva 2003/99/CE stabilisce inoltre che gli Stati membri valutino le tendenze e le fonti della resistenza agli antimicrobici nel loro territorio e trasmettano ogni anno alla Commissione una relazione contenente i dati raccolti in conformità a detta direttiva.
- (3) La decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione ⁽²⁾ stabilisce norme dettagliate per il monitoraggio armonizzato e le relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali. Tali norme sono applicabili fino al 31 dicembre 2020.
- (4) Nella sua comunicazione del 29 giugno 2017 al Consiglio e al Parlamento europeo «Piano d'azione europeo "One Health" contro la resistenza antimicrobica» ⁽³⁾, la Commissione si è impegnata a rivedere la normativa di attuazione dell'Unione, in particolare la decisione di esecuzione 2013/652/UE, in materia di monitoraggio della resistenza antimicrobica dei batteri zoonotici e commensali negli animali da allevamento e negli alimenti al fine di tenere conto dei nuovi sviluppi scientifici e delle esigenze di rilevazione di dati.
- (5) Dal 2015 al 2018 la Commissione ha svolto una serie di audit negli Stati membri allo scopo di valutare l'attuazione della decisione di esecuzione 2013/652/UE da parte delle autorità competenti. Una relazione generale finale ⁽⁴⁾ che sintetizza questa serie di audit ha messo in luce alcune difficoltà nell'attuazione da parte degli Stati membri della decisione di esecuzione 2013/652/UE, di cui è opportuno che la Commissione tenga conto in sede di revisione della decisione.
- (6) Il 5 giugno 2019 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ha pubblicato una relazione scientifica in merito alle specifiche tecniche sul monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e indicatori negli animali da produzione alimentare e negli alimenti ⁽⁵⁾. Tale relazione raccomanda adeguamenti specifici dell'attuale sistema di monitoraggio e di relazioni sulla resistenza agli antimicrobici quale definito nella decisione di esecuzione 2013/652/UE, al fine di far fronte efficacemente alla costante evoluzione della minaccia che l'AMR rappresenta e garantire la continuità nella valutazione delle tendenze future in materia di AMR a partire dal 2021. Gli adeguamenti raccomandati riguardano principalmente gli adattamenti relativi alle popolazioni di animali da produzione alimentare o alle categorie di alimenti da sottoporre a campionamento, il piano di campionamento da seguire, le specie batteriche da sottoporre a test per la resistenza agli antimicrobici e i metodi analitici che devono essere utilizzati dai laboratori incaricati dei test dell'AMR.

⁽¹⁾ GU L 325 del 12.12.2003, pag. 31.

⁽²⁾ Decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, relativa al monitoraggio e alle relazioni riguardanti la resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali (GU L 303 del 14.11.2013, pag. 26).

⁽³⁾ COM(2017) 339 final.

⁽⁴⁾ DG(SANTE) 2019-6789.

⁽⁵⁾ EFSA Journal 2019;17(6):5709.




- (7) Allo scopo di continuare a ottenere dati comparabili e attendibili sulla resistenza agli antimicrobici, nel definire le combinazioni più pertinenti di specie batteriche, specie di animali da produzione alimentare e prodotti alimentari da includere nel monitoraggio armonizzato e nelle relazioni sull'AMR a partire dal 2021 è importante tenere conto delle raccomandazioni contenute nella relazione scientifica dell'EFSA del 5 giugno 2019. È inoltre opportuno ridurre al minimo, nella misura del possibile, l'onere a carico delle autorità competenti degli Stati membri, in particolare affrontando i problemi noti in materia di attuazione e focalizzando il monitoraggio dell'AMR su campioni biologici o isolati batterici raccolti nel quadro dei programmi di controllo nazionali esistenti.
- (8) Il sequenziamento dell'intero genoma («WGS») è una tecnica promettente per sostituire i test fenotipici convenzionali in microbiologia ed è sempre più utilizzato in tutto il mondo. Tuttavia, solo un numero limitato di Stati membri è attualmente in grado di utilizzare sistematicamente il WGS per il monitoraggio della resistenza agli antimicrobici. È pertanto opportuno autorizzare solo su base volontaria l'uso del WGS come alternativa alle tecniche fenotipiche convenzionali, imponendo tuttavia condizioni tecniche in relazione a tale metodo al fine di garantire la comparabilità dei dati.
- (9) La resistenza agli antimicrobici è una minaccia globale che può facilmente diffondersi oltre le frontiere nazionali. Pertanto, al fine di migliorare il coordinamento e di approfondire la comprensione del modo in cui contribuire a ridurre l'impatto della resistenza agli antimicrobici a livello mondiale, è indispensabile che anche i prodotti alimentari importati nell'Unione siano assoggettati alle prescrizioni in materia di monitoraggio.
- (10) Al fine di garantire la continuità del monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici e della redazione di relazioni in materia da parte degli Stati membri dopo il periodo di cui alla decisione di esecuzione 2013/652/UE, la presente decisione dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2021.
- (11) Per motivi di chiarezza giuridica è opportuno abrogare la decisione di esecuzione 2013/652/UE.
- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

- 1) La presente decisione stabilisce norme armonizzate per il periodo 2021-2027 per quanto riguarda il monitoraggio e le relazioni sulla resistenza agli antimicrobici (*antimicrobial resistance* — AMR) cui devono provvedere gli Stati membri conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, e all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE, nonché all'allegato II, parte B, e all'allegato IV della stessa.
- 2) Il monitoraggio e le relazioni sull'AMR riguardano i seguenti batteri:
 - a) *Salmonella* spp.;
 - b) *Campylobacter coli* (*C. coli*);
 - c) *Campylobacter jejuni* (*C. jejuni*);
 - d) *Escherichia coli* (*E. coli*) indicatore commensale;
 - e) *Salmonella* spp. ed *E. coli* che producono i seguenti enzimi:
 - i Beta-lattamasi ad ampio spettro (ESBL);
 - ii Beta-lattamasi AmpC (AmpC);
 - iii Carbapenemasi.
- 3) Il monitoraggio e le relazioni sull'AMR possono riguardare *Enterococcus faecalis* (*E. faecalis*) ed *Enterococcus faecium* (*E. faecium*) indicatori commensali.
- 4) Il monitoraggio e le relazioni sull'AMR riguardano le seguenti popolazioni di animali da produzione alimentare e i seguenti alimenti:
 - a) polli da carne;
 - b) galline ovaiole;
 - c) tacchini da ingrasso;
 - d) bovini di età inferiore a un anno;



- e) suini da ingrasso;
- f) carni fresche di polli da carne;
- g) carni fresche di tacchini;
- h) carni fresche di suini;
- i) carni fresche di bovini.

5) Gli Stati membri monitorano e redigono relazioni sulla resistenza agli antimicrobici in specifiche combinazioni di batteri/sostanze antimicrobiche/popolarioni di animali da produzione alimentare e carni fresche da essi ottenute conformemente agli articoli 3 e 4.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le seguenti definizioni:

- a) le definizioni di cui al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁶⁾;
- b) le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione ⁽⁷⁾;
- c) le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾;
- d) le definizioni di cui al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁹⁾;
- e) le definizioni di cui alla direttiva 2003/99/CE;
- f) le definizioni di cui al regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁰⁾;
- g) «lotto di macellazione»: un gruppo di animali provenienti dalla stessa mandria, allevati nelle stesse condizioni e avviati al macello lo stesso giorno.

Articolo 3

Quadro di campionamento e analisi

1) Gli Stati membri campionano le diverse popolazioni di animali da produzione alimentare e le carni fresche da essi ottenute, come specificato all'articolo 1, paragrafo 4, e sottopongono a test gli isolati batterici da essi ottenuti al fine di verificare la sensibilità antimicrobica conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A dell'allegato.

Per il monitoraggio della *Salmonella* spp. nelle popolazioni di polli da carne, galline ovaiole e tacchini da ingrasso, gli Stati membri possono tuttavia utilizzare isolati batterici già ottenuti per campionamento nel quadro dei programmi di controllo nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003.

2) I laboratori nazionali di riferimento per l'AMR, o altri laboratori designati dall'autorità competente a norma dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2017/625, sono responsabili:

- a) dell'esecuzione dei test di sensibilità antimicrobica degli isolati batterici di cui al paragrafo 1, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 4, dell'allegato;
- b) dell'esecuzione del monitoraggio specifico di *E. coli* produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi, conformemente alle prescrizioni tecniche di cui alla parte A, punto 5, dell'allegato;
- c) dell'applicazione del metodo alternativo di cui alla parte A, punto 6, dell'allegato.


⁽⁶⁾ Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

⁽⁷⁾ Regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55).

⁽⁹⁾ Regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 novembre 2003, sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GU L 325 del 12.12.2003, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43).



*Articolo 4***Relazioni annuali sull'AMR e valutazione**

Gli Stati membri comunicano annualmente alla Commissione i risultati del loro monitoraggio della resistenza agli antimicrobici, conformemente alle prescrizioni di cui alla parte B dell'allegato.

Gli Stati membri valutano anche i risultati del loro monitoraggio annuale dell'AMR e inseriscono questa valutazione nella relazione sulle tendenze e le fonti delle zoonosi, degli agenti zoonotici e della resistenza agli antimicrobici, di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2003/99/CE.

*Articolo 5***Pubblicazione dei dati**

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare pubblica i dati quantitativi nazionali sulla resistenza antimicrobica basati sugli isolati e i risultati delle analisi comunicati conformemente all'articolo 4.

*Articolo 6***Abrogazione**

La decisione di esecuzione 2013/652/UE della Commissione è abrogata.

*Articolo 7***Applicazione**

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

*Articolo 8***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 novembre 2020

Per la Commissione
Stella KYRIAKIDES
Membro della Commissione



ALLEGATO


PARTE A

Quadro di campionamento e analisi

1. Origine degli isolati batterici sottoposti a test di sensibilità antimicrobica

Gli Stati membri devono ottenere isolati batterici per il monitoraggio dell'AMR almeno da ciascuna delle seguenti combinazioni di isolati/popolazioni di animali da produzione alimentare/alimenti:

- a) isolati di *Salmonella* spp. ottenuti da:
 - i. campioni di ciascuna popolazione di galline ovaiole, polli da carne e tacchini da ingrasso prelevati nel quadro dei programmi di controllo nazionali di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2160/2003;
 - ii. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da suini da ingrasso, fatta eccezione per gli Stati membri che attuano un programma nazionale per il controllo della salmonella approvato a livello dell'UE;
 - iii. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da bovini di età inferiore a un anno se la produzione nazionale di carni di tali bovini è superiore a 10 000 tonnellate all'anno;
 - iv. campioni di carni fresche di polli da carne e di tacchini prelevati presso i posti di controllo frontalieri;
- b) isolati di *C. coli* e *C. jejuni* ottenuti da:
 - i. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da polli da carne;
 - ii. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da tacchini da ingrasso se la produzione nazionale di carne di tacchino è superiore a 10 000 tonnellate all'anno;
 - iii. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da bovini di età inferiore a un anno se la produzione nazionale di carni di tali bovini è superiore a 10 000 tonnellate all'anno;
 - iv. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da suini da ingrasso;
- c) isolati di *E. coli* indicatore commensale, ottenuti da:
 - i. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da polli da carne;
 - ii. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da tacchini da ingrasso se la produzione nazionale di carne di tacchino è superiore a 10 000 tonnellate all'anno;
 - iii. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da suini da ingrasso;
 - iv. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da bovini di età inferiore a un anno se la produzione nazionale di carni di tali bovini è superiore a 10 000 tonnellate all'anno;
 - v. campioni di carni fresche di polli da carne, tacchini, suini e bovini prelevati presso i posti di controllo frontalieri;
- d) isolati di *E. coli* produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi, ottenuti da:
 - i. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da polli da carne;
 - ii. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da tacchini da ingrasso se la produzione nazionale di carne di tacchino è superiore a 10 000 tonnellate all'anno;
 - iii. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da suini da ingrasso;
 - iv. campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da bovini di età inferiore a un anno se la produzione nazionale di carni di tali bovini è superiore a 10 000 tonnellate all'anno;
 - v. campioni di carni fresche di polli da carne, tacchini, suini e bovini prelevati nella fase di distribuzione al dettaglio;
 - vi. campioni di carni fresche di polli da carne, tacchini, suini e bovini prelevati presso i posti di controllo frontalieri;



- e) se uno Stato membro decide di monitorare *E. faecalis* ed *E. faecium* indicatori commensali conformemente all'articolo 1, paragrafo 3, gli isolati di tali batteri ottenuti da:
- campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da polli da carne;
 - campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da tacchini da ingrasso se la produzione nazionale di carne di tacchino è superiore a 10 000 tonnellate all'anno;
 - campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da suini da ingrasso;
 - campioni del contenuto dell'intestino cieco prelevati al momento della macellazione da bovini di età inferiore a un anno se la produzione nazionale di carni di tali bovini è superiore a 10 000 tonnellate all'anno.

2. Frequenza del campionamento

Gli Stati membri procedono al monitoraggio dell'AMR di ciascuna combinazione di isolati batterici/popolarioni di animali da produzione alimentare/alimenti, come indicato al punto 1, conformemente al seguente sistema di rotazione:

- negli anni 2021, 2023, 2025 e 2027: il monitoraggio dell'AMR è effettuato relativamente a suini da ingrasso, bovini di età inferiore a un anno, carni suine e carni bovine;
- negli anni 2022, 2024 e 2026: il monitoraggio dell'AMR è effettuato relativamente a galline ovaiole, polli da carne, tacchini da ingrasso e carni fresche ottenute da polli da carne e da tacchini.

3. Piano di campionamento e dimensioni del campione

3.1. A livello di macelli

a) Piano di campionamento

Nel definire i rispettivi piani di campionamento a livello di macelli, gli Stati membri tengono conto delle specifiche tecniche dell'EFSA in merito al campionamento casuale per il monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali ⁽¹⁾.

Gli Stati membri procedono a un campionamento stratificato proporzionale dei campioni del contenuto dell'intestino cieco nei macelli che trasformano almeno il 60 % della specifica popolazione di animali degli Stati membri, con una distribuzione uniforme nel periodo di monitoraggio dei campioni prelevati e, nella misura del possibile, una scelta casuale dei giorni di campionamento di ogni mese. I campioni sono prelevati da animali sani selezionati a partire da unità epidemiologiche scelte casualmente. L'unità epidemiologica per i polli da carne e i tacchini da ingrasso è il branco. L'unità epidemiologica per i suini da ingrasso e i bovini di età inferiore a un anno è il lotto di macellazione. Dalla stessa unità epidemiologica è prelevato un unico campione all'anno. Ciascun campione è prelevato da un'unica carcassa selezionata casualmente nell'unità epidemiologica. Tuttavia, per i polli da carne, ciascun campione è prelevato da dieci carcasse scelte casualmente nell'unità epidemiologica.

Il numero di campioni prelevati per macello è proporzionato alla produzione annua di ciascun macello considerata dal piano di campionamento.

b) Dimensioni del campione

Al fine di sottoporre a test di sensibilità antimicrobica il numero minimo richiesto di isolati batterici di cui al punto 4.1, gli Stati membri prelevano ogni anno un numero sufficiente di campioni di cui al punto 1, lettera a), punti ii) e iii), lettera b) e lettera c), punti da i) a iv), tenendo conto della prevalenza stimata delle specie batteriche monitorate nella popolazione di animali considerata.

A titolo di deroga, se è noto che la prevalenza delle specie batteriche monitorate è pari o inferiore al 30 % nella popolazione di animali considerata o se tale prevalenza non è nota nel primo anno di monitoraggio o se il numero di unità epidemiologiche disponibili per il campionamento non è sufficiente a evitare il ripetersi del campionamento delle stesse unità, gli Stati membri possono decidere di limitare a 300 il numero annuo di campioni da prelevare. Tale numero annuo può essere ulteriormente ridotto a 150 per ciascuna combinazione specifica di isolati batterici/popolarioni di animali nel caso in cui la produzione nazionale annua degli Stati membri sia inferiore a 100 000 tonnellate di carne di pollo, a 100 000 tonnellate di carne di tacchino, a 100 000 tonnellate di carne suina o a 50 000 tonnellate di carne bovina. Gli Stati membri che si avvalgono della possibilità di limitare il numero annuo di campioni devono basare la loro decisione su prove documentate, ad esempio risultati di indagini, e devono trasmetterle alla Commissione prima di procedere per la prima volta alla riduzione del campione.

⁽¹⁾ <https://www.efsa.europa.eu/it/efsajournal/pub/3686>.



Gli Stati membri prelevano ogni anno almeno 300 campioni da ciascuna popolazione di animali di cui al punto 1, lettera d), punti da i) a iv). A titolo di deroga, qualora la loro produzione nazionale annua sia inferiore a 100 000 tonnellate di carne di pollo, a 100 000 tonnellate di carne di tacchino, a 100 000 tonnellate di carne suina o a 50 000 tonnellate di carne bovina, gli Stati membri possono decidere di prelevare un minimo di 150 campioni anziché di 300 campioni per ogni specifica popolazione di animali considerata.

3.2. Al livello della vendita al dettaglio

a) Piano di campionamento

Nel definire i rispettivi piani di campionamento al livello della vendita al dettaglio, gli Stati membri tengono conto delle specifiche tecniche dell'EFSA in merito al campionamento casuale per il monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali ^(?).

Gli Stati membri procedono a un campionamento stratificato proporzionale dei campioni di carni fresche prelevati al livello della vendita al dettaglio senza preselezionare i campioni in base all'origine degli alimenti, con un'assegnazione del numero di campioni in proporzione alla popolazione della regione geografica. Essi provvedono inoltre ad assicurare una distribuzione uniforme dei campioni di carni fresche nell'anno di monitoraggio e, nella misura del possibile, una scelta casuale dei giorni di campionamento di ogni mese. I lotti da campionare in un determinato giorno devono essere selezionati casualmente.

b) Dimensioni del campione

Gli Stati membri prelevano 300 campioni da ciascuna categoria di carni fresche di cui al punto 1, lettera d), punto v). A titolo di deroga, qualora la loro produzione annua sia inferiore a 100 000 tonnellate di carne di pollo, a 100 000 tonnellate di carne di tacchino, a 100 000 tonnellate di carne suina o a 50 000 tonnellate di carne bovina, gli Stati membri possono decidere di prelevare 150 campioni anziché 300 campioni per ogni specifica categoria di carni fresche considerata.

3.3. Ai posti di controllo frontaliere

a) Piano di campionamento

Nel definire i rispettivi piani di campionamento ai posti di controllo frontaliere, gli Stati membri tengono conto delle specifiche tecniche dell'EFSA in merito al campionamento casuale per il monitoraggio armonizzato della resistenza agli antimicrobici dei batteri zoonotici e commensali ^(?).

Gli Stati membri procedono a un campionamento stratificato proporzionale delle partite e dei campioni di carne per posto di controllo frontaliere e paese di origine, con una distribuzione uniforme nel corso dell'anno di monitoraggio delle partite di carni fresche importate sottoposte a campionamento a livello di posti di controllo frontaliere. Tutti i posti di controllo frontaliere designati per le carni fresche sono inclusi nel piano di campionamento. La scelta delle partite da sottoporre a campionamento in un dato giorno è casuale e, in sede di campionamento di una partita, i campioni sono prelevati casualmente. Se una partita è composta da lotti differenti, i campioni sono prelevati da lotti diversi. I campioni non devono essere raggruppati.

b) Dimensioni del campione

Gli Stati membri determinano il numero adeguato di campioni da prelevare annualmente per ciascuna categoria di carni fresche di cui al punto 1, lettera a), punto iv), lettera c), punto v), e lettera d), punto vi), sulla base dei tassi di campionamento indicativi di cui alla tabella 1.


Tabella 1

Carni fresche sottoposte a test di resistenza antimicrobica all'importazione: tassi di campionamento indicativi

Tipo di carni fresche	Tassi di campionamento annuali raccomandati delle partite arrivate ai posti di controllo frontaliere
Carne di pollo	3 %
Carne di tacchino	15 %
Carne suina	10 %
Carne bovina	2 %

^(?) Cfr. nota 1.

^(?) Cfr. nota 1.



4. Test di sensibilità antimicrobica

4.1. Numero di isolati da sottoporre a test

Gli Stati membri sottopongono annualmente a test di sensibilità antimicrobica il numero di isolati di seguito indicato e si accertano che in un anno venga sottoposto a test non più di un isolato per specie batterica/sierotipo di *Salmonella* proveniente dalla stessa unità epidemiologica.

Per *Salmonella* spp:

- fino a 170 isolati ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera a), punto i); qualora la loro produzione nazionale annua sia inferiore a 100 000 tonnellate di carne di pollo, gli Stati membri possono decidere di fissare un limite massimo di 85 isolati anziché di 170 isolati; gli isolati devono essere ottenuti da animali sani; se il numero di isolati disponibili annualmente per popolazione di animali in uno Stato membro è superiore al limite massimo, si procede a una selezione casuale di tali isolati in modo da garantire una rappresentatività geografica e, ove possibile, una distribuzione uniforme della data del campionamento nel corso dell'anno; se il numero di isolati disponibili annualmente è inferiore al limite massimo, tutti gli isolati devono essere sottoposti a test;
- almeno 170 isolati ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera a), punto ii), o, per gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al punto 3.1, lettera b), secondo comma, tutti gli isolati ottenuti da tali campioni; a titolo di deroga, qualora la loro produzione nazionale annua sia inferiore a 100 000 tonnellate di carne suina, gli Stati membri possono decidere di sottoporre a test un minimo di 85 isolati anziché di 170 isolati;
- almeno 170 isolati ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera a), punto iii), o, per gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al punto 3.1, lettera b), secondo comma, tutti gli isolati ottenuti da tali campioni;
- tutti gli isolati ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera a), punto iv).

Per *C. coli* e *C. jejuni*:

- almeno 170 isolati delle specie più prevalenti a livello nazionale di *Campylobacter* (tra *C. coli* e *C. jejuni*) ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera b), punti da i) a iii), o, per gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al punto 3.1, lettera b), secondo comma, tutti gli isolati ottenuti da tali campioni; a titolo di deroga, qualora la loro produzione nazionale annua sia inferiore a 100 000 tonnellate di carne di pollo, gli Stati membri possono decidere di sottoporre a test un minimo di 85 isolati anziché di 170 isolati;
- fino a 170 isolati delle specie meno prevalenti a livello nazionale di *Campylobacter* (tra *C. coli* e *C. jejuni*) individuati durante il recupero degli isolati delle specie più prevalenti di *Campylobacter* ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera b), punti da i) a iii);
- almeno 170 isolati di *C. coli* ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera b), punto iv), o, per gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui al punto 3.1, lettera b), secondo comma, tutti gli isolati ottenuti da tali campioni; a titolo di deroga, qualora la loro produzione nazionale annua sia inferiore a 100 000 tonnellate di carne suina, gli Stati membri possono decidere di sottoporre a test un minimo di 85 isolati anziché di 170 isolati.

Per *E. coli* indicatore commensale:

- almeno 170 isolati ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera c), punti da i) a iv); a titolo di deroga, qualora la loro produzione nazionale annua sia inferiore a 100 000 tonnellate di carne di pollo, a 100 000 tonnellate di carne di tacchino o a 100 000 tonnellate di carne suina, gli Stati membri possono decidere di sottoporre a test un minimo di 85 isolati anziché di 170 isolati per ogni specifica popolazione di animali considerata;
- tutti gli isolati ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera c), punto v).

Per *E. coli* produttori di ESBL, AmpC e carbapenemasi:

- tutti gli isolati ottenuti dai campioni di cui al punto 1, lettera d).

4.2. Metodi analitici per la rilevazione e i test di sensibilità antimicrobica

Gli Stati membri utilizzano i valori di demarcazione epidemiologica e le gamme di concentrazione indicate nelle tabelle 2, 3 e 4 per determinare la sensibilità antimicrobica di *Salmonella* spp., *C. coli*, *C. jejuni*, *E. coli* indicatore commensale, *E. faecalis* ed *E. faecium*.

Qualsiasi isolato di *E. coli* e *Salmonella* sottoposto a test conformemente alla tabella 2 che dimostri resistenza a cefotaxima, ceftazidima o meropenem deve essere ulteriormente sottoposto a test con un secondo gruppo di sostanze antimicrobiche conformemente alla tabella 5.



Per il monitoraggio specifico di *E. coli* produttori di ESBL, AmpC e/o carbapenemasi, gli Stati membri devono utilizzare i metodi di cui al punto 5.

Il test di sensibilità antimicrobica deve essere eseguito dai laboratori di cui all'articolo 3, paragrafo 2. Il test deve essere effettuato utilizzando il metodo della microdiluizione in brodo secondo il metodo di riferimento ISO 20776-1:2019.

Tabella 2

Gruppo di sostanze antimicrobiche da includere nel monitoraggio dell'AMR, soglie di resistenza dell'EUCAST e gamme di concentrazioni da sottoporre a test su *Salmonella* spp. ed *E. coli* indicatore commensale (primo gruppo)

Antimicrobico	Classe di antimicrobici	Specie	Soglie interpretative dell'AMR (mg/l)		Gamma di concentrazioni (mg/l) (n. delle fonti tra parentesi)
			ECOFF	Breakpoint clinico	
Amikacina	Aminoglicosidi	<i>Salmonella</i>	> 4 *	> 16	4-128 (6)
		<i>E. coli</i>	> 8	> 16	
Ampicillina	Penicilline	<i>Salmonella</i>	> 8	> 8	1-32 (6)
		<i>E. coli</i>	> 8	> 8	
Azitromicina	Macrolidi	<i>Salmonella</i>	ND	ND	2-64 (6)
		<i>E. coli</i>	ND	ND	
Cefotaxima	Cefalosporine	<i>Salmonella</i>	> 0,5	> 2	0,25-4 (5)
		<i>E. coli</i>	> 0,25	> 2	
Ceftazidima	Cefalosporine	<i>Salmonella</i>	> 2	> 4	0,25-8 (6)
		<i>E. coli</i>	> 0,5	> 4	
Cloramfenicolo	Fenicoli	<i>Salmonella</i>	> 16	> 8	8-64 (4)
		<i>E. coli</i>	> 16	> 8	
Ciprofloxacina	Fluorochinoloni	<i>Salmonella</i>	> 0,06	> 0,06	0,015-8 (10)
		<i>E. coli</i>	> 0,06	> 0,5	
Colistina	Polimixine	<i>Salmonella</i>	ND	> 2	1-16 (5)
		<i>E. coli</i>	> 2	> 2	
Gentamicina	Aminoglicosidi	<i>Salmonella</i>	> 2	> 4	0,5-16 (6)
		<i>E. coli</i>	> 2	> 4	
Meropenem	Carbapenemi	<i>Salmonella</i>	> 0,125	> 8	0,03-16 (10)
		<i>E. coli</i>	> 0,125	> 8	
Acido nalidissico	Chinoloni	<i>Salmonella</i>	> 8	ND	4-64 (5)
		<i>E. coli</i>	> 8	ND	
Sulfametossazolo	Antagonisti del folato	<i>Salmonella</i>	ND	ND	8-512 (7)
		<i>E. coli</i>	> 64	ND	
Tetraciclina	Tetraciline	<i>Salmonella</i>	> 8	ND	2-32 (5)
		<i>E. coli</i>	> 8	ND	
Tigeciclina	Glicilciline	<i>Salmonella</i>	ND	ND	0,25-8 (6)
		<i>E. coli</i>	> 0,5	> 0,5	
Trimetoprima	Antagonisti del folato	<i>Salmonella</i>	> 2	> 4	0,25-16 (7)
		<i>E. coli</i>	> 2	> 4	

ND: non disponibile.

* *: soglia provvisoria dell'EUCAST.




Tabella 3

Gruppo di sostanze antimicrobiche da includere nel monitoraggio dell'AMR, soglie interpretative di resistenza dell'EUCAST e gamme di concentrazioni da sottoporre a test su *C. jejuni* e *C. coli*


Antimicrobico	Classe di antimicrobici	Specie	Soglie interpretative dell'AMR (mg/l)		Gamma di concentrazioni (mg/l) (n. delle fonti tra parentesi)
			ECOFF	Breakpoint clinico	
Cloramfenicolo	Fenicoli	<i>C. jejuni</i>	> 16	ND	2-64 (6)
		<i>C. coli</i>	> 16	ND	
Ciprofloxacina	Fluorochinoloni	<i>C. jejuni</i>	> 0,5	> 0,5	0,12-32 (9)
		<i>C. coli</i>	> 0,5	> 0,5	
Ertapenem	Carbapenemi	<i>C. jejuni</i>	ND	ND	0,125-4 (6)
		<i>C. coli</i>	ND	ND	
Eritromicina	Macrolidi	<i>C. jejuni</i>	> 4	> 4	1-512 (10)
		<i>C. coli</i>	> 8	> 8	
Gentamicina	Aminoglicosidi	<i>C. jejuni</i>	> 2	ND	0,25-16 (7)
		<i>C. coli</i>	> 2	ND	
Tetraciclina	Tetracicline	<i>C. jejuni</i>	> 1	> 2	0,5-64 (8)
		<i>C. coli</i>	> 2	> 2	

ND: non disponibile.

Tabella 4

Gruppo di sostanze antimicrobiche da includere nel monitoraggio dell'AMR, soglie di resistenza dell'EUCAST e gamme di concentrazioni da sottoporre a test su *E. faecalis* ed *E. faecium*

Antimicrobico	Classe di antimicrobici	Specie	Soglie interpretative dell'AMR (mg/l)		Gamma di concentrazioni (mg/l) (n. delle fonti tra parentesi)
			ECOFF	Breakpoint clinico	
Ampicillina	Penicilline	<i>E. faecalis</i>	> 4	> 8	0,5-64 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 4	> 8	
Cloramfenicolo	Fenicoli	<i>E. faecalis</i>	> 32	ND	4-128 (6)
		<i>E. faecium</i>	> 32	ND	
Ciprofloxacina	Fluorochinoloni	<i>E. faecalis</i>	> 4	> 4	0,12-16 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 4	> 4	
Daptomicina	Lipopeptidi	<i>E. faecalis</i>	> 4	ND	0,25-32 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 8	ND	
Eritromicina	Macrolidi	<i>E. faecalis</i>	> 4	ND	1-128 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 4	ND	
Gentamicina	Aminoglicosidi	<i>E. faecalis</i>	> 64	ND	8-1024 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 32	ND	
Linezolid	Ossazolidinoni	<i>E. faecalis</i>	> 4	> 4	0,5-64 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 4	> 4	



Antimicrobico	Classe di antimicrobici	Specie	Soglie interpretative dell'AMR (mg/l)		Gamma di concentrazioni (mg/l) (n. delle fonti tra parentesi)
			ECOFF	Breakpoint clinico	
Quinupristina/ Dalfopristina	Streptogramine	<i>E. faecalis</i>	ND	ND	0,5-64 (8)
		<i>E. faecium</i>	ND	> 4	
Teicoplanina	Glicopeptidi	<i>E. faecalis</i>	> 2	> 2	0,5-64 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 2	> 2	
Tetraciclina	Tetracicline	<i>E. faecalis</i>	> 4	ND	1-128 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 4	ND	
Tigeciclina	Glicilciline	<i>E. faecalis</i>	> 0,25	> 0,25	0,03-4 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 0,25	> 0,25	
Vancomicina	Glicopeptidi	<i>E. faecalis</i>	> 4	> 4	1-128 (8)
		<i>E. faecium</i>	> 4	> 4	

ND: non disponibile.

5. Monitoraggio specifico di batteri *E. coli* produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi

5.1. Metodi per rilevare batteri presunti *E. coli* produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi

Ai fini della stima della percentuale di campioni contenenti batteri presunti *E. coli* produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi tra i campioni di intestino cieco e di carni fresche prelevati conformemente al punto 1, lettera d), i laboratori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, utilizzano i metodi di rilevazione descritti nei protocolli del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la resistenza antimicrobica (*).

Tutti gli isolati contenenti batteri presunti *E. coli* produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi, identificati con i metodi di cui sopra, sono sottoposti a test rispettivamente con il primo gruppo e con il secondo gruppo di sostanze antimicrobiche conformemente alle tabelle 2 e 5.

Tabella 5

Gruppo di sostanze antimicrobiche, breakpoint clinici di resistenza e valori di demarcazione epidemiologica (ECOFF) dell'EUCAST e gamme di concentrazioni da utilizzare per test soltanto sugli isolati di *Salmonella* spp. ed *E. coli* resistenti a cefotaxima o ceftazidima o meropenem (secondo gruppo)

Antimicrobico	Classe di antimicrobici	Specie	Soglie interpretative dell'AMR (mg/l)		Gamma di concentrazioni (mg/l) (n. delle fonti tra parentesi)
			ECOFF	Breakpoint clinico	
Cefepima	Cefalosporine	<i>Salmonella</i>	ND	> 4	0,06-32 (10)
		<i>E. coli</i>	> 0,125	> 4	
Cefotaxima	Cefalosporine	<i>Salmonella</i>	> 0,5	> 2	0,25-64 (9)
		<i>E. coli</i>	> 0,25	> 2	
Cefotaxima + acido clavulanico	Cefalosporine/ combinazione di inibitori di beta- lattamasi	<i>Salmonella</i>	ND	ND	0,06-64 (11)
		<i>E. coli</i>	> 0,25	ND	
Cefoxitina	Cefamicine	<i>Salmonella</i>	> 8	ND	0,5-64 (8)
		<i>E. coli</i>	> 8	ND	

(*) <https://www.eurl-ar.eu/protocols.aspx>.



Antimicrobico	Classe di antimicrobici	Specie	Soglie interpretative dell'AMR (mg/l)		Gamma di concentrazioni (mg/l) (n. delle fonti tra parentesi)
			ECOFF	Breakpoint clinico	
Ceftazidima	Cefalosporine	<i>Salmonella</i>	> 2	> 4	0,25-128 (10)
		<i>E. coli</i>	> 0,5	> 4	
Ceftazidima + acido clavulanico	Cefalosporine/ combinazione di inibitori di beta-lattamasi	<i>Salmonella</i>	ND	ND	0,125-128 (11)
		<i>E. coli</i>	> 0,5	ND	
Ertapenem	Carbapenemi	<i>Salmonella</i>	ND	> 0,5	0,015-2 (8)
		<i>E. coli</i>	ND	> 0,5	
Imipenem	Carbapenemi	<i>Salmonella</i>	> 1	> 4	0,12-16 (8)
		<i>E. coli</i>	> 0,5	> 4	
Meropenem	Carbapenemi	<i>Salmonella</i>	> 0,125	> 8	0,03-16 (10)
		<i>E. coli</i>	> 0,125	> 8	
Temocillina	Penicilline	<i>Salmonella</i>	> ND	ND	0,5-128 (9)
		<i>E. coli</i>	> 16	ND	

ND: non disponibile.

5.2. Metodo quantitativo per valutare la proporzione di *E. coli* produttori di ESBL o AmpC

Gli Stati membri possono decidere di valutare la percentuale di *E. coli* produttori di ESBL o AmpC rispetto al totale degli isolati di *E. coli* presenti in un campione. In tal caso devono procedere alla numerazione di *E. coli* produttori di ESBL o AmpC e di *E. coli* totali utilizzando metodi di diluizione e piastrando successivamente su supporti selettivi e non selettivi, conformemente ai protocolli del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la resistenza antimicrobica ⁽⁵⁾.

6. Metodo alternativo

Gli Stati membri possono decidere di autorizzare l'uso del sequenziamento dell'intero genoma (WGS) come metodo alternativo alla microdiluizione in brodo utilizzando i gruppi di sostanze antimicrobiche di cui alle tabelle 2 e 5 quando procedono al monitoraggio specifico di *E. coli* produttori di ESBL, AmpC o carbapenemasi di cui al punto 5. Possono inoltre autorizzare il WGS come metodo alternativo alla microdiluizione in brodo utilizzando il gruppo di sostanze antimicrobiche di cui alla tabella 5 in caso di ulteriori test, conformemente al punto 4.2, su isolati di *E. coli* e *Salmonella* che dimostrano resistenza a cefotaxima o ceftazidima o meropenem.

I laboratori che ricorrono al WGS come metodo alternativo si avvalgono dei protocolli del laboratorio di riferimento dell'Unione europea per la resistenza antimicrobica ⁽⁶⁾.

7. Controllo della qualità, conservazione degli isolati e test di conferma


Gli Stati membri si accertano della partecipazione dei laboratori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, a un sistema di garanzia della qualità, comprendente prove valutative a livello nazionale o dell'Unione, per l'identificazione delle specie, la sottotipizzazione e i test di sensibilità antimicrobica dei batteri raccolti per il monitoraggio armonizzato della resistenza antimicrobica.

Gli isolati resistenti sono conservati dai laboratori a una temperatura di - 80 °C per un periodo minimo di cinque anni. È possibile utilizzare altre temperature di stoccaggio, a condizione che garantiscano la vitalità e l'assenza di cambiamenti delle proprietà dei ceppi.

Nei casi in cui l'EFSA e il laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'AMR lo ritengano pertinente sotto l'aspetto scientifico, i laboratori di cui all'articolo 3, paragrafo 2, inviano al laboratorio di riferimento dell'Unione europea per l'AMR, per un test di conferma, qualsiasi isolato sottoposto a test conformemente ai punti 4, 5 e 6.

⁽⁵⁾ <https://www.eurl-ar.eu/protocols.aspx>.

⁽⁶⁾ <https://www.eurl-ar.eu/protocols.aspx>.



PARTE B

Relazioni**1. Disposizioni generali per la comunicazione dei dati**

Gli Stati membri redigono relazioni e includono le informazioni di cui al punto 2 per ogni singolo isolato, considerando separatamente ciascuna combinazione di specie batterica e popolazione di animali e ciascuna combinazione di specie batterica e alimenti di cui alla parte A, punto 1. Gli Stati membri presentano i risultati del monitoraggio armonizzato dell'AMR previsto dalla presente decisione sotto forma di dati basati su isolati utilizzando il dizionario dei dati e i moduli di raccolta elettronica forniti dall'EFSA. Gli Stati membri descrivono i piani di campionamento, le procedure di stratificazione e di scelta casuale per le popolazioni di animali e le categorie di alimenti.

Se per il monitoraggio della resistenza antimicrobica usano test di sensibilità antimicrobica, gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al punto 2.1.

Se per il monitoraggio dell'AMR usano il WGS, gli Stati membri comunicano le informazioni di cui al punto 2.2.

Qualora gli Stati membri decidano di comunicare all'EFSA dati rilevati su base volontaria, tali dati sono trasmessi separatamente dai dati la cui rilevazione è obbligatoria.

2. Set di dati per la comunicazione**2.1. Comunicazione dei risultati dei test di sensibilità antimicrobica**

Le seguenti informazioni devono essere indicate per ciascun singolo isolato:

- Identificatore univoco o codice dell'isolato
- Specie batterica
- Sierotipo (di *Salmonella* spp.)
- Popolazione di animali da produzione alimentare o categoria di alimenti
- Fase del campionamento
- Tipo di campione
- Codice TRACES (*Trade Control and Expert System*) del posto di controllo frontaliere (unicamente per i test sulle carni importate)
- Riferimento del documento sanitario comune di entrata (DSCE) della partita (unicamente per i test sulle carni importate)
- Paese di origine della partita (unicamente per i test sulle carni importate)
- Campionatore
- Strategia di campionamento
- Data del campionamento
- Data di inizio dell'analisi (isolamento)
- Identificatore o codice dell'isolato attribuito dal laboratorio che esegue il test di sensibilità antimicrobica dell'isolato
- Data del test di sensibilità
- Sostanza antimicrobica
- Valore di concentrazione minima inibente (MIC) (in mg/l)
- Test di sinergia con acido clavulanico per ceftazidima
- Test di sinergia con acido clavulanico per cefotaxima

2.2. Comunicazione dei risultati dei test del WGS


Le seguenti informazioni devono essere indicate per ciascun singolo isolato:

- Identificatore univoco o codice dell'isolato
- Specie batterica



- Popolazione di animali da produzione alimentare o categoria di alimenti
- Fase del campionamento
- Tipo di campione
- Codice TRACES del posto di controllo frontaliere (unicamente per i test sulle carni importate)
- Riferimento del documento sanitario comune di entrata (DSCE) della partita (unicamente per i test sulle carni importate)
- Paese di origine della partita (unicamente per i test sulle carni importate)
- Campionatore
- Strategia di campionamento
- Data del campionamento
- Data di inizio dell'analisi (isolamento)
- Identificatore o codice dell'isolato attribuito dal laboratorio
- Data del sequenziamento
- Versione dello strumento predittivo
- Dati relativi ai geni che conferiscono l'AMR
- Tecnologia di sequenziamento utilizzata
- Library preparation utilizzata

21CE0349



DECISIONE (UE) 2020/1730 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2020

recante conferma della partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo n. 21, allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Con lettera alla Commissione europea del 29 luglio 2020, l'Irlanda ha notificato l'intenzione di accettare il regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾ e di essere vincolata dallo stesso.
- (2) La partecipazione dell'Irlanda a detto regolamento non è subordinata ad alcuna condizione specifica e non occorrono misure transitorie.
- (3) Modelli armonizzati e norme comuni di sicurezza per i permessi di soggiorno nell'insieme dell'Unione europea facilitano l'attraversamento delle frontiere e contribuiscono così al buon funzionamento dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.
- (4) È quindi opportuno confermare la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2017/1954.
- (5) Al fine di consentire all'Irlanda di applicare quanto prima il regolamento (UE) 2017/1954, la presente decisione dovrebbe entrare in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1


È confermata la partecipazione dell'Irlanda al regolamento (UE) 2017/1954.

*Articolo 2*La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2017/1954 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2017, che modifica il regolamento (CE) n. 1030/2002 del Consiglio che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di paesi terzi (GU L 286 dell'1.11.2017, pag. 9).



DECISIONE (UE) 2020/1731 DEL CONSIGLIO
del 28 ottobre 2020

relativa alla nomina di un membro del Comitato delle regioni, conformemente alla proposta della Repubblica federale di Germania

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 305,

vista la proposta del governo tedesco,

considerando quanto segue:

- (1) Il 10 dicembre 2019, il 20 gennaio 2020, il 3 febbraio 2020 e il 26 marzo 2020, il Consiglio ha adottato le decisioni (UE) 2019/2157 ⁽¹⁾, (UE) 2020/102 ⁽²⁾, (UE) 2020/144 ⁽³⁾ e (UE) 2020/511 ⁽⁴⁾, relative alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025. L'8 giugno 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2020/766 ⁽⁵⁾ relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 25 gennaio 2025. Il 30 luglio 2020 il Consiglio ha adottato inoltre la decisione (UE) 2020/1153 ⁽⁶⁾ relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni.
- (2) Un seggio di membro del Comitato delle regioni è divenuto vacante dal 1° novembre 2020, a seguito della scadenza del mandato del sig. Marcel PHILIPP il 31 ottobre 2020,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

È nominato membro del Comitato delle regioni per la restante durata del mandato, vale a dire fino al 25 gennaio 2025:

— sig. Uwe CONRADT, Member of a Local Executive holding an electoral mandate: *Saarbrücken*.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° novembre 2020.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2019/2157 del Consiglio, del 10 dicembre 2019, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 327 del 17.12.2019, pag. 78).


⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/102 del Consiglio, del 20 gennaio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 20 del 24.1.2020, pag. 2).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2020/144 del Consiglio, del 3 febbraio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 32 del 4.2.2020, pag. 16).

⁽⁴⁾ Decisione (UE) 2020/511 del Consiglio, del 26 marzo 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 26 gennaio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 113 dell'8.4.2020, pag. 18).

⁽⁵⁾ Decisione (UE) 2020/766 del Consiglio, dell'8 giugno 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni per il periodo dal 1° febbraio 2020 al 25 gennaio 2025 (GU L 187 del 12.6.2020, pag. 3).

⁽⁶⁾ Decisione (UE) 2020/1153 del Consiglio, del 30 luglio 2020, relativa alla nomina dei membri e dei supplenti del Comitato delle regioni (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 12).



Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2020

Per il Consiglio
Il presidente
M. ROTH

21CE0351



REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1732 DELLA COMMISSIONE
del 18 settembre 2020

che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,


considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2017/2402, l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati («ESMA») impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di commissioni che coprono totalmente le spese necessarie dell'ESMA in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori stessi. L'ESMA sosterrà costi più elevati per il trattamento delle domande di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni che intendono offrire servizi accessori. Tali costi, tuttavia, saranno inferiori se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è già registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ o del regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾. La commissione di registrazione a carico del soggetto che presenta domanda di registrazione dovrebbe pertanto tenere specificamente conto del tipo di servizi che il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve fornire e del fatto che tale repertorio sia già registrato o meno come repertorio di dati sulle negoziazioni. Poiché le spese sostenute dall'ESMA per la valutazione della domanda di registrazione sono le stesse, indipendentemente dalle dimensioni del richiedente, e dipendono unicamente dal tipo di servizi da fornire, è opportuno che la commissione di registrazione sia fissa.
- (2) Se un soggetto che non è già registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni presenta contemporaneamente una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni e una domanda di registrazione come repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, i costi sostenuti dall'ESMA per il trattamento simultaneo di tali domande sarebbero inferiori grazie alle sinergie. Se tali domande sono presentate simultaneamente, il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbe pagare per intero la commissione a norma del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365, a seconda dei casi, per la registrazione come repertorio di dati sulle negoziazioni, mentre dovrebbe corrispondere una commissione per l'estensione della registrazione ridotta per la registrazione come repertorio di cartolarizzazioni.

⁽¹⁾ GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35.

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽³⁾ Regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, sulla trasparenza delle operazioni di finanziamento tramite titoli e del riutilizzo e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 1).



- (3) La commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione dovuta da un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che offre servizi accessori dopo la registrazione dovrebbe tenere conto di tali servizi accessori. Di converso, al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che cessa di offrire servizi accessori dopo la registrazione non dovrebbe essere rimborsata la commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione, poiché l'ESMA avrà già sostenuto i costi per la valutazione della domanda.
- (4) Al fine di scoraggiare domande inconsistenti, le commissioni di registrazione o le commissioni per l'estensione della registrazione non dovrebbero essere rimborsate qualora l'ESMA abbia rifiutato la registrazione e dovrebbero essere rimborsate solo parzialmente nel caso in cui il richiedente ritiri la propria domanda durante il processo di registrazione.
- (5) Al fine di garantire un'equa ripartizione delle commissioni di vigilanza e assicurare che le commissioni imposte riflettano i costi effettivi sostenuti dall'ESMA in relazione a ciascun soggetto sottoposto a vigilanza, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere calcolata sulla base del fatturato generato da ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni. Nel caso in cui non siano disponibili dati storici sul fatturato di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato, la commissione annuale di vigilanza dovrebbe essere basata sul fatturato atteso del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
- (6) Le commissioni annuali di vigilanza a carico di ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni dovrebbero essere proporzionate al fatturato generato da tale repertorio nel corso di un determinato esercizio finanziario in rapporto al fatturato totale generato da tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e sottoposti a vigilanza nel medesimo esercizio finanziario. È inoltre opportuno imporre a ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni il pagamento di una commissione minima annuale di vigilanza, dal momento che taluni costi amministrativi fissi si applicano alla vigilanza di tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni, indipendentemente dall'importo del fatturato generato.
- (7) Poiché nel corso dell'esercizio finanziario successivo alla registrazione sarà disponibile solo un numero limitato di dati sull'attività del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione annuale di vigilanza per quell'anno dovrebbe essere calcolata sulla base della commissione di registrazione e dell'impegno profuso dall'ESMA nel vigilare su tale repertorio nel corso dell'anno. L'impegno di vigilanza nei primi mesi successivi alla registrazione è simile all'impegno necessario per valutare la registrazione del richiedente. Pertanto, nel primo anno di funzionamento del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni, la commissione di vigilanza dovrebbe basarsi sulla commissione di registrazione pagata dal richiedente, adeguata in funzione di un coefficiente.
- (8) In considerazione della procedura annuale di bilancio dell'ESMA e del tempo necessario per stimare i costi della vigilanza, non sarà possibile tenere conto dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati il 1° ottobre di un determinato esercizio o successivamente a tale data ai fini del calcolo del costo annuale totale della vigilanza per l'anno successivo. Pertanto la commissione annuale di vigilanza per un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1° ottobre dell'anno precedente o in data successiva dovrebbe essere pari alla rispettiva commissione di registrazione.
- (9) Le autorità nazionali competenti sostengono costi quando svolgono attività a norma del regolamento (UE) 2017/2402 e, in particolare, quando svolgono compiti delegati in conformità dell'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento. È opportuno che le commissioni che l'ESMA impone ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprano anche questi costi. Per assicurare che le autorità competenti non subiscano perdite né realizzino profitti svolgendo compiti loro delegati o prestando assistenza all'ESMA, quest'ultima rimborsa alle autorità nazionali competenti solo i costi effettivamente sostenuti a tale riguardo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Recupero integrale dei costi di vigilanza

Le commissioni a carico dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni coprono:

- (a) tutti i costi sostenuti in relazione alla registrazione e alla vigilanza dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni da parte dell'ESMA in conformità del regolamento (UE) 2017/2402, compresi i costi derivanti dall'estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni già registrati ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365;
- (b) tutti i costi per il rimborso delle autorità competenti che abbiano svolto attività ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e a seguito di una delega di compiti a norma dell'articolo 14, paragrafo 1, del medesimo regolamento.



Articolo 2

Fatturato applicabile

1. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato unicamente ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 tiene conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione tra i proventi generati dai seguenti elementi:

- (a) i servizi di base inerenti a cartolarizzazione, come definiti all'articolo 1, punto 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione ⁽⁴⁾;
- (b) i servizi accessori inerenti a cartolarizzazione, come definiti all'articolo 1, punto 4, del regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione;
- (c) eventuali altri servizi forniti.

2. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che è registrato anche come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365 tiene conti sottoposti a revisione contabile ai fini del presente regolamento che operino una distinzione tra i proventi generati dai seguenti elementi:

- (a) la fornitura di servizi di base inerenti a cartolarizzazione;
- (b) la fornitura di servizi accessori inerenti a cartolarizzazione;
- (c) le funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
- (d) la fornitura di servizi accessori che sono direttamente collegati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sui derivati ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012;
- (e) le funzioni di base di raccolta e conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365;
- (f) la fornitura di servizi accessori che sono direttamente collegati alla raccolta e alla conservazione in modo centralizzato delle registrazioni sulle operazioni di finanziamento tramite titoli ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365;
- (g) la fornitura di servizi accessori combinati direttamente collegati ai seguenti elementi:
 - i) le attività di cui alle lettere a) e c);
 - ii) le attività di cui alle lettere a) ed e);
 - iii) le attività di cui alle lettere c) ed e);
- (h) eventuali altri servizi forniti.

3. Il fatturato applicabile del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per un determinato anno n è costituito dalla somma dei seguenti elementi:

- (a) i proventi del repertorio, o i proventi attesi ove si applichi il paragrafo 5, generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a), come indicati nei conti dell'anno n-2 sottoposti a revisione contabile;
- (b) i proventi del repertorio generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera b), e la quota applicabile dei proventi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii), come indicati nei conti dell'anno n-2 sottoposti a revisione contabile.

4. La quota applicabile dei proventi di cui al paragrafo 3, lettera b), è pari ai proventi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a), divisi per la somma dei proventi generati dalle attività di cui:

- (a) al paragrafo 2, lettera a);
- (b) al paragrafo 2, lettera c);
- (c) al paragrafo 2, lettera e).

⁽⁴⁾ Regolamento delegato (UE) 2020/1230 della Commissione, del 29 novembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i dettagli della domanda di registrazione dei repertori di dati sulle cartolarizzazioni e i dettagli della domanda semplificata di estensione della registrazione dei repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 345).



5. Se non sono disponibili conti sottoposti a revisione contabile per l'anno n-2, l'ESMA utilizza i proventi attesi per l'anno n previsti nei piani aziendali presentati all'ESMA ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/1230. Tali proventi attesi sono suddivisi come segue:

- (a) proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera a);
- (b) proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera b);
- (c) proventi attesi generati dalle attività di cui al paragrafo 2, lettera g), punti i) e ii).

Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che decide di fornire all'ESMA un aggiornamento dei proventi attesi per l'anno n vi provvede entro il 30 settembre dell'anno n-1.

Articolo 3

Commissione di registrazione e commissione per l'estensione della registrazione

1. Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, la commissione di registrazione ammonta a:

- (a) 100 000 EUR, se il repertorio intende fornire servizi accessori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), lettera g), punto i), o lettera g), punto ii);
- (b) 65 000 EUR, se la lettera a) non si applica.

2. Se il richiedente è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni ai sensi del titolo VI, capo 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 o del capo III del regolamento (UE) 2015/2365, la commissione per l'estensione della registrazione ammonta a:

- (a) 50 000 EUR, se il repertorio intende fornire servizi accessori di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), lettera g), punto i), o lettera g), punto ii);
- (b) 32 500 EUR, se la lettera a) non si applica.

3. Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e presenta simultaneamente domande di registrazione sia ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 che ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 o del regolamento (UE) 2015/2365, il richiedente versa per intero la commissione di registrazione dovuta a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione ⁽⁵⁾ o dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione ⁽⁶⁾, a seconda dei casi, e la commissione per l'estensione della registrazione dovuta a norma del paragrafo 3.

4. Se il richiedente non è registrato come repertorio di dati sulle negoziazioni né ai sensi del regolamento (UE) n. 648/2012 né ai sensi del regolamento (UE) 2015/2365 e presenta simultaneamente domande di registrazione ai sensi sia del regolamento (UE) n. 648/2012 che del regolamento (UE) 2015/2365 e del regolamento (UE) 2017/2402, il richiedente versa per intero la commissione di registrazione dovuta a norma dell'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 1003/2013, la commissione per l'estensione della registrazione dovuta a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2019/360 e la commissione per l'estensione della registrazione dovuta a norma del paragrafo 3.

5. Il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni che offre servizi accessori dopo la registrazione e, di conseguenza, è tenuto a versare una commissione di registrazione o una commissione per l'estensione della registrazione più elevata rispetto alla commissione di registrazione o alla commissione per l'estensione della registrazione pagata inizialmente paga la differenza tra la commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione pagata inizialmente e la commissione di registrazione o la commissione per l'estensione della registrazione più elevata applicabile.

Articolo 4

Commissioni annuali di vigilanza per i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati e i repertori di dati sulle negoziazioni che hanno esteso la registrazione

1. La commissione annuale di vigilanza per tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati per l'anno n è pari alla stima dei costi per la vigilanza delle attività di tali repertori di dati sulle cartolarizzazioni inclusi nel bilancio dell'ESMA per l'anno in questione.

⁽⁵⁾ Regolamento delegato (UE) n. 1003/2013 della Commissione, del 12 luglio 2013, che integra il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 279 del 19.10.2013, pag. 4).

⁽⁶⁾ Regolamento delegato (UE) 2019/360 della Commissione, del 13 dicembre 2018, che integra il regolamento (UE) 2015/2365 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le commissioni imposte ai repertori di dati sulle negoziazioni dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 81 del 22.3.2019, pag. 58).



2. La commissione annuale di vigilanza a carico del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni per l'anno in cui il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni è stato registrato è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell'articolo 5, moltiplicata per il numero di giorni lavorativi dalla data di registrazione del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni fino alla fine di tale anno e divisa per 250.
3. La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato il 1° ottobre dell'anno precedente o in data successiva è pari alla commissione di registrazione dovuta a norma dell'articolo 5.
4. La commissione annuale di vigilanza per un determinato anno n a carico di un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni registrato prima del 1° ottobre dell'anno precedente è pari alla commissione annuale di vigilanza di cui al paragrafo 1, divisa tra tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati anteriormente al 1° ottobre di quell'anno precedente in proporzione al fatturato applicabile per ciascun repertorio di dati sulle cartolarizzazioni calcolato conformemente all'articolo 2, paragrafo 3.
5. Fatta eccezione per la commissione annuale di vigilanza da pagare a norma del paragrafo 2, la commissione annuale di vigilanza non è mai inferiore a 30 000 EUR.

Articolo 5

Modalità generali di pagamento

1. Tutte le commissioni sono pagate in euro. Le modalità di pagamento sono specificate agli articoli 6, 7 e 8.
2. I ritardi di pagamento comportano una penalità giornaliera pari allo 0,1 % dell'importo dovuto.

Articolo 6

Pagamento delle commissioni di registrazione e rimborsi

1. La commissione di registrazione e la commissione per l'estensione della registrazione di cui all'articolo 3 sono pagate per intero all'atto della presentazione della domanda di registrazione o di estensione della registrazione da parte del repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
2. Se il repertorio di dati sulle cartolarizzazioni ritira la domanda di registrazione o di estensione della registrazione prima che l'ESMA abbia inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402, viene rimborsata metà dell'importo della commissione di registrazione o della commissione per l'estensione della registrazione pagato dal repertorio di dati sulle cartolarizzazioni.
3. La commissione di registrazione e la commissione per l'estensione della registrazione non sono rimborsate dopo che l'ESMA ha inviato al repertorio di dati sulle cartolarizzazioni notifica della completezza della domanda a norma dell'articolo 10, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2017/2402.

Articolo 7

Pagamento della commissione annuale di vigilanza


La commissione annuale di vigilanza di cui all'articolo 4 è pagata in un'unica rata, entro la fine del mese di marzo dell'anno al quale si riferisce, fatta eccezione per la commissione annuale di vigilanza di cui ai paragrafi 2 e 3 di detto articolo.

L'ESMA invia a tutti i repertori di dati sulle cartolarizzazioni registrati una nota di addebito che specifica l'importo della commissione annuale almeno 30 giorni di calendario prima del giorno in cui devono essere pagate le commissioni annuali.

Articolo 8

Rimborso alle autorità competenti

1. Soltanto l'ESMA impone il pagamento della commissione di registrazione, della commissione per l'estensione della registrazione e della commissione annuale di vigilanza.
2. L'ESMA rimborsa alle autorità competenti i costi effettivamente sostenuti per lo svolgimento di compiti ai sensi del regolamento (UE) 2017/2402 e a seguito di una delega di compiti a norma dell'articolo 74 del regolamento (UE) n. 648/2012, dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/2365 e dell'articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2017/2402.



*Articolo 9***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 18 settembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

21CE0352



REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2020/1733 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 2020

**che stabilisce i volumi limite per gli anni 2021 e 2022 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi
addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 ⁽¹⁾ del Consiglio, in particolare l'articolo 183, primo comma, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 39 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione ⁽²⁾ stabilisce che un dazio addizionale all'importazione di cui all'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 può essere applicato ai prodotti e nei periodi indicati nell'allegato VII di tale regolamento di esecuzione. Tale dazio addizionale all'importazione si applica se il quantitativo di prodotti immessi in libera pratica per uno dei periodi di applicazione indicati nel suddetto allegato supera il volume limite delle importazioni in un anno per tale prodotto. Il dazio addizionale all'importazione non è applicato se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
- (2) A norma dell'articolo 182, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1308/2013 i volumi limite delle importazioni per l'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione di taluni ortofrutticoli si basano sui dati relativi alle importazioni e al consumo interno dei tre anni precedenti. Sulla base dei dati comunicati dagli Stati membri per gli anni 2017, 2018 e 2019 è opportuno stabilire i volumi limite per taluni ortofrutticoli per gli anni 2021 e 2022.
- (3) Tenendo conto del fatto che il periodo di applicazione degli eventuali dazi addizionali all'importazione di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 decorre, per un certo numero di prodotti, dal 1° gennaio, è opportuno che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2021,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:


Articolo 1

Per gli anni 2021 e 2022, i volumi limite di cui all'articolo 182, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 per i prodotti di cui all'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 sono stabiliti conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2021.

Esso cessa di produrre effetti il 30 giugno 2022.


⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 2020

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN

—



ALLEGATO

**Volumi limite per i prodotti e i periodi stabiliti nell'allegato VII del regolamento di esecuzione (UE)
2017/892 ai fini dell'eventuale applicazione di dazi addizionali all'importazione**

Fatte salve le regole sull'interpretazione della nomenclatura combinata, la designazione delle merci è considerata puramente indicativa. Ai fini del presente allegato, il campo di applicazione dei dazi addizionali all'importazione è determinato sulla base dei codici NC vigenti alla data di adozione del presente regolamento.

Numero d'ordine	Codice NC	Designazione dei prodotti	Periodo di applicazione		Volume limite (in t)
			2021	2022	
78.0020	0702 00 00	Pomodori	Dal 1° giugno al 30 settembre		59 963
78.0015			Dal 1° ottobre	al 31 maggio	580 556
78.0065	0707 00 05	Cetrioli	Dal 1° maggio al 31 ottobre		101 375
78.0075			Dal 1° novembre	al 30 aprile	44 042
78.0085	0709 91 00	Carciofi	Dal 1° novembre	al 30 giugno	11 740
78.0100	0709 93 10	Zucchine	Dal 1° gennaio al 31 dicembre		110 966
78.0110	0805 10 22 0805 10 24 0805 10 28	Arance	Dal 1° dicembre	al 31 maggio	421 265
78.0120	0805 22 00	Clementine	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	83 002
78.0130	0805 21 0805 29 00	Mandarini (compresi i tangerini e i satsuma); wilkings e ibridi simili di agrumi	Dal 1° novembre	alla fine di febbraio	178 921
78.0160	0805 50 10	Limoni	Dal 1° gennaio al 31 maggio		147 143
78.0155			Dal 1° giugno al 31 dicembre		332 890
78.0170	0806 10 10	Uve da tavola	Dal 16 luglio al 16 novembre		72 065
78.0175	0808 10 80	Mele	Dal 1° gennaio al 31 agosto		1 021 853
78.0180			Dal 1° settembre al 31 dicembre		44 819
78.0220	0808 30 90	Pere	Dal 1° gennaio al 30 aprile		136 876
78.0235			Dal 1° luglio al 31 dicembre		19 527
78.0250	0809 10 00	Albicocche	Dal 1° giugno al 31 luglio		54 488
78.0265	0809 29 00	Ciliegie, diverse dalle ciliegie acide	Dal 16 maggio al 15 agosto		34 052
78.0270	0809 30	Pesche, comprese le pesche noci	Dal 16 giugno al 30 settembre		204 899
78.0280	0809 40 05	Prugne	Dal 16 giugno al 30 settembre		32 563



DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2020/1734 DELLA COMMISSIONE

del 18 novembre 2020

recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)

[notificata con il numero C(2020) 7860]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, francese, greca, inglese, italiana, lituana, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 52, in combinato disposto con l'articolo 131 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica,

previa consultazione del comitato dei Fondi agricoli,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 52 del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Commissione deve effettuare le necessarie verifiche, comunicarne i risultati agli Stati membri, prendere nota delle osservazioni degli Stati membri, avviare consultazioni bilaterali per cercare di raggiungere un accordo con gli Stati membri interessati e notificare formalmente a questi ultimi le proprie conclusioni.
- (2) Gli Stati membri hanno avuto la possibilità di chiedere l'avvio di una procedura di conciliazione. In certi casi si sono avvalsi di tale possibilità e le relazioni redatte a conclusione di tale procedura sono state esaminate dalla Commissione.
- (3) A norma del regolamento (UE) n. 1306/2013 possono essere finanziate unicamente le spese agricole sostenute in conformità alle norme dell'Unione.
- (4) Alla luce delle verifiche effettuate, dell'esito delle discussioni bilaterali e delle procedure di conciliazione, una parte delle spese dichiarate dagli Stati membri non soddisfa tale condizione e non può pertanto essere finanziata dal FEAGA e dal FEASR.
- (5) È opportuno indicare gli importi non riconosciuti a carico del FEAGA e del FEASR. Tali importi non riguardano spese eseguite anteriormente ai ventiquattro mesi che precedono la comunicazione scritta, da parte della Commissione agli Stati membri interessati, dei risultati delle verifiche.
- (6) Gli importi esclusi dal finanziamento dell'Unione dalla presente decisione dovrebbero tenere conto anche di eventuali riduzioni e sospensioni a norma dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 1306/2013, in quanto tali riduzioni e sospensioni hanno carattere provvisorio e non pregiudicano le decisioni adottate a norma degli articoli 51 e 52 del medesimo regolamento.
- (7) Per i casi di cui alla presente decisione, la valutazione degli importi da escludere per mancata conformità alle norme dell'Unione è stata comunicata dalla Commissione agli Stati membri in una relazione di sintesi ⁽²⁾.
- (8) La presente decisione non pregiudica le conclusioni finanziarie che la Commissione potrebbe trarre dalle sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pendenti alla data del 30 settembre 2020,

⁽¹⁾ GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

⁽²⁾ Ares(2020)5780976



HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli importi indicati nell'allegato e relativi alle spese sostenute dagli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri e dichiarate a titolo del FEAGA o del FEASR sono esclusi dal finanziamento dell'Unione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lituania, l'Ungheria, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica slovacca, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 2020

Per la Commissione
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione




ALLEGATO

Decisione: 64 (le linee di bilancio saranno allineate al bilancio annuale 2021, se del caso)

Voce di bilancio: 05046001

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario	
RO	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	EF 2017: Revoca delle sospensioni disposte dalla decisione C(2017) 6061 della Commissione per il 4° trimestre 2016, dalla decisione C(2018)716 della Commissione per il 1° e il 2° trimestre 2017 e dalla decisione C(2018)3699 della Commissione per il 3° trimestre 2017	UNA TANTUM		EUR	0,00	- 7 674 875,25	7 674 875,25	
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	EF 2018: Revoca delle sospensioni disposte dalla decisione C(2018) 3699 della Commissione per il 4° trimestre 2017, dalla decisione C(2018)7152 della Commissione per il 1° e il 2° trimestre 2018 e dalla decisione C(2019)4846 della Commissione per il 3° trimestre 2018	UNA TANTUM		EUR	0,00	- 10 958 924,68	10 958 924,68	
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2019	EF 2019: Revoca delle sospensioni disposte dalla decisione C(2019) 4846 della Commissione per il 4° trimestre 2018	UNA TANTUM		EUR	0,00	- 83 675,15	83 675,15	
							Totale RO:	0,00	- 18 717 475,08	18 717 475,08
				Valuta		Importo		Impatto finanziario		
				EUR		0,00		18 717 475,08		




Voce di bilancio: 05070107

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
GR	Aiuti diretti disaccoppiati	2013	Rimborso a seguito della sentenza nella causa C-797/18P	TASSO FOR-FETTARIO	25,00%	EUR	99 103 011,64	0,00	99 103 011,64
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Rimborso a seguito della sentenza nella causa C-797/18P	TASSO FOR-FETTARIO	10,00%	EUR	30 531 692,80	0,00	30 531 692,80
	Aiuti diretti disaccoppiati	2014	Rimborso a seguito della sentenza nella causa C-797/18P	UNA TANTUM		EUR	37 163 161,78	0,00	37 163 161,78
					Totale GR:	EUR	166 797 866,22	0,00	166 797 866,22
NL	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2019	Fondatezza delle stime con incidenza sul PO 2013-2016 nell'EF 2019	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	801,80	0,00	801,80
					Totale NL:	EUR	801,80	0,00	801,80


Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	166 798 668,02	0,00	166 798 668,02

Voce di bilancio: 6701

Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
CY	Settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	2017	Misure di mercato - PNS per il settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti - Controlli in loco di qualità sufficiente su tutte le domande di pagamento - EF 2017	UNA TANTUM		EUR	- 3 622,50	0,00	- 3 622,50




EE	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Controlli in loco anno di domanda 2017 in numero insufficiente - RPUS	UNA TANTUM	EUR	- 103 515,20	0,00	- 103 515,20
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Controlli in loco anno di domanda 2018 in numero insufficiente - Inverdimento	UNA TANTUM	EUR	- 31 158,56	0,00	- 31 158,56
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Controlli in loco anno di domanda 2018 in numero insufficiente - Regime dei piccoli agricoltori	UNA TANTUM	EUR	- 5 905,31	0,00	- 5 905,31
	Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Controlli in loco anno di domanda 2018 in numero insufficiente - Sostegno accoppiato facoltativo	UNA TANTUM	EUR	- 4 983,35	0,00	- 4 983,35
					Totale EE:	- 145 562,42	0,00	- 145 562,42
ES	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2017	Criteri di riconoscimento Azione I.1 EF 2017	UNA TANTUM	EUR	- 236 933,85	0,00	- 236 933,85
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2018	Criteri di riconoscimento Azione I.1 EF 2018	UNA TANTUM	EUR	- 211 669,25	0,00	- 211 669,25
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2017	Criteri di riconoscimento EF 2017 Azione I.4.2	UNA TANTUM	EUR	- 9 326,57	0,00	- 9 326,57
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2018	Criteri di riconoscimento EF 2018 Azione I.4.2	UNA TANTUM	EUR	- 7 784,16	0,00	- 7 784,16
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2017	Criteri di riconoscimento Misura II Banane EF 2017	UNA TANTUM	EUR	- 7 325,58	0,00	- 7 325,58
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2018	Criteri di riconoscimento Misura II Banane EF 2018	UNA TANTUM	EUR	- 24 916,61	0,00	- 24 916,61
	POSEI (2014+)	2017	Criteri di riconoscimento Sottoazione III.4.1 EF 2017	UNA TANTUM	EUR	- 121 378,07	0,00	- 121 378,07
	POSEI (2014+)	2018	Criteri di riconoscimento Sottoazione III.4.1 EF 2018	UNA TANTUM	EUR	- 127 384,64	0,00	- 127 384,64




POSEI (2014+)	2017	Criteri di riconoscimento Sottosezione III.6.1 EF 2017	UNA TANTUM		EUR	- 132 740,57	0,00	- 132 740,57
POSEI (2014+)	2018	Criteri di riconoscimento Sottosezione III.6.1 EF 2018	UNA TANTUM		EUR	- 144 681,54	0,00	- 144 681,54
Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2017	Calcolo corretto dell'aiuto. Applicata tolleranza del 2 %. Misura Il Banane EF 2017	UNA TANTUM		EUR	- 9 884,68	0,00	- 9 884,68
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2019	Carenza nel controllo essenziale riguardante la fondatezza delle stime nel PO 2018	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 12 255,46	0,00	- 12 255,46
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2017	Carenza nel controllo essenziale riguardante la fondatezza delle stime	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 138 476,19	0,00	- 138 476,19
Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2018	Carenza nel controllo essenziale riguardante la fondatezza delle stime	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 129 161,26	0,00	- 129 161,26
Ortofrutticoli - Programmi operativi	2009	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e programmi operativi	TASSO FOR-FETTARIO	10,00%	EUR	- 3 922 888,80	- 2 042 758,51	- 1 880 130,29
Ortofrutticoli - Programmi operativi	2010	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e programmi operativi	TASSO FOR-FETTARIO	10,00%	EUR	- 4 917 485,69	- 2 566 722,82	- 2 350 762,87
Ortofrutticoli - Programmi operativi	2011	Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e programmi operativi	TASSO FOR-FETTARIO	10,00%	EUR	- 440 969,18	- 220 484,59	- 220 484,59
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Carenze nei tassi di controllo in loco 2017	UNA TANTUM		EUR	- 2 666,78	0,00	- 2 666,78
Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenze nel livello dei controlli in loco / recupero 2017	UNA TANTUM		EUR	- 120 070,59	0,00	- 120 070,59
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Carenze nel livello dei controlli in loco / recupero 2017	UNA TANTUM		EUR	- 12 016,35	0,00	- 12 016,35



	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenze nel livello dei controlli in loco / recupero 2018	UNA TANTUM		EUR	- 3 950,30	0,00	- 3 950,30
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenze nella qualità dei controlli in loco 2018	UNA TANTUM		EUR	- 572,07	0,00	- 572,07
	Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Carenze nella qualità dei controlli in loco 2018	UNA TANTUM		EUR	- 16 349,52	0,00	- 16 349,52
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2017	Carenze nell'esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente EF 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 688 639,58	- 11 846,70	- 676 792,88
	Altri aiuti diretti - POSEI (2014+)	2018	Carenze nell'esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente EF 2018	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 744 559,27	- 10 583,47	- 733 975,80
				Totale ES:		EUR	- 12 184 086,56	- 4 852 396,09	- 7 331 690,47
FR	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Assegnazioni non corrette della riserva nazionale nel quadro del regime di pagamento unico (RPU) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, pagamento di investimento	UNA TANTUM		EUR	- 2 137 287,03	- 2 030,49	- 2 135 256,54
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Assegnazioni non corrette della riserva nazionale nel quadro del regime di pagamento unico (RPU) - Anno di domanda 2016 - Regime di pagamento di base, pagamento di investimento	UNA TANTUM		EUR	- 1 695 389,08	- 903,70	- 1 694 485,38
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Assegnazioni non corrette della riserva nazionale nel quadro del regime di pagamento unico (RPU) - Anno di domanda 2017 - Regime di pagamento di base, pagamento di investimento	UNA TANTUM		EUR	- 1 410 680,45	0,00	- 1 410 680,45
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Assegnazioni non corrette - Pagamento dei diritti con il valore più elevato - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, pagamento di investimento	UNA TANTUM		EUR	- 2 385 229,18	- 2 266,04	- 2 382 963,14




	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Assegnazioni non corrette - Pagamento dei diritti con il valore più elevato - Anno di domanda 2016 - Regime di pagamento di base, pagamento di inverdimento	UNA TANTUM	EUR	- 1 855 381,36	- 988,98	- 1 854 392,38
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Assegnazioni non corrette - Pagamento dei diritti con il valore più elevato - anno di domanda 2017 - Regime di pagamento di base, pagamento di inverdimento	UNA TANTUM	EUR	- 1 500 577,81	0,00	- 1 500 577,81
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Verifiche dello status di agricoltore in attività - Anno di domanda 2016 - Regime di pagamento di base, pagamento di inverdimento, pagamento per i giovani agricoltori	UNA TANTUM	EUR	- 562 185,99	- 738,93	- 561 447,06
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Verifiche dello status di agricoltore in attività - Anno di domanda 2016 - Pagamento di inverdimento	UNA TANTUM	EUR	- 40 506,96	0,00	- 40 506,96
	Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Verifiche dello status di agricoltore in attività - Anno di domanda 2016 - Sostegno accoppiato facoltativo	UNA TANTUM	EUR	- 44 450,30	0,00	- 44 450,30
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Verifiche dello status di agricoltore in attività - Anno di domanda 2017 - Regime di pagamento di base, pagamento redistributivo, pagamento di inverdimento, pagamento per i giovani agricoltori	UNA TANTUM	EUR	- 651 576,90	0,00	- 651 576,90
	Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Verifiche dello status di agricoltore in attività - Anno di domanda 2017 - Sostegno accoppiato facoltativo	UNA TANTUM	EUR	- 54 536,29	0,00	- 54 536,29
			Totale FR:		EUR	- 12 337 801,35	- 6 928,14	- 12 330 873,21
GB	Misure di promozione	2014	Misure di promozione IM 527	TASSO FOR-FETTARIO	EUR	- 5 164,44	0,00	- 5 164,44
	Misure di promozione	2015	Misure di promozione IM 527	TASSO FOR-FETTARIO	EUR	- 18 222,61	0,00	- 18 222,61



	Misure di promozione	2016	Misure di promozione IM 527	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 10 127,73	0,00	- 10 127,73
	Misure di promozione	2017	Misure di promozione IM 527	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 3 350,41	0,00	- 3 350,41
	Misure di promozione	2015	Misure di promozione IM 534	UNA TANTUM		EUR	- 290,87	0,00	- 290,87
	Misure di promozione	2016	Misure di promozione IM 534	UNA TANTUM		EUR	- 590 762,80	0,00	- 590 762,80
	Misure di promozione	2017	Misure di promozione IM 534	UNA TANTUM		EUR	- 623 673,13	0,00	- 623 673,13
	Misure di promozione	2018	Misure di promozione IM 534	UNA TANTUM		EUR	- 266 551,35	0,00	- 266 551,35
				Totale GB:		EUR	- 1 518 143,34	0,00	- 1 518 143,34
GR	Settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	2017	Carenze in 2 controlli essenziali, "Esecuzione di controlli amministrativi, comprese verifiche incrociate, su tutte le domande di aiuto e di pagamento" ed "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente su tutte le domande di pagamento"	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 434 307,91	0,00	- 434 307,91
	Settore vitivinicolo - Ristrutturazione e riconversione dei vigneti	2018	Carenze in 2 controlli essenziali, "Esecuzione di controlli amministrativi, comprese verifiche incrociate, su tutte le domande di aiuto e di pagamento" ed "Esecuzione di controlli in loco di qualità sufficiente su tutte le domande di pagamento"	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 471 998,56	0,00	- 471 998,56
	Misure di promozione	2016	Follow-up di INT/2015/002/GR	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 593 888,73	- 185 182,75	- 408 705,98
	Misure di promozione	2017	Follow-up di INT/2015/002/GR	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 464 287,80	0,00	- 464 287,80



	Misure di promozione	2018	Follow-up di INT/2015/002/GR	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 248 834,32	0,00	- 248 834,32
	Certificazione	2017	Errori noti relativi al FEAGA e al FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 1 049 866,95	- 35 697,15	- 1 014 169,80
					Totale GR:	EUR	- 3 263 184,27	- 220 879,90	- 3 042 304,37
HU	Apicoltura	2017	Tasso forfettario del 2 % per le sottomisure non incluse nel campione di controlli in loco	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 7 749,01	0,00	- 7 749,01
	Apicoltura	2018	Tasso forfettario del 2 % per le sottomisure non incluse nel campione di controlli in loco	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 7 637,67	0,00	- 7 637,67
	Condizionalità	2016	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2015	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 320 152,21	- 3,36	- 320 148,85
	Condizionalità	2017	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2015	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 1 063,02	0,00	- 1 063,02
	Condizionalità	2018	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2015	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 835,64	0,00	- 835,64
	Condizionalità	2017	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 391 144,49	- 77,66	- 391 066,83
	Condizionalità	2018	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 1 670,31	0,00	- 1 670,31
	Condizionalità	2018	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 407 229,83	- 1 272,26	- 405 957,57
	Latte - Altro	2017	Spese non ammissibili - Creazione artificiale delle condizioni	UNA TANTUM		EUR	- 98 179,20	0,00	- 98 179,20
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Esecuzione di un numero sufficiente di controlli in loco_pagamento di inverdimento	UNA TANTUM		EUR	- 3 314 162,05	0,00	- 3 314 162,05




	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Esecuzione di un numero sufficiente di controlli in loco_RPUS	UNA TANTUM		EUR	- 624 643,45	0,00	- 624 643,45
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Esecuzione di un numero sufficiente di controlli in loco_regime dei piccoli agricoltori	UNA TANTUM		EUR	- 253 687,59	0,00	- 253 687,59
	Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Esecuzione di un numero sufficiente di controlli in loco_sostegno accoppiato facoltativo basato sulla superficie	UNA TANTUM		EUR	- 116 826,70	0,00	- 116 826,70
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Esecuzione di un numero sufficiente di controlli in loco_regime per i giovani agricoltori	UNA TANTUM		EUR	- 24 748,23	0,00	- 24 748,23
					Totale HU:	EUR	- 5 569 729,40	- 1 353,28	- 5 568 376,12
IT	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+inverdimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13+M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 57 207 673,98	- 158 303,28	- 57 049 370,70
	Sostegno accoppiato facoltativo	2016	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+inverdimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13+M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 6 356 672,68	- 1 345,65	- 6 355 327,03




Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 1 433 955,02	- 87,51	- 1 433 867,51
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 211 941,89	- 8,17	- 211 933,72
Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 299 057,90	- 68,38	- 298 989,52
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 52 414,70	- 4,16	- 52 410,54



Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+inverdimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 183 501,53	0,00	- 183 501,53
Sostegno accoppiato facoltativo	2019	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+inverdimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 20 088,26	0,00	- 20 088,26
Sostegno accoppiato facoltativo	2016	Rettifica per importi unitari diversificati per la misura 4 e la misura 5 per l'anno di domanda 2015 - Sostegno accoppiato facoltativo	UNA TANTUM		EUR	- 13 716 634,39	- 8 541,04	- 13 708 093,35
Condizionalità	2016	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2015 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 4 204 048,56	- 180 938,64	- 4 023 109,92
Condizionalità	2017	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2015 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 25 453,31	- 859,24	- 24 594,07




Condizionalità	2015	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2016 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 48 651,74	- 968,06	- 47 683,68
Condizionalità	2016	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2016 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 48 472,17	- 754,00	- 47 718,17
Condizionalità	2017	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2016 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 4 185 708,70	- 92 838,76	- 4 092 869,94
Condizionalità	2018	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2016 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 84 856,70	- 1 508,99	- 83 347,71
Condizionalità	2018	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 129 090,45	- 1 536,25	- 127 554,20




Condizionalità	2019	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 26,21	0,00	- 26,21	- 26,21
Condizionalità	2017	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Carenza nella ripartizione dei controlli in loco durante l'anno - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 935 402,28	- 18 762,26	- 935 402,28	- 916 640,02
Condizionalità	2018	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Carenza nella ripartizione dei controlli in loco durante l'anno - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 13 435,97	- 198,03	- 13 435,97	- 13 237,94
Condizionalità	2019	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Carenza nella ripartizione dei controlli in loco durante l'anno - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 3 443,10	0,00	- 3 443,10	- 3 443,10
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT01 - Controlli in loco di qualità sufficiente - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 9 645,61	0,00	- 9 645,61	- 9 645,61
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT01 - Controlli in loco di qualità sufficiente - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 2 702,96	0,00	- 2 702,96	- 2 702,96
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT01 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 80 146,75	0,00	- 80 146,75	- 80 146,75
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT01 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 61 393,69	0,00	- 61 393,69	- 61 393,69
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT05 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 74 770,86	- 1 487,23	- 74 770,86	- 73 283,63




Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT05 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 57 659,34	0,00	- 57 659,34
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT07 - Controlli in loco di qualità sufficiente - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 884,36	0,00	- 884,36
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT07 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 6 917,29	0,00	- 6 917,29
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT07 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 4 482,30	0,00	- 4 482,30
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT08 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità dall'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 43 411,47	0,00	- 43 411,47
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT08 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 33 673,96	0,00	- 33 673,96
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT10 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 76 817,63	0,00	- 76 817,63
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT10 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 55 369,05	0,00	- 55 369,05
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT23 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 97 405,92	0,00	- 97 405,92




Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT23 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 72 864,97	0,00	- 72 864,97
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT24 - Controlli in loco di qualità sufficiente - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 3,01	0,00	- 3,01
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT24 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 15 708,97	0,00	- 15 708,97
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT24 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 9 747,84	0,00	- 9 747,84
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT25 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 5 513,96	0,00	- 5 513,96
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT25 - Carenze nei controlli amministrativi intesi a verificare l'ammissibilità all'aiuto (concerne tutti gli organismi pagatori) - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 3 957,63	0,00	- 3 957,63
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT26 - Controlli in loco di qualità sufficiente - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 1 030,96	0,00	- 1 030,96
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT26 - Controlli in loco di qualità sufficiente - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 262,39	0,00	- 262,39
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	IT26 - Esecuzione del numero richiesto di controlli in loco - Anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 1 344,44	0,00	- 1 344,44
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	IT26 - Esecuzione nel numero richiesto di controlli in loco - Anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 900,07	0,00	- 900,07




Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenze nei controlli amministrativi_ verifiche incrociate_ quantità e qualità dei controlli in loco_ pagamento di inverdimento_ 2015	UNA TANTUM		EUR	- 39 475,68	0,00	- 39 475,68
Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenze nei controlli amministrativi_ verifiche incrociate_ quantità e qualità dei controlli in loco_ pagamento di inverdimento_ 2016	UNA TANTUM		EUR	- 620 835,60	0,00	- 620 835,60
Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenze nei controlli amministrativi_ verifiche incrociate_ quantità e qualità dei controlli in loco_ pagamento di inverdimento_ 2017	UNA TANTUM		EUR	- 412 441,34	0,00	- 412 441,34
Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenze nei controlli amministrativi_ verifiche incrociate_ quantità e qualità dei controlli in loco_ pagamento di inverdimento_ 2018	UNA TANTUM		EUR	- 209 218,29	0,00	- 209 218,29
Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenze nei controlli amministrativi_ agricoltore in attività_ PSR_ 2017	UNA TANTUM		EUR	- 3 375,00	0,00	- 3 375,00
Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenze nei controlli amministrativi_ agricoltore in attività_ RPUS_ 2017	UNA TANTUM		EUR	- 5 168,37	0,00	- 5 168,37
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Carenze nei controlli amministrativi_ agricoltore in attività_ sostegno accoppiato facoltativo_ 2017	UNA TANTUM		EUR	- 186,86	0,00	- 186,86
Misure di promozione	2014	Carenze nei controlli amministrativi della selezione degli organismi di esecuzione	TASSO FOR-FETTARIO	10,00%	EUR	- 73 978,25	0,00	- 73 978,25
Misure di promozione	2015	Carenze nei controlli amministrativi della selezione degli organismi di esecuzione	TASSO FOR-FETTARIO	10,00%	EUR	- 173 543,28	0,00	- 173 543,28
Misure di promozione	2016	Carenze nei controlli amministrativi della selezione degli organismi di esecuzione	TASSO FOR-FETTARIO	10,00%	EUR	- 97 558,98	0,00	- 97 558,98



	Misure di promozione	2017	Carenze nei controlli amministrativi della selezione degli organismi di esecuzione	TASSO FOR-FETTARIO	10,00%	EUR	- 6 289,26	0,00	- 6 289,26
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Carenze nei controlli amministrativi regime per i giovani agricoltori_2016	UNA TANTUM		EUR	- 32 605,72	0,00	- 32 605,72
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Carenze nei controlli amministrativi regime per i giovani agricoltori_2017	UNA TANTUM		EUR	- 9 571,58	0,00	- 9 571,58
	Aiuti diretti disaccoppiati	2019	Carenze nei controlli amministrativi regime per i giovani agricoltori_2018	UNA TANTUM		EUR	- 8 625,60	0,00	- 8 625,60
				Totale LI:	EUR	EUR	- 2 020 853,53	0,00	- 2 020 853,53
NL	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2017	Fondatezza delle stime con incidenza sul PO 2013 - PO 2016 con incidenza sull'EF 2017 - EF 2018	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 1 082 129,64	0,00	- 1 082 129,64
	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2018	Fondatezza delle stime con incidenza sul PO 2013 - PO 2016 con incidenza sull'EF 2017 - EF 2018	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 98 284,19	0,00	- 98 284,19
	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2017	Fondatezza delle stime con incidenza sul PO 2017 (investimenti a lungo termine approvati prima della modifica della legislazione nazionale)	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 68 544,48	0,00	- 68 544,48
	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2018	Fondatezza delle stime con incidenza sul PO 2017 (investimenti a lungo termine approvati prima della modifica della legislazione nazionale)	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 184 092,35	0,00	- 184 092,35
	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2018	Fondatezza delle stime con incidenza sul PO 2018 (investimenti a lungo termine approvati prima della modifica della legislazione nazionale)	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 74 582,19	0,00	- 74 582,19



	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2019	Fondatezza delle stime con incidenza sul PO 2018 (investimenti a lungo termine approvati prima della modifica della legislazione nazionale)	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 116 276,39	0,00	- 116 276,39
	Ortofrutticoli - Programmi operativi (PO), compresi ritiri	2019	Fondatezza delle stime con incidenza sul PO 2019 (investimenti a lungo termine approvati prima della modifica della legislazione nazionale)	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 10 809,34	0,00	- 10 809,34
				Totale NI:	EUR	EUR	- 1 634 718,58	0,00	- 1 634 718,58
PL	Programma dell'UE per le scuole	2018	Carenze nel controllo essenziale "Controlli per verificare l'ammissibilità dell'aiuto". Prodotti lattiero-caseari	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 542 928,92	0,00	- 542 928,92
	Programma dell'UE per le scuole	2019	Carenze nel controllo essenziale "Controlli per verificare l'ammissibilità dell'aiuto". Prodotti lattiero-caseari	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 496 701,42	0,00	- 496 701,42
	Programma dell'UE per le scuole	2018	Carenze nel controllo essenziale "Controlli per verificare l'ammissibilità dell'aiuto". Settore ortofrutticolo	TASSO FOR-FETTARIO	3,00%	EUR	- 432 805,85	0,00	- 432 805,85
	Programma dell'UE per le scuole	2019	Carenze nel controllo essenziale "Controlli per verificare l'ammissibilità dell'aiuto". Settore ortofrutticolo	TASSO FOR-FETTARIO	3,00%	EUR	- 399 501,54	0,00	- 399 501,54
				Totale PI:	EUR	EUR	- 1 871 937,73	0,00	- 1 871 937,73
PT	Condizionalità	2017	Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 102 062,86	- 88,86	- 101 974,00
	Condizionalità	2018	Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 748,35	0,00	- 748,35
				Totale PT:	EUR	EUR	- 102 811,21	- 88,86	- 102 722,35
RO	Condizionalità	2015	Anno di domanda 2014 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 248 639,42	- 8 388,50	- 240 250,92



Condizionalità	2016	Anno di domanda 2014 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 1 451,96	- 224,37	- 1 227,59
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2014 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 714,39	0,00	- 714,39
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2014 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 402,63	0,00	- 402,63
Condizionalità	2015	Anno di domanda 2014 senza animali 3 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 5 430,87	0,00	- 5 430,87
Condizionalità	2016	Anno di domanda 2014 senza animali 3 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 266,88	- 209,13	- 57,75
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2014 senza animali 3 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 265,78	0,00	- 265,78
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2014 senza animali 3 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 4,81	0,00	- 4,81
Condizionalità	2016	Anno di domanda 2015 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 2 496 645,82	- 501 675,79	- 1 994 970,03
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2015 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 67 910,73	0,00	- 67 910,73
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2015 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 1 988,30	0,00	- 1 988,30
Condizionalità	2016	Anno di domanda 2015 senza animali 6 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 859 587,27	- 183 274,97	- 676 312,30
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2015 senza animali 6 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 6 518,19	0,00	- 6 518,19
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2015 senza animali 6 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 589,98	0,00	- 589,98
Condizionalità	2016	Anno di domanda 2016 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 275,15	- 3,04	- 272,11
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2016 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 2 922 285,34	- 181 552,32	- 2 740 733,02
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2016 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 3 714,31	- 730,62	- 2 983,69
Condizionalità	2016	Anno di domanda 2016 senza animali	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 3 180,82	- 544,67	- 2 636,15




	Condizionalità	2017	Anno di domanda 2016 senza animali	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 1 681 451,90	- 164 039,67	- 1 517 412,23
	Condizionalità	2018	Anno di domanda 2016 senza animali	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 3 294,85	- 1 690,84	- 1 604,01
					Totale RO:	EUR	- 8 304 619,40	- 1 042 333,92	- 7 262 285,48
SK	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Pagamento di inverdimento_carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2015	UNA TANTUM		EUR	- 1 572 600,01	0,00	- 1 572 600,01
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Pagamento di inverdimento_carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 758 332,91	0,00	- 758 332,91
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Pagamento di inverdimento_carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 449 388,18	0,00	- 449 388,18
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Pagamento di inverdimento_carenze nel controllo delle colture intercalari nelle aree di interesse ecologico anno di domanda 2015	UNA TANTUM		EUR	- 1 855 243,91	0,00	- 1 855 243,91
	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Pagamento di inverdimento_carenze nel controllo delle colture intercalari nelle aree di interesse ecologico anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 2 918 227,39	0,00	- 2 918 227,39
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Pagamento di inverdimento_carenze nel controllo delle colture intercalari nelle aree di interesse ecologico anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 5 328 818,22	0,00	- 5 328 818,22
	Aiuti diretti disaccoppiati	2016	RPUS_carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2015	UNA TANTUM		EUR	- 28 251 689,38	- 660,91	- 28 251 028,47




Aiuti diretti disaccoppiati	2017	RPUS_carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 4 426 441,30	- 184,84	- 4 426 256,46
Aiuti diretti disaccoppiati	2018	RPUS_carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 2 862 418,07	0,00	- 2 862 418,07
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Sostegno accoppiato facoltativo - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 831 209,59	0,00	- 831 209,59
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Sostegno accoppiato facoltativo - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 842 673,44	0,00	- 842 673,44
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Sostegno accoppiato facoltativo_M04 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 13 464,69	0,00	- 13 464,69
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Sostegno accoppiato facoltativo_M04 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 119,49	0,00	- 119,49
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Sostegno accoppiato facoltativo_M05 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 55 815,21	0,00	- 55 815,21
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Sostegno accoppiato facoltativo_M05 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 3 238,50	0,00	- 3 238,50



Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Sostegno accoppiato facoltativo_M06 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 86,20	0,00	- 86,20
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Sostegno accoppiato facoltativo_M06 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 98,61	0,00	- 98,61
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Sostegno accoppiato facoltativo_M07 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 777,37	0,00	- 777,37
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Sostegno accoppiato facoltativo_M07 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 2 002,21	0,00	- 2 002,21
Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Sostegno accoppiato facoltativo_M08 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 111,15	0,00	- 111,15
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Sostegno accoppiato facoltativo_M08 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 879,22	0,00	- 879,22



Sostegno accoppiato facoltativo	2017	Sostegno accoppiato facoltativo M10 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 4 070,30	0,00	- 4 070,30
Sostegno accoppiato facoltativo	2018	Sostegno accoppiato facoltativo M10 Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 6 028,45	0,00	- 6 028,45
Sostegno accoppiato facoltativo	2016	Sostegno accoppiato facoltativo Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2015	UNA TANTUM		EUR	- 97 240,99	0,00	- 97 240,99
Condizionalità	2016	Condizionalità - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 387,15	0,00	- 387,15
Condizionalità	2017	Condizionalità - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 642 230,14	- 19 629,83	- 622 600,31
Condizionalità	2018	Condizionalità - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 6 368,54	0,00	- 6 368,54
Condizionalità	2017	Condizionalità - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 436,37	- 2,38	- 433,99
Condizionalità	2018	Condizionalità - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 646 578,56	- 14 298,20	- 632 280,36
Aiuti diretti disaccoppiati	2016	Regime per i giovani agricoltori Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2015	UNA TANTUM		EUR	- 5 670,08	0,00	- 5 670,08



	Aiuti diretti disaccoppiati	2017	Regime per i giovani agricoltori_ Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2016	UNA TANTUM		EUR	- 3 724,57	0,00	- 3 724,57
	Aiuti diretti disaccoppiati	2018	Regime per i giovani agricoltori_ Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA, qualità dei controlli in loco e avvio dei recuperi anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 3 076,38	0,00	- 3 076,38
					Totale SK:	EUR	- 51 589 446,58	- 34 776,16	- 51 554 670,42


Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	- 197 213 506,16	- 6 627 549,61	- 190 585 956,55

Voce di bilancio: 6711


Stato membro	Misura	EF	Motivo	Tipo	Rettifica %	Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
BG	Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2017	Carenze inerenti alla ragionevolezza dei costi (opzioni semplificate in materia di costi) per M19.1	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 3 929,57	- 1 164,27	- 2 765,30
	Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2018	Carenze inerenti alla ragionevolezza dei costi (opzioni semplificate in materia di costi) per M19.1	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 424,12	- 424,12	0,00
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari pubblici	2014	Errori finanziari negli appalti pubblici controllati	TASSO FOR-FETTARIO	4,95%	EUR	- 1 169 370,25	- 1 155 315,23	- 14 055,02
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari pubblici	2015	Errori finanziari negli appalti pubblici controllati	TASSO FOR-FETTARIO	4,95%	EUR	- 4 388 017,09	- 1 888 177,50	- 2 499 839,59



Sviluppo rurale - FEASR - Misure con sostegno forfettario	2015	Errori finanziari negli appalti pubblici controllati	TASSO FOR-FETTARIO	4,95%	EUR	- 122 639,68	- 52 772,24	- 69 867,44
Sviluppo rurale - FEASR Investimenti - Beneficiari pubblici	2016	Errori finanziari negli appalti pubblici controllati	TASSO FOR-FETTARIO	4,95%	EUR	- 8 419 789,55	- 4 914 689,05	- 3 505 100,50
Sviluppo rurale - FEASR - Misure con sostegno forfettario	2016	Errori finanziari negli appalti pubblici controllati	TASSO FOR-FETTARIO	4,95%	EUR	- 209 060,84	- 122 030,25	- 87 030,59
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2015	Controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M431 - Valutazione dei costi calcolando la media dei costi nel bilancio +10 %	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 9 852,87	- 4 197,32	- 5 655,55
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2016	Controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M431 - Valutazione dei costi calcolando la media dei costi nel bilancio +10 %	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 312,42	- 180,54	- 131,88
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2017	Controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M431 - Valutazione dei costi calcolando la media dei costi nel bilancio +10 %	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 643,81	- 190,75	- 453,06
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2018	Controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M431 - Valutazione dei costi calcolando la media dei costi nel bilancio +10 %	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 13 471,39	0,00	- 13 471,39
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2019	Controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M431 - Valutazione dei costi calcolando la media dei costi nel bilancio +10 %	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 21 735,69	0,00	- 21 735,69
				Totale BG:	EUR	- 14 359 247,28	- 8 139 141,27	- 6 220 106,01




CY	Sviluppo rurale FEASR Investimenti-Beneficiari privati	2017	Sviluppo rurale-non SIGC - Carenze nella verifica delle domande di pagamento e qualità insufficiente dei controlli in loco per M4.1	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 6 011,03	0,00	- 6 011,03
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti-Beneficiari privati	2018	Sviluppo rurale-non SIGC - Carenze nella verifica delle domande di pagamento e qualità insufficiente dei controlli in loco per M4.1	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 42 004,29	0,00	- 42 004,29
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti-Beneficiari privati	2019	Sviluppo rurale-non SIGC - Carenze nella verifica delle domande di pagamento e qualità insufficiente dei controlli in loco per M4.1	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 238 263,25	0,00	- 238 263,25
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti-Beneficiari privati	2020	Sviluppo rurale-non SIGC - Carenze nella verifica delle domande di pagamento e qualità insufficiente dei controlli in loco per M4.1	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 32 429,36	0,00	- 32 429,36
					Totale CY:	EUR	- 318 707,93	0,00	- 318 707,93
ES	Sviluppo rurale FEASR Investimenti-Beneficiari privati	2011	Adeguate valutazione della ragionevolezza dei costi (M121)	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 4,73	0,00	- 4,73
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti-Beneficiari privati	2014	Adeguate valutazione della ragionevolezza dei costi (M121)	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 4 452,93	0,00	- 4 452,93
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti-Beneficiari privati	2015	Adeguate valutazione della ragionevolezza dei costi (M121)	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 52 344,94	0,00	- 52 344,94
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti-Beneficiari privati	2016	Adeguate valutazione della ragionevolezza dei costi (M121)	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 228 356,95	0,00	- 228 356,95




Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2017	Adeguate valutazione della ragionevolezza dei costi (M1.21)	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 3 637,66	0,00	- 3 637,66
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2018	Carenze nel controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M1.9 per il 2018 e 2019	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 9 558,30	0,00	- 9 558,30
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2019	Carenze nel controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M1.9 per il 2018 e 2019	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 70 644,65	0,00	- 70 644,65
Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2017	Carenze nel controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M4 (4.1, 4.2, 4.3) per il 2017, 2018 e 2019	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 84 296,18	0,00	- 84 296,18
Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2018	Carenze nel controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M4 (4.1, 4.2, 4.3) per il 2017, 2018 e 2019	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 109 955,36	0,00	- 109 955,36
Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2019	Carenze nel controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M4 (4.1, 4.2, 4.3) per il 2017, 2018 e 2019	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 32 176,95	0,00	- 32 176,95
Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2017	Carenze nel controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M8.6 per il 2017, 2018 e 2019	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 22 094,27	0,00	- 22 094,27
Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2018	Carenze nel controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M8.6 per il 2017, 2018 e 2019	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 4 612,18	0,00	- 4 612,18
Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2019	Carenze nel controllo essenziale della ragionevolezza dei costi M8.6 per il 2017, 2018 e 2019	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 5 556,58	0,00	- 5 556,58




	Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2016	Criteri di ammissibilità inerenti al regime di aiuto e/o alla misura di sostegno (M123)	UNA TANTUM		EUR	- 274 107,83	0,00	- 274 107,83
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2016	M8: ragionevolezza dei costi (stessa osservazione di RD1/2017/854/ES)	UNA TANTUM		EUR	- 50 628,33	0,00	- 50 628,33
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2017	M8: ragionevolezza dei costi (stessa osservazione di RD1/2017/854/ES)	UNA TANTUM		EUR	- 20 607,65	0,00	- 20 607,65
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2015	M8: verifica delle domande di pagamento e selezione dei progetti - Anni di domanda 2015 e 2016	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 259 954,93	0,00	- 259 954,93
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2016	M8: verifica delle domande di pagamento e selezione dei progetti - Anni di domanda 2015 e 2016	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 85 816,77	0,00	- 85 816,77
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2017	M8: verifica delle domande di pagamento e selezione dei progetti - Anni di domanda 2015 e 2016	TASSO FOR- FETTARIO	5,00%	EUR	- 1 101 757,25	0,00	- 1 101 757,25
				Totale ES:		EUR	- 2 420 564,44	0,00	- 2 420 564,44
FR	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2016	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR- FETTARIO	0,64%	EUR	- 1 525,60	0,00	- 1 525,60
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2016	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR- FETTARIO	0,64%	EUR	- 13 793,08	- 1 735,70	- 12 057,38



Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari pubblici	2016	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 652,10	0,00	- 652,10
Sviluppo rurale FEASR Conoscenza e innovazione	2016	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 1 212,58	0,00	- 1 212,58
Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2017	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 3 518,84	0,00	- 3 518,84
Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2017	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 31 200,35	- 23 839,06	- 7 361,29
Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari pubblici	2017	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 4 627,96	0,00	- 4 627,96
Sviluppo rurale FEASR Conoscenza e innovazione	2017	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 3 551,37	0,00	- 3 551,37
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2017	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 577,19	0,00	- 577,19
Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2018	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 6 443,02	0,00	- 6 443,02
Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2018	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 72 044,31	0,00	- 72 044,31



Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari pubblici	2018	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 10 672,35	0,00	- 10 672,35
Sviluppo rurale FEASR Conoscenza e innovazione	2018	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 5 915,01	0,00	- 5 915,01
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2018	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 4 100,29	0,00	- 4 100,29
Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2019	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 4 482,00	0,00	- 4 482,00
Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2019	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 68 152,62	0,00	- 68 152,62
Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari pubblici	2019	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 13 535,65	0,00	- 13 535,65
Sviluppo rurale FEASR Conoscenza e innovazione	2019	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 5 427,03	0,00	- 5 427,03
Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2019	Gravi carenze nei controlli degli appalti pubblici	TASSO FOR-FETTARIO	0,64%	EUR	- 12 282,93	0,00	- 12 282,93
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Verifiche dello status di agricoltore in attività - Anno di domanda 2016 - ICHN	UNA TANTUM		EUR	- 3 046,82	0,00	- 3 046,82



	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Verifiche dello status di agricoltore in attività - Anno di domanda 2017 - ICHN	UNA TANTUM		EUR	- 4 070,28	0,00	- 4 070,28
					Totale FR:	EUR	- 270 831,38	- 25 574,76	- 245 256,62
GB	Sviluppo rurale FEASR Gestione dei rischi	2017	Danni al potenziale agricolo non pari almeno al 30 %	UNA TANTUM		EUR	- 299 951,04	0,00	- 299 951,04
	Sviluppo rurale FEASR Gestione dei rischi	2018	Danni al potenziale agricolo non pari almeno al 30 %	UNA TANTUM		EUR	- 32 647,89	0,00	- 32 647,89
	Sviluppo rurale FEASR Gestione dei rischi	2019	Danni al potenziale agricolo non pari almeno al 30 %	UNA TANTUM		EUR	- 18 627,64	0,00	- 18 627,64
					Totale GB:	EUR	- 351 226,57	0,00	- 351 226,57
GR	Certificazione	2017	Errori noti relativi al FEAGA e al FEASR	UNA TANTUM		EUR	- 514,89	0,00	- 514,89
					Totale GR:	EUR	- 514,89	0,00	- 514,89
HU	Condizionalità	2016	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2015	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 15 743,77	- 118,95	- 15 624,82
	Condizionalità	2017	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2015	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 752,38	- 31,39	- 720,99
	Condizionalità	2018	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2015	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 114,22	0,00	- 114,22
	Condizionalità	2017	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 63 199,04	- 95,82	- 63 103,22




	Condizionalità	2018	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 2 611,68	0,00	- 2 611,68
	Condizionalità	2018	Controlli dell'identificazione carenti nell'ambito del CGO 8 - Anno di domanda 2017	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 69 154,67	0,00	- 69 154,67
					Totale HU:	EUR	- 151 575,76	- 246,16	- 151 329,60
IT	Sviluppo rurale FEASR Conoscenza e innovazione	2016	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	0,00	0,00	0,00
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 698 173,47	- 54 690,31	- 643 483,16
	Sviluppo rurale FEASR - Misure con sostegno forfettario	2016	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 5 726,26	0,00	- 5 726,26




	Sviluppo rurale FEASR Conoscenza e innovazione	2017	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	0,00	0,00	0,00
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	- 29 891,01	- 859 330,86	- 829 439,85
	Sviluppo rurale FEASR - Misure con sostegno forfettario	2017	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	0,00	- 14 798,78	- 14 798,78
	Sviluppo rurale FEASR Gestione dei rischi	2017	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	0,00	- 748 894,88	- 748 894,88



Sviluppo rurale FEASR Conoscenza e innovazione	2018	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	0,00	0,00	0,00
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	- 44,80	- 203 389,34	- 203 344,54
Sviluppo rurale FEASR - Misure con sostegno forfettario	2018	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	0,00	- 1 949,02	- 1 949,02
Sviluppo rurale FEASR Gestione dei rischi	2018	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	0,00	- 617 826,69	- 617 826,69




Sviluppo rurale FEASR Conoscenza e innovazione	2019	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	0,00	0,00	0,00
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2019	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	- 138 591,33	0,00	- 138 591,33
Sviluppo rurale FEASR - Misure con sostegno forfettario	2019	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	- 4 957,08	0,00	- 4 957,08
Sviluppo rurale FEASR Gestione dei rischi	2019	Controlli relativi all'agricoltore in attività - Articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e articolo 9, paragrafo 3, lettera b) - Anno di domanda 2015 - Regime di pagamento di base, giovani+investimento+piccoli, sostegno accoppiato facoltativo, sviluppo rurale M3+M6+M11+M13 +M14	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	- 179 968,19	0,00	- 179 968,19




Condizionalità	2016	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2015 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 482 440,06	- 6 383,47	- 476 056,59
Condizionalità	2017	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2015 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 325 959,84	- 4 311,75	- 321 648,09
Condizionalità	2018	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2015 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 85 009,56	- 1 180,87	- 83 828,69
Condizionalità	2017	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2016 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 682 559,13	- 5 587,19	- 676 971,94



Condizionalità	2018	Carenze nei controlli dei CGO 7, 8 e 9; carenze nelle istruzioni ai veterinari; controlli in loco non effettuati entro lo stesso anno civile - Carenze nelle relazioni presentate dai veterinari all'OP - Assenza di procedure di supervisione adeguate - Anno di domanda 2016 + ritardi nei pagamenti	TASSO FOR-FETTARIO	7,00%	EUR	- 382 990,87	- 2 161,24	- 380 829,63
Condizionalità	2018	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 4 503,90	- 77,77	- 4 426,13
Condizionalità	2019	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Anno di domanda 2017	UNA TANTUM		EUR	- 66,44	- 0,78	- 65,66
Condizionalità	2017	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Carenza nella ripartizione dei controlli in loco durante l'anno - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 28 425,60	- 165,22	- 28 260,38
Condizionalità	2018	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Carenza nella ripartizione dei controlli in loco durante l'anno - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 10 242,85	- 29,09	- 10 213,76
Condizionalità	2019	Carenze nei controlli della tempestività delle notifiche degli eventi riguardanti gli animali (CGO 7) - Carenza nella ripartizione dei controlli in loco durante l'anno - Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 492,31	- 4,12	- 488,19
			Totale IT:		EUR	- 5 476 296,46	- 104 527,62	- 5 371 768,84




IT	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Carenze nei controlli amministrativi_agricoltore in attività_FEASR_zone soggette a vincoli naturali_2017	UNA TANTUM		EUR	- 156,94	0,00	- 156,94
					Totale LT:	EUR	- 156,94	0,00	- 156,94
PT	Condizionalità	2017	Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 9 165,26	- 1,31	- 9 163,95
	Condizionalità	2018	Anno di domanda 2016	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 1 738,51	- 443,65	- 1 294,86
					Totale PT:	EUR	- 10 903,77	- 444,96	- 10 458,81
RO	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Benessere degli animali: tassi di pagamento sovrastimati (EF 2017 e 2018)	TASSO FOR-FETTARIO	25,00%	EUR	- 7 674 875,25	0,00	- 7 674 875,25
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Benessere degli animali: tassi di pagamento sovrastimati (EF 2017 e 2018)	TASSO FOR-FETTARIO	25,00%	EUR	- 10 958 924,68	0,00	- 10 958 924,68
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2019	Benessere degli animali: tassi di pagamento sovrastimati - EF 2019	TASSO FOR-FETTARIO	25,00%	EUR	- 83 675,15	0,00	- 83 675,15
	Condizionalità	2015	Anno di domanda 2014 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 330 539,56	- 35 411,56	- 295 128,00
	Condizionalità	2016	Anno di domanda 2014 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 510 986,67	- 62 682,26	- 448 304,41
	Condizionalità	2017	Anno di domanda 2014 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 3 601,19	- 764,29	- 2 836,90
	Condizionalità	2018	Anno di domanda 2014 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 7 660,64	- 1 915,16	- 5 745,48
	Condizionalità	2015	Anno di domanda 2014 senza animali 3 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 6 938,29	0,00	- 6 938,29




Condizionalità	2016	Anno di domanda 2014 senza animali 3 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 162,96	0,00	- 162,96
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2014 senza animali 3 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 21,82	0,00	- 21,82
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2014 senza animali 3 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 7,49	0,00	- 7,49
Condizionalità	2016	Anno di domanda 2015 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 1 009 903,02	- 23 388,35	- 986 514,67
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2015 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 97 233,46	- 1 115,90	- 96 117,56
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2015 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 2 886,36	- 296,15	- 2 590,21
Condizionalità	2016	Anno di domanda 2015 senza animali 6 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 153 352,67	0,00	- 153 352,67
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2015 senza animali 6 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 22 532,73	- 0,01	- 22 532,72
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2015 senza animali 6 %	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 400,46	0,00	- 400,46
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2016 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 1 580 384,82	- 161 851,02	- 1 418 533,80
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2016 con animali	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 57 298,98	- 13 261,54	- 44 037,44
Condizionalità	2017	Anno di domanda 2016 senza animali	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 304 240,59	- 0,18	- 304 240,41
Condizionalità	2018	Anno di domanda 2016 senza animali	TASSO FOR-FETTARIO	2,00%	EUR	- 1 267,01	0,00	- 1 267,01
				Totale RO:	EUR	- 22 806 893,80	- 300 686,42	- 22 506 207,38




SE	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Non ancora svolti adeguati controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine per tutte le sottomisure della misura 10, eccetto per la gestione delle zone umide (FABOD) e per le razze a rischio di estinzione (RBETE) - Anni di domanda 2016, 2017 e 2018 - Misura 10	UNA TANTUM		EUR	- 31 714,13	0,00	- 31 714,13
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Non ancora svolti adeguati controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine per tutte le sottomisure della misura 10, eccetto per la gestione delle zone umide (FABOD) e per le razze a rischio di estinzione (RBETE) - Anni di domanda 2016, 2017 e 2018 - Misura 10	UNA TANTUM		EUR	- 21 318,45	0,00	- 21 318,45
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Non ancora svolti adeguati controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine per tutte le sottomisure della misura 10, eccetto per la gestione delle zone umide (FABOD) e per le razze a rischio di estinzione (RBETE) - Anni di domanda 2016, 2017 e 2018 - Misura 10	UNA TANTUM		EUR	- 30 889,17	0,00	- 30 889,17
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2019	Non ancora svolti adeguati controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine per tutte le sottomisure della misura 10, eccetto per la gestione delle zone umide (FABOD) e per le razze a rischio di estinzione (RBETE) - Anni di domanda 2016, 2017 e 2018 - Misura 10	UNA TANTUM		EUR	- 36 269,25	0,00	- 36 269,25
	Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 10	UNA TANTUM		EUR	- 547 798,93	0,00	- 547 798,93




Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 10	UNA TANTUM	EUR	- 368 234,12	0,00	- 368 234,12
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 10	UNA TANTUM	EUR	- 533 549,38	0,00	- 533 549,38
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2019	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 10	UNA TANTUM	EUR	- 626 479,57	0,00	- 626 479,57
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 11	UNA TANTUM	EUR	- 115 579,22	0,00	- 115 579,22
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 11	UNA TANTUM	EUR	- 77 693,13	0,00	- 77 693,13
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 11	UNA TANTUM	EUR	- 112 572,73	0,00	- 112 572,73
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2019	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 11	UNA TANTUM	EUR	- 132 179,92	0,00	- 132 179,92
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 13	UNA TANTUM	EUR	- 514 310,19	0,00	- 514 310,19
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 13	UNA TANTUM	EUR	- 116 008,24	0,00	- 116 008,24




Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 13	UNA TANTUM		EUR	- 331 326,49	0,00	- 331 326,49
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2019	Attuazione di un idoneo sistema sanzionatorio - Anni di domanda 2015, 2016, 2017 e 2018 - Misura 13	UNA TANTUM		EUR	- 299 524,08	0,00	- 299 524,08
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Inosservanza dell'obbligo di avere un piano d'impegni per la sottomisura riguardante i pascoli (BETE) - Anno di domanda 2015 - Misura 10 - Sottomisura BETE	UNA TANTUM		EUR	- 1 272 245,00	0,00	- 1 272 245,00
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Intervallo tra il conteggio degli animali e i controlli in loco - Anni di domanda 2016, 2017 e 2018 - Misura 14	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 1 620,30	0,00	- 1 620,30
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Intervallo tra il conteggio degli animali e i controlli in loco - Anni di domanda 2016, 2017 e 2018 - Misura 14	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 3 148,63	0,00	- 3 148,63
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2019	Intervallo tra il conteggio degli animali e i controlli in loco - Anni di domanda 2016, 2017 e 2018 - Misura 14	TASSO FOR-FETTARIO	5,00%	EUR	- 2 997,07	0,00	- 2 997,07
			Totale SE:		EUR	- 5 175 458,00	0,00	- 5 175 458,00




SK	Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2016	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M04	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 668 120,35	- 554 421,53	- 113 698,82
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2017	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M04	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 1 844 723,48	- 606 628,56	- 1 238 094,92
	Sviluppo rurale FEASR Investimenti - Beneficiari privati	2018	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M04	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 3 005 072,38	0,00	- 3 005 072,38
	Sviluppo rurale FEASR - Misure con sostegno forfettario	2017	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M06	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 81 950,91	- 26 698,41	- 55 252,50
	Sviluppo rurale FEASR - Misure con sostegno forfettario	2018	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M06	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 868 287,06	0,00	- 868 287,06
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2016	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M08	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 206 730,08	- 206 730,08	0,00
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2017	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M08	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 1 256 240,23	- 1 256 240,23	0,00
	Sviluppo rurale FEASR - Misure forestali	2018	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M08	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 583 234,61	0,00	- 583 234,61
	Sviluppo rurale FEASR - LEADER	2017	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M19	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 25 779,79	- 8 398,67	- 17 381,12



Sviluppo rurale - FEASR - LEADER	2018	Rettifica finanziaria calcolata per carenze relative alla verifica degli appalti pubblici - M19	TASSO FOR-FETTARIO	4,72%	EUR	- 9 898,71	0,00	- 9 898,71
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Misura 10 "agro-climatico-ambientale" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM		EUR	- 317 444,02	0,00	- 317 444,02
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Misura 10 "agro-climatico-ambientale" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM		EUR	- 396 604,86	0,00	- 396 604,86
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Misura 10 "agro-climatico-ambientale" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM		EUR	- 418 697,42	0,00	- 418 697,42
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Misura 11 "Agricoltura biologica" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM		EUR	- 270 123,96	0,00	- 270 123,96
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Misura 11 "Agricoltura biologica" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM		EUR	- 291 093,34	0,00	- 291 093,34
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Misura 11 "Agricoltura biologica" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM		EUR	- 301 664,42	0,00	- 301 664,42



Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Misura 12 "Indennità Natura 2000 e indennità concesse alla direttiva quadro sull'acqua" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM	EUR	- 644,37	0,00	- 644,37
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Misura 12 "Indennità Natura 2000 e indennità concesse alla direttiva quadro sull'acqua" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM	EUR	- 779,43	0,00	- 779,43
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Misura 12 "Indennità Natura 2000 e indennità concesse alla direttiva quadro sull'acqua" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM	EUR	- 530,27	0,00	- 530,27
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2016	Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM	EUR	- 1 655 404,94	0,00	- 1 655 404,94
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2017	Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM	EUR	- 1 682 955,26	0,00	- 1 682 955,26
Misure di sviluppo rurale FEASR soggette al SIGC	2018	Misura 13 "Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici" Carenze nell'aggiornamento-qualità del SIPA e avvio dei recuperi anni di domanda 2015-2017	UNA TANTUM	EUR	- 1 681 029,33	0,00	- 1 681 029,33



Condizionalità	2017	Condizionalità - Anno di domanda 2016	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	- 1 50 350,62	- 9 540,10	- 1 40 810,52
Condizionalità	2018	Condizionalità - Anno di domanda 2016	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	- 4 213,83	- 60,22	- 4 153,61
Condizionalità	2018	Condizionalità - Anno di domanda 2017	TASSO FOR- FETTARIO	2,00%	EUR	- 1 60 926,82	- 4 144,06	- 1 56 782,76
			Totale SK:		EUR	- 15 882 500,49	- 2 672 861,86	- 13 209 638,63

Valuta	Importo	Deduzioni	Impatto finanziario
EUR	- 67 224 877,71	- 11 243 483,05	- 55 981 394,66

21CE0354



DECISIONE (UE) 2020/1735 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 12 novembre 2020

che modifica la decisione UE 2016/2248 relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2020/55)

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 32,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) ⁽¹⁾ istituisce un programma temporaneo di acquisto di attività per l'emergenza pandemica (*Pandemic Emergency Purchase Programme*, PEPP) a fini di politica monetaria.
- (2) Come nel caso degli strumenti acquistati nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari istituito dalla Banca centrale europea (BCE) ai sensi della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) ⁽²⁾, si dovrebbe ritenere che gli strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali, locali o regionali e da agenzie riconosciute e gli strumenti di debito, oggetto di acquisti sostitutivi, emessi da società non finanziarie pubbliche che sono acquistati nell'ambito del PEPP istituito ai sensi della decisione (UE) 2020/440 (BCE/2020/17) generino reddito al tasso di riferimento definito dalla decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea (BCE/2016/36) ⁽³⁾.
- (3) È stato creato un nuovo attivo accantonabile per assicurare coerenza con il regime del reddito monetario.
- (4) Il Consiglio direttivo ha stabilito in data 24 giugno 2020 che le banche centrali dell'Eurosistema debbano istituire meccanismi di immissione di liquidità in euro alle banche centrali non appartenenti all'Eurosistema, nell'ambito delle misure della BCE in risposta alla crisi causata dalla pandemia della malattia correlata al coronavirus 2019 (COVID-19). Il reddito ricavato dalle operazioni di immissione di liquidità in euro alle banche centrali che non appartenenti all'Eurosistema dovrebbe essere suddiviso tra le banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro nell'ambito del regime del reddito monetario e i relativi saldi dovrebbero essere inclusi nella definizione di attivi accantonabili di cui alla decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36).
- (5) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) è modificata come segue:

1. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii) gli strumenti di debito emessi da amministrazioni centrali, regionali e locali e agenzie riconosciute e gli strumenti di debito, oggetto di acquisti sostitutivi, emessi da società non finanziarie pubbliche, detenuti a fini di politica monetaria ai sensi della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) ^(*) oppure della decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) ^(**).

^(*) Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del lunedì 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 12).


^(**) Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l'emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).»;

2. L'allegato II è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

⁽¹⁾ Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l'emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).

⁽²⁾ Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9) (GU L 39, del 12.2.2020, pag. 12).

⁽³⁾ Decisione (UE) 2016/2248 della Banca centrale europea, del 3 novembre 2016, relativa alla distribuzione del reddito monetario delle banche centrali nazionali degli Stati membri la cui moneta è l'euro (BCE/2016/36) (GU L 347 dell'20.12.2016, pag. 26).




*Articolo 2***Entrata in vigore**

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Si applica a decorrere dal 31 dicembre 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 novembre 2020

La presidente della BCE
Christine LAGARDE



ALLEGATO

L'allegato II della decisione (UE) 2016/2248 (BCE/2016/36) è modificato come segue:

1. Nella sezione A è inserito il seguente paragrafo 9 bis:

«9 bis. I saldi collegati agli interessi cedolari maturati su titoli che hanno subito una riduzione di valore detenuti per finalità di politica monetaria (con l'eccezione degli interessi cedolari maturati su qualsiasi titolo di cui all'articolo 3, paragrafo 1, punto b), della presente decisione, che ha subito una riduzione di valore) (parte della voce dell'attivo 11.5 dell'SPA).»

2. Nella sezione A è aggiunto il seguente paragrafo 11:

«11. Crediti nei confronti delle banche centrali non appartenenti all'Eurosistema collegati alle operazioni di immissione di liquidità (parte della voce dell'attivo 4.1 dell'SPA o parte degli attivi fuori bilancio).»

21CE0355



DECISIONE (UE) 2020/1736 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA**del 12 novembre 2020****che modifica la decisione (UE) 2015/298 relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2020/56)**

IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 33,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) ⁽¹⁾ istituisce un programma temporaneo di acquisto per l'emergenza pandemica (Pandemic Emergency Purchase Programme, PEPP) a fini di politica monetaria. Occorre prevedere nella decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea (ECB/2014/57) ⁽²⁾ disposizioni per la distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea derivante dal PEPP.
- (2) Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1***Modifica**

La lettera d) dell'articolo 1 della decisione (UE) 2015/298 (BCE/2014/57) è sostituita dalla seguente:

«d) per «reddito della BCE derivante da titoli» si intende il reddito netto che deriva da titoli acquistati dalla BCE: (i) ai sensi dell'SMP in conformità alla decisione BCE/2010/5 ^(*); (ii) nell'ambito del CBPP3, in conformità alla decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea (BCE/2020/8) ^(**); (iii) nell'ambito dell'ABSPP in conformità alla decisione BCE/2014/45, (iv) nell'ambito del programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (PSPP) ai sensi della decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea (BCE/2020/9) ^(***) e (v) nell'ambito del PEPP ai sensi della decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea (BCE/2020/17) ^(****).

(*) Decisione BCE/2010/5 della Banca centrale europea, del 14 maggio 2010, che istituisce un programma per il mercato dei titoli finanziari (GU L 124 del 20.5.2010, pag. 8).

(**) Decisione (UE) 2020/187 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, sull'attuazione di un terzo programma di acquisto di obbligazioni garantite (BCE/2020/8) (GU L 39 del 12.02.2020, pag. 6).

(***) Decisione (UE) 2020/188 della Banca centrale europea, del 3 febbraio 2020, su un programma di acquisto di attività del settore pubblico sui mercati secondari (BCE/2020/9) (GU L 39 del 12.2.2020, pag. 12).

(****) Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l'emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).».

*Articolo 2***Entrata in vigore**La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) Decisione (UE) 2020/440 della Banca centrale europea, del 24 marzo 2020, su un programma temporaneo di acquisto per l'emergenza pandemica (BCE/2020/17) (GU L 91, 25.3.2020, pag. 1).

(2) Decisione (UE) 2015/298 della Banca centrale europea, del 15 dicembre 2014, relativa alla distribuzione provvisoria del reddito della Banca centrale europea (BCE/2014/57) (GU L 53 del 25.2.2015, pag. 24).




Si applica a decorrere dal 31 dicembre 2020.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 12 novembre 2020.

La presidente della BCE
Christine LAGARDE

21CE0356



RETTIFICHE

Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica (GU L 328 del 21.12.2018)

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 31 del 4 febbraio 2020)

La rettifica a pagina 10 va considerata nulla e non avvenuta.

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 26 del 2 aprile 2020)

21CE0357

Rettifica della direttiva (UE) 2018/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che modifica la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 328 del 21 dicembre 2018)

Sostituire dappertutto nel testo «contabilizzatore di calore» con «ripartitore dei costi di riscaldamento», «contabilizzatori di calore» con «ripartitori dei costi di riscaldamento» e «contabilizzatori individuali di calore» con «ripartitori individuali dei costi di riscaldamento»;

Pagina 229, punto 4 (nuovo Allegato VII bis, punto 2, primo comma):

anziché: «Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o contabilizzatori di calore leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei contabilizzatori di calore sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai consumatori finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.»

leggasi: «Dal 25 ottobre 2020, se sono stati installati contatori o ripartitori dei costi di riscaldamento leggibili da remoto le informazioni sulla fatturazione o sul consumo basate sul consumo effettivo o sulle letture dei ripartitori dei costi di riscaldamento sono fornite agli utenti finali almeno ogni tre mesi ai clienti finali che ne hanno fatto richiesta o che hanno scelto la fatturazione elettronica, oppure due volte l'anno negli altri casi.»

(Direttiva pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 2ª Serie speciale Unione europea - n. 16 del 25 febbraio 2019)

21CE0358


MARIO DI IORIO, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2021-GUE-06) Roma, 2021 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.



pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca pagina bianca



GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

	CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: <i>(di cui spese di spedizione € 257,04)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 128,52)*</i>	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo B Abbonamento ai fascicoli della 1ª Serie Speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: <i>(di cui spese di spedizione € 19,29)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 9,64)*</i>	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C Abbonamento ai fascicoli della 2ª Serie Speciale destinata agli atti della UE: <i>(di cui spese di spedizione € 41,27)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 20,63)*</i>	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D Abbonamento ai fascicoli della 3ª Serie Speciale destinata alle leggi e regolamenti regionali: <i>(di cui spese di spedizione € 15,31)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 7,65)*</i>	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E Abbonamento ai fascicoli della 4ª Serie Speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: <i>(di cui spese di spedizione € 50,02)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 25,01)*</i>	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F Abbonamento ai fascicoli della Serie Generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: <i>(di cui spese di spedizione € 383,93)*</i> <i>(di cui spese di spedizione € 191,46)*</i>	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**

- annuale € **302,47**
- semestrale € **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**

- annuale € **86,72**
- semestrale € **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.

Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo	€ 190,00
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%	€ 180,50
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00


I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.





* 4 5 - 4 1 0 6 0 0 2 1 0 1 2 1 *

€ 12,00

